



REGOLAMENTO DEL PARCO

(art. 11 L.394/91 e ss.mm.ii.)

BOZZA

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Presidente

Avv. TOMMASO NAVARRA

Direttore

Ing. ALFONSO CALZOLAIO

Ai lavori hanno partecipato

Dott. Carlo CATONICA

Dott.ssa Silvia DE PAULIS

Dott. Daniele DI SANTO

Dott.ssa Giuseppina LEONE

Dott.ssa Elsa OLIVIERI

Ing. Gennaro PIROCCHI

Arch. Vincenzo REGGIMENTI

Dott. Federico STRIGLIONI

Dott.ssa Daniela TINTI

e inoltre

Dott. Giorgio DAVINI

Dott. Umberto DI NICOLA

Dott.ssa Nicoletta RIGANELLI

Le attività dell'Università del Molise sono state eseguite
dal LISP (Laboratory for Interactive Spatial Planning) – Dipartimento di Bioscienze e Territorio (DiBT)

Prof. LUCIANO DE BONIS, Responsabile scientifico

Coordinatore della Sezione Paesaggio, Economia e Pianificazione del DiBT

Dott. Giovanni OTTAVIANO



INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ, EFFICACIA, COORDINAMENTO, SOCCORSO E SORVEGLIANZA

Art. 1 Abbreviazioni

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Oggetto, finalità ed efficacia

Art. 6 Coordinamento con strumenti di pianificazione paesaggistica

Art. 5 Gestione delle aree Natura 2000

Art. 6 Zonizzazione del Parco

Art. 7 Attività di soccorso, sorveglianza e servizio

CAPO II - DIVIETI

Art. 8 Divieti generali

CAPO III – NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Art. 9 Nulla Osta

Art. 10 Autorizzazioni

Art. 11 Norme in materia di VAS, VIA e VINCA

TITOLO II

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E TUTELA DI ACQUE, SUOLO E PAESAGGIO

CAPO I - NORME GENERALI DI TUTELA

Art. 12 Rispetto della quiete e dell'ambiente naturale

Art. 13 Accensione di fuochi e abbruciamenti

CAPO II - FLORA

Art. 14 Introduzione e raccolta della flora

Art. 15 Procedure di raccolta delle specie vegetali

Art. 16 Ricerca e raccolta di funghi e tartufi

Art. 17 Ricerca e raccolta di prodotti del bosco e del sottobosco

Art. 18 Ricerca e raccolta di specie tradizionalmente utilizzate a scopo alimentare



Art. 19 Ricerca e raccolta di piante officinali

CAPO III – FAUNA

Art. 20 Prelievi faunistici, reintroduzione e ripopolamento

Art. 21 Sostegno per la conservazione e protezione del lupo e di altre specie protette

Art. 22 Conservazione e protezione dei Chiroterti

Art. 23 Conservazione e contenimento dell'ittiofauna

Art. 24 Animali randagi e d'affezione

CAPO IV - RISORSE IDRICHE ED EQUILIBRI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI

Art. 25 Salvaguardia e uso compatibile delle risorse idriche

Art. 26 Deflusso Minimo Vitale

Art. 27 Protezione delle acque da fenomeni di inquinamento da nitrati di origine agricola

Art. 28 Difesa e di ricostituzione degli equilibri idraulici/idrogeologici

Art. 29 Manutenzione degli alvei, dei versanti e delle opere di difesa idrogeologica

CAPO V – RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Art. 30 Recupero ambientale di siti degradati

Art. 31 Riqualificazione dei detrattori ambientali

CAPO VI - VALORI GEOLOGICI E RECUPERO AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI

Art. 32 Asportazione di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili

Art. 33 Procedure per l'asportazione di campioni di rocce e minerali

Art. 34 Procedure per il reperimento, la lavorazione e il riutilizzo del materiale lapideo

Art. 35 Soggetti abilitati alla richiesta di autorizzazione

Art. 36 Modalità di rilascio delle autorizzazioni

Art. 37 Tutela dei valori geologici e recupero degli impianti estrattivi e minerari

Art. 38 Piani di coltivazione, dismissione e recupero degli impianti estrattivi e minerari

Art. 39 Intesa di programma e incentivi al recupero

CAPO VII - USI CIVICI

Art. 40 Usi civici

CAPO VIII - TRASPORTO D'ARMI ED OGGETTI ALLE STESSE ASSIMILATI, DI ESPLOSIVI E DI MEZZI DI CATTURA

Art. 41 Privati: definizione

Art. 42 Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza: deroga

Art. 43 Medici veterinari: deroga



Art. 44 Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del Parco, da parte dei privati, di armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura della fauna selvatica e ittica

Art. 45 Divieto di trasporto di armi nel periodo di divieto generale di caccia

Art. 46 Introduzione di mezzi di cattura faunistica

Art. 47 Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti e per alcuni strumenti non inclusi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, fra quelli da punta e da taglio atti a recare offesa alla persona

Art. 48 Disposizione transitoria per i residenti e dimoranti nel territorio del Parco

Art. 49 Autorizzazioni

TITOLO III

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMPATIBILI

CAPO I - ATTIVITÀ ZOOTECNICHE

Art. 50 Definizione di pascolo

Art. 51 Divieti

Art. 52 Disciplina dello svolgimento del pascolo

Art. 53 Unità di carico e carichi massimi di bestiame

Art. 54 Gestione dei pascoli

Art. 55 Norme comportamentali in zootecnia

Art. 56 Periodi di monticazione differenziati per quote altimetriche

Art. 57 Strutture a servizio della monticazione in zootecnia

Art. 58 Stazionamento del bestiame

Art. 59 Recinzioni

Art. 60 Limitazioni al godimento dei pascoli

Art. 61 Pascolo nei boschi

Art. 62 Controlli e sanzioni inibitorie sull'attività zootecnica

CAPO II - ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 63 Agroecosistemi

Art. 64 Conservazione e valorizzazione delle varietà agricole tradizionali

Art. 65 Gestione dell'azienda agraria finalizzata alla tutela delle risorse naturali e degli equilibri idrogeologici

CAPO III - ATTIVITÀ SELVICOLTURALI

Art. 66 Definizioni

Art. 67 Divieti

Art. 68 Norme comportamentali in selvicoltura



Art. 69 Isole di biodiversità nei boschi

Art. 70 Conservazione del legno morto

Art. 71 Gestione e tutela del patrimonio forestale

Art. 72 Modalità di realizzazione degli interventi nei boschi cedui

Art. 73 Conversione dei cedui

Art. 74 Modalità di realizzazione degli interventi nelle fustaie e nei cedui invecchiati

Art. 75 Gestione dei castagneti da frutto

Art. 76 Gestione dei rimboschimenti

Art. 77 Nulla Osta

Art. 78 Cantiere forestale

CAPO IV - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Art. 79 Attività sportive

Art. 80 Attività alpinistica

Art. 81 Attività su terreno libero da neve

Art. 82 Attività in ambiente innevato

Art. 83 Arrampicata sportiva e bouldering

Art. 84 Attività speleologiche e torrentismo

Art. 85 Divieti

Art. 86 Interdizioni

Art. 87 Sanzioni e sorveglianza

Art. 88 Riprese fotografiche, fonografiche e video-cinematografiche

Art. 89 Modalità di svolgimento delle attività in forma organizzata

CAPO V - ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Art. 90 Generalità sulle attività artigianali, commerciali e di servizio

Art. 91 Sostegno alle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio

Art. 92 Concessione di finanziamenti e contributi

CAPO VI - ATTIVITÀ TURISTICHE E DI SERVIZIO

Art. 93 Attività turistica

Art. 94 Turismo rurale

Art. 95 Campeggio e bivacco

Art. 96 Attività di educazione ambientale

Art. 97 Accompagnamento

Art. 98 Limitazioni all'accesso e alla fruizione

Art. 99 Attività di tirocinio universitario e tesi di laurea

Art. 100 Occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo

Art. 101 Marchio e simbolo del Parco

CAPO VII - ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO AMBIENTALE



- Art. 102 Esercizio delle attività di ricerca scientifica**
- Art. 103 Esercizio delle attività di monitoraggio ambientale**
- Art. 104 Centri di ricerca e/o Osservatori ambientali**
- Art. 105 Strutture e attrezzature**

TITOLO IV

ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONE

CAPO I - STRADE

- Art. 106 Realizzazione, manutenzione ed utilizzo di strade**
- Art. 107 Modalità di adeguamento di strade e sentieri**
- Art. 108 Modalità di manutenzione di strade e sentieri**
- Art. 109 Limitazioni al transito**
- Art. 110 Divieto di transito e sosta nei boschi e sui pascoli**
- Art. 111 Sanzioni alla circolazione su strada**

CAPO II - SENTIERI

- Art. 112 Accesso pedonale, con velocipedi e a cavallo**
- Art. 113 Divieti alla circolazione sui sentieri**
- Art. 114 Accessibilità per diversamente abili, anziani e bambini**

TITOLO V

INTERVENTI EDILIZI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE

CAPO I - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Art. 115 Generalità**
- Art. 116 Nulla osta agli interventi edilizi**
- Art. 117 Disciplina edilizia nelle zone del Parco**
- Art. 118 Modalità di manutenzione, restauro e ristrutturazione del patrimonio edilizio di interesse storico-culturale**
- Art. 119 Patrimonio edilizio recente e nuova edificazione**
- Art. 120 Progetti e piani di recupero**
- Art. 121 Modalità di realizzazione di impianti ed infrastrutture**
- Art. 122 Manutenzione delle reti elettriche**
- Art. 123 Riqualificazione degli elettrodotti**
- Art. 124 Manutenzione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi**
- Art. 125 Manutenzione degli impianti di captazione idrica per fini idroelettrici e idropotabili**



Art. 126 Riqualificazione degli impianti di captazione idrica per fini idroelettrici e idropotabili

Art. 127 Riqualificazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi

Art. 128 Altri impianti a rete

Art. 129 Realizzazione di nuovi impianti

CAPO II - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 130 Procedimento di valutazione degli interventi

Art. 131 Nuova edificazione

Art. 132 Nuove infrastrutture

Art. 133 Pareri preliminari

Art. 134 Certificato di destinazione secondo le previsioni di Piano

Art. 135 Obbligo di comunicazione per attività non assoggettate a nulla osta

TITOLO VI

INDENNIZZI E SANZIONI

CAPO I - MANCATE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE

Art. 136 Indennizzi

CAPO II - DANNI DA FAUNA

Art. 137 Danni da fauna selvatica

Art. 138 Accertamento del danno

Art. 139 Esclusioni e limitazioni

Art. 140 Denuncia del danno da fauna

Art. 141 Accertamento del danno da fauna

Art. 142 Valutazione del danno al bestiame ed agli apiari

Art. 143 Valutazione del danno alle colture

Art. 144 Valutazione del danno alle strutture

Art. 145 Danni da cane e da cane inselvatichito

Art. 146 Liquidazione del danno da fauna

Art. 147 Misure di prevenzione dei danni alle colture agrarie

Art. 148 Buone pratiche di allevamento

Art. 149 Indennizzo per danni alle colture agrarie derivanti da altre specie di fauna

Art. 150 Contenzioso relativo al danno da fauna

CAPO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 151 Illeciti amministrativi

Art. 152 Sanzioni



- Art. 153 Procedimento sanzionatorio**
- Art. 154 Capacità di intendere e di volere**
- Art. 155 Elemento soggettivo**
- Art. 156 Cause di esclusione della responsabilità**
- Art. 157 Concorso di persone**
- Art. 158 Non trasmissibilità dell'obbligazione**
- Art. 159 Comportamento recidivo**
- Art. 160 Atti di accertamento**
- Art. 161 Contestazione e notificazione**
- Art. 162 Pagamento in misura ridotta**
- Art. 163 Obbligo del rapporto**
- Art. 164 Ordinanza ingiunzione**
- Art. 165 Sequestro**
- Art. 166 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria**
- Art. 167 Esecuzione forzata**
- Art. 168 Prescrizione**
- Art. 169 Altre disposizioni sanzionatorie emanate dall'Ente**
- Art. 170 Rinvio**

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 171 Danno ambientale**
- Art. 172 Deroghe e limitazioni**
- Art. 173 Regolamenti operativi e disciplinari vigenti**
- Art. 174 Regime transitorio fino all'approvazione del Piano per il Parco**

ALLEGATI

- A) Ecosistemi delle praterie e delle aree steppiche**
- B) Ecosistemi rupicoli e di alta quota**
- C) Ecosistemi delle acque interne**
- D) Ecosistemi forestali**
- E) Specie spontanee di cui è consentita la raccolta per finalità scientifiche**
- F) Specie spontanee a protezione assoluta per le quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento, il commercio e la detenzione**



- G) Raccolta di prodotti del bosco e sottobosco**
- H) Raccolta di specie tradizionalmente utilizzate a scopo alimentare**
- I) Raccolta di piante officinali**
- J) Specifiche per la gestione dei rifacimenti negli edifici con Chiotteri**
- K) Specifiche per la gestione della popolazione di *Sus Scrofa***
- L) Aree in cui è consentita l'accensione di fuochi all'aperto**
- M) Itinerari consentiti per l'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del Parco, da parte di privati, di armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura della fauna selvatica e ittica**
- N) Aree in cui è consentito l'utilizzo dei prodotti esplosivi od esplodenti di cui all'art. 47 del Regolamento**
- O) Criteri e metodologia per il calcolo del carico effettivo per le aree destinate al pascolo**
- P) Individuazione delle specie arboree forestali a lento accrescimento ed a rapido e medio accrescimento**
- Q) Aree destinate al campeggio**
- R) Regolamento edilizio tipo**
- S) Concessione di finanziamenti e contributi**
- T) Beni Ambientali e Culturali Individui**
- U) Rete Sentieristica del Parco**



TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ, EFFICACIA, COORDINAMENTO, SOCCORSO E SORVEGLIANZA

Art. 1 Abbreviazioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

- a) per “Ente”, l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- b) per “Parco”, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- c) per “Legge Quadro”, la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- d) per “Decreto”, il decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1995, istitutivo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell’Ente Parco;
- e) per “Reparto Carabinieri”, il Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- f) per “DMV”, il deflusso minimo vitale;
- g) per “SUE”, Sportello Unico per l’Edilizia;
- h) per “RUP”, Responsabile Unico del Procedimento;
- i) per “VAS”, Valutazione Ambientale Strategica;
- j) per “VIA”, Valutazione di Impatto Ambientale;
- k) per “VINCA”, Valutazione di Incidenza;
- l) per “Direttore”, il Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- m) per “Piano”, il Piano per il Parco, di cui all’art. 12 della Legge Quadro, del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- n) per “Regolamento”, il presente Regolamento;
- o) per “Piano Pluriennale” il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, di cui all’art. 14 della Legge Quadro, del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- p) per “Consiglio”, il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- q) per “Presidente” il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- r) per “ISPRA” l’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale;
- s) per “IUCN” l’*International Union for Conservation of Nature*;
- t) per “SIC” Sito di Interesse Comunitario individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- u) per “ZPS” Zona a Protezione Speciale individuato ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
- v) per “TUA” il Testo Unico Ambientale ossia il Decreto legislativo n. 152/06.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

- a) “agricoltori custodi” soggetti che provvedono alla conservazione in situ varietà e razze locali a rischio di estinzione;
- b) “armi” si intendono, con eccezione delle armi giocattolo, strumenti di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno ecc.) che sono considerati tali ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;
- c) “bicicletta con pedalata assistita”, è un velocipede alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore elettrico;
- d) “biodiversità”, la variabilità degli organismi viventi di tutte le fonti, incluse, tra l’altro, quelle terrestri, marine ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici dei quali essi fanno parte, tra cui la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi; “ecosistema”, complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un’unità funzionale;



- e) “bivacco”, sistemazione provvisoria per una notte all'aperto di alpinisti e escursionisti;
- f) “bosco”, superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento;
- g) “campeggio”, sosta all'aperto per una o più notti nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte;
- h) “danno ambientale”, ai sensi della Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, può costituire:
 - i. danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat;
 - ii. danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;
 - iii. danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi;
- i) “escursionismo”, attività motoria basata sul camminare nel territorio lungo percorsi (strade, sentieri, ecc.) attrezzati;
- j) “escursionista”, fruitore della rete dei sentieri;
- k) “esplosivi” si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresì, per “esplosivi” i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;
- l) “habitat” zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
- m) “habitat di una specie”, ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
- n) “esportazione” si intende l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla successiva lettera y);
- o) “fauna”, l'insieme delle specie animali che risiedono nel territorio del Parco;
- p) “flora”, l'insieme delle specie vegetali che si presentano nel territorio del Parco;
- q) “fossili”, tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore all'epoca attuale e che si rinvennero nelle rocce;
- r) “funghi”, i “corpi fruttiferi” dei macrofunghi epigei che vivono allo stato spontaneo nel territorio del Parco;
- s) “immissioni faunistiche”:
 - i. le introduzioni, che consistono nell'immettere in ambiente naturale specie animali estranee alla fauna autoctona;
 - ii. le reintroduzioni, che consistono nell'immettere in un territorio specie animali originariamente presenti, poi scomparse;
 - iii. i ripopolamenti, che consistono in immissioni di specie animali in un ambiente naturale ove sono già presenti, ma a bassa densità;
- t) “interventi di manutenzione ordinaria”, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- u) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;



v) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere w), x), z);

w) "interventi di restauro e risanamento conservativo", rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

x) "interventi di ristrutturazione edilizia", quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

y) "introduzione", con riferimento alle armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di distruzione o di cattura: si intende, l'ingresso ovvero l'immissione, l'accesso, la detenzione, il deposito, il trasporto, il porto, l'esportazione ed in genere la presenza all'interno dell'area naturale protetta. Nel caso specifico delle armi e degli oggetti alle stesse assimilati si verifica l'introduzione anche se siano scarichi, smontati e chiusi in custodie e comunque in condizioni di non facile e pronta disponibilità ed utilizzabilità in base alle loro caratteristiche, ed anche se a bordo di veicoli od altri mezzi, nonché anche con riferimento agli esplosivi ed a qualsiasi mezzo di distruttivo o di cattura, anche se trasportati come oggetti qualsiasi ed inerti, di cui non sia agevole l'uso contingente ed anche se a bordo di veicoli od altri mezzi;

z) "manutenzione ordinaria della rete viaria" ogni intervento, da eseguirsi entro il limite massimo di 50 centimetri dal ciglio del sentiero, di sramatura della vegetazione arbustiva ed arborea, di eliminazione delle erbe, di sistemazione puntuale e localizzata del fondo senza la realizzazione di opere d'arte, di manutenzione della segnaletica esistente;

aa) "manutenzione straordinaria della rete viaria", ogni intervento che prevede taglio di alberi, l'apposizione della segnaletica ovvero la realizzazione di opere d'arte di qualsivoglia natura mediante l'impiego di materiali naturali e di tecniche di ingegneria naturalistica;

bb) "mezzi di cattura" si intendono i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F al D.P.R. n.357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art.21 della legge n.157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

cc) "minerali", i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici e aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche;

dd) "oggetti assimilati alle armi" si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per "oggetti assimilati alle armi", le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco) gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del parco;

ee) "organismo geneticamente modificato (OGM)", un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale;



ff) “paesaggio”, il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni;

gg) “porto”: si intende l’azione del portare armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruttivo o di cattura, in condizioni di facile disponibilità ed utilizzabilità ed in modo che possano essere tempestivamente impiegati per le loro caratteristiche, anche se non indosso o in contatto fisico con il soggetto agente;

hh) “prodotti del sottobosco”, i frutti carnosì commestibili, i galbuli di ginepro, i turioni di asparago selvatico e di pungitopo, nonché il vischio, i muschi ed i licheni;

ii) “Rete Sentieristica del Parco”, l’insieme dei sentieri individuati ufficialmente dall’Ente Parco, con apposita cartografia contenuta all’Allegato U), come percorsi utilizzabili per fini turistico escursionistici;

jj) “segnaletica”, insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire informazioni e prescrizioni agli escursionisti;

kk) “segnaletica orizzontale”, segnaletica posizionata al suolo, sui tronchi degli alberi o su altri oggetti inamovibili, con lo scopo di indicare agli escursionisti la continuità di un sentiero in entrambe le direzioni;

ll) “segnaletica verticale”, segnaletica costituita da tabelle fissate su appositi sostegni infissi nel terreno, con lo scopo di fornire agli escursionisti informazioni sulla rete dei sentieri, sui siti di interesse e sulle norme comportamentali da seguire;

mm) “sentiero”, tracciato prevalentemente a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio di pedoni o di animali oppure eccezionalmente per l’intervento diretto dell’uomo;

nn) “specie vegetali”, le diverse popolazioni di piante, arboree, arbustive ed erbacee, i prodotti del sottobosco ed i funghi;

oo) “tartufi”, i “corpi fruttiferi” dei macrofunghi ipogei che vivono allo stato spontaneo nel territorio del Parco;

pp) “tempo di percorrenza” tempo necessario all’escursionista medio per percorrere un tratto di sentiero in un determinato senso di cammino, con esclusione dei tempi di sosta, in condizioni meteorologiche ottimali e in assenza di copertura nevosa;

qq) “trasporto” si intende, il transito, ovvero l’attraversamento del territorio del Parco. Con specifico riferimento alle armi ed oggetti alle stesse assimilati, è altresì necessario che gli stessi siano scarichi, smontati e chiusi in custodie e comunque in condizioni di non facile e pronta disponibilità ed utilizzabilità in base alle loro caratteristiche, nonché anche con riferimento agli esplosivi ed a qualsiasi mezzo di distruttivo o di cattura, che siano come oggetti qualsiasi ed inerti, di cui non sia agevole l’uso contingente, anche se a bordo di veicoli od altri mezzi;

rr) “velivoli”, aeromobili dotati di capacità autonoma di propulsione compresi gli elicotteri e i moto aliati.

ss) “velocipedi”, veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Art. 3 Oggetto, finalità ed efficacia

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco per il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio naturale nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali.

2. Il presente Regolamento garantisce e promuove in forma coordinata, nelle aree comprese nel Parco, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale così come previsto dall’art. 1 della Legge Quadro.

3. Il presente Regolamento acquista efficacia al termine dell’iter procedimentale fissato dal comma 6 dell’art. 11 della Legge Quadro, ossia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Le disposizioni del Regolamento si applicano nel territorio del Parco così come delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia allegata al Decreto istitutivo.



Art. 4 Coordinamento con strumenti di pianificazione paesaggistica

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 3 il presente Regolamento persegue gli obiettivi di tutela della biodiversità e di tutte le componenti ambientali, anche con riguardo al paesaggio, collocandosi nel quadro culturale delineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio e accolto a livello nazionale con il D.lgs. n. 42/04 e s.m.i. e con la legge n. 14/06 di ratifica della stessa Convenzione.

2. Conformemente alle disposizioni dell'art. 145, co. 3, del citato D.Lgs. 42/2004, restano ferme le disposizioni in materia di tutela del paesaggio previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica di cui agli artt. 135, 143 e 156 del medesimo D.Lgs. 42/2004 che interessano il territorio del Parco, secondo quanto stabilito dall'art. 3, co. 4 e dall'art. 5, co. 4 della Normativa di Attuazione del Piano per il Parco.

Art. 5 Gestione delle aree Natura 2000

1. Per le aree afferenti alla "Rete Natura 2000", fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di conservazione di specie e/o habitat, verranno applicate le misure di conservazione di carattere regolamentare contenute nei Piani di Gestione già predisposti e riportate nel presente Regolamento.

2. Restano in ogni caso valide le ulteriori misure di conservazione, di natura non strettamente regolamentare, previste nei medesimi Piani di Gestione.

3. L'autorizzazione per gli interventi ricadenti nelle aree di cui al comma 1 è subordinata alla redazione della valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Zonazione del Parco

1. Il territorio del Parco, in conformità all'art.12, comma 2, della Legge Quadro, è suddiviso nelle seguenti zone omogenee, come individuate dal Piano per il Parco e dalla relativa cartografia:

a) RISERVE INTEGRALI, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) RISERVE GENERALI ORIENTATE, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché interventi di recupero e riqualificazione di detritori ambientali come identificati dall'art. 8, co. 5 della Normativa di Attuazione del Piano per il Parco;

c) AREE DI PROTEZIONE, nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso, nonché interventi di recupero e riqualificazione di detritori ambientali come identificati dall'art. 9, co. 5 della Normativa di Attuazione del Piano per il Parco;

d) AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE, facenti parte del medesimo ecosistema delle zone di protezione, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.

Art. 7 Attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attività di soccorso, sorveglianza, nonché di servizio svolte dall'Ente Parco o dagli organi competenti per ciascuna attività.

2. Il Soccorso e la prevenzione degli incidenti in montagna e su terreno impervio sono assicurati dal Club Alpino Italiano attraverso il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, anche in concorso con le altre forze istituzionali ai sensi della L. 74/2001.



3. La sorveglianza nel territorio del Parco è affidata ai Carabinieri Forestali ed alle altre Forze di Polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

CAPO II - DIVIETI

Art. 8 Divieti generali

1. Sul territorio del Parco sono vietati:

- a) la raccolta ed il danneggiamento della specie vegetali, nonché l'introduzione di specie vegetali non autoctone, salvo quanto previsto dal successivo titolo II - capo II e dal titolo III – capo III;
- b) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, nonché l'introduzione di specie animali non autoctone, ivi inclusi gli animali d'affezione e ad eccezione delle specie in transumanza, secondo le modalità di cui al titolo II - capo III del presente Regolamento;
- c) l'allevamento e la coltivazione di organismi geneticamente modificati;
- d) l'allevamento di animali da pelliccia;
- e) le pratiche di pascolo indicate all'art. 51;
- f) le pratiche agricole indicate all'art 63;
- g) la somministrazione di alimenti agli animali selvatici, randagi o inselvaticiti;
- h) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente;
- i) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, salvo quelle già autorizzate, secondo le modalità stabilite dal titolo II - capo VI del presente Regolamento;
- j) l'asportazione di rocce, minerali e di suolo, salvo quanto stabilito dal successivo titolo II – capo VI;
- k) l'abbandono, lo spargimento e il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti, al di fuori degli appositi contenitori, ivi compresi quelli derivanti dal consumo di prodotti alimentari o da altre attività connesse alla fruizione del Parco e di materiali residuali delle lavorazioni edili, anche sulle aree di pertinenza degli immobili, che devono essere smaltiti entro il termine di validità del relativo titolo abilitativo;
- l) lo sversamento di reflui industriali, agricoli e zootecnici, nonché l'aspersione di effluenti o di fertilizzanti azotati nelle zone a e b del Parco, secondo quanto previsto dall'art. 27;
- m) la sottrazione d'acqua dai corpi idrici nelle zone a e b e negli habitat di cui al co. 3 dell'art. 25, nonché nel resto del territorio del Parco senza il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) di cui agli artt. 25 e 26;
- n) la modificazione del regime delle acque, l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, salvo quanto previsto al titolo II - capo IV del presente Regolamento;
- o) l'edificazione, al di fuori del perimetro dei centri urbani, lungo il corso dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/33, secondo la legislazione nazionale e regionale vigente, nonché i movimenti di terra nelle aree adibite a pascolo e la realizzazione di interventi, di cui agli artt. 28 e 29, capaci di alterare gli equilibri idrogeologici o geomorfologici;
- p) il lavaggio di stoviglie, biancheria e automezzi, nelle acque sorgenti e fluenti, lungo i corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma e negli abbeveratoi;
- q) le modalità di ripulitura di stagni, laghetti, abbeveratoi e fontanili di cui alle lettere a) e b) del co. 6 dell'art. 21;
- r) lo svolgimento di attività pubblicitarie e l'apposizione della tabellonistica pubblicitaria al di fuori dei centri urbani non autorizzate dall'Ente;
- s) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al titolo II – capo VIII e al titolo II - capo III del presente Regolamento;



- t) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, individuate nell'Allegato Q), ad eccezione di quanto previsto ai sensi dell'art. 95;
- u) l'uso dei fuochi all'aperto, salvo quanto disposto dall'art. 13, nonché il rilascio di lanterne volanti;
- v) il sorvolo non autorizzato dall'Ente e dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo, ad eccezione di elicotteri ed altri velivoli esclusivamente nel momento in cui siano impiegati per interventi di soccorso, antincendio e sorveglianza e per operazioni di lavoro aereo, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- w) l'emissione di rumore e di luce oltre i limiti stabiliti dalla legge, nonché in concentrazione tale da recare danno agli habitat naturali e alle specie animali e disturbo alla quiete dei luoghi, secondo quanto disciplinato dall'art. 12;
- x) il transito e l'impiego di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso, di sorveglianza, antincendio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, secondo quanto stabilito dagli artt. 109 e 110;
- y) il parcheggio e la sosta dei mezzi motorizzati fuori dalle aree appositamente destinate;
- z) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche; è in ogni caso vietata la recinzione delle strade, delle fonti, degli abbeveratoi e di ogni altra zona che debba restare aperta al transito degli animali o delle persone, secondo quanto previsto dal successivo art. 59.
- aa) la distruzione degli elementi antropici del paesaggio rurale, quali muretti a secco, selciati in pietra, ruderi e altre testimonianze storico-culturali;
- bb) l'edificazione lungo l'alveo dei corsi d'acqua, nelle fasce indicate all'art. 28, co.6;
- cc) la realizzazione di nuova viabilità nelle riserve (zone *a* e *b*), nonché negli ecosistemi di cui agli Allegati A) e D);
- dd) la pavimentazione impermeabile o semipermeabile delle strade esistenti negli ecosistemi di cui all'allegato A), salvo diverse disposizioni dell'Ente Parco;
- ee) le modalità di svolgimento di attività sportive e di fruizione del territorio del Parco, nonché di attrezzatura di aree ad esse adibite, indicate al successivo titolo III – Capo IV;
- ff) le modalità di accesso e le pratiche di circolazione escursionistica indicate ai successivi artt. 112 e 113;
- gg) i tipi e le categorie di intervento edilizio, impiantistico e infrastrutturale di cui al titolo V – capo I del presente Regolamento.

CAPO III – NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Art. 9 Nulla osta

1. Ogni provvedimento permissorio od autorizzatorio di interventi, impianti ed opere ricadenti nel territorio del Parco deve essere preceduto da una richiesta di nulla osta presentata all'Ente. Tale richiesta deve essere corredata dalla documentazione indicata sul sito web dell'Ente. Il nulla osta verifica la conformità dell'intervento richiesto con le disposizioni del Piano e del Regolamento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Per necessità di istruttoria tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rigettato ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Legge n. 241/90. Il diniego è affisso all'albo del Comune interessato e dell'Ente. L'affissione permane sette giorni. Con le medesime modalità l'Ente dà notizia per estratto dei nulla osta rilasciati espressamente.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n.349.

3. Il nulla osta è rilasciato con atto del Direttore, il quale può disporre prescrizioni. Ai fini del rilascio del nulla osta il Direttore può richiedere un parere tecnico.



4. Le istanze inerenti ad interventi di rilevante trasformazione del territorio, ovverosia quelli non coincidenti con gli interventi di cui all'art. 3, lett. a, b, c, d, e.1, e.5, e.6 del Dpr 380/2001 e s.m.i., conformi alle previsioni del Piano per il Parco devono essere presentate centoventi giorni prima dell'inizio dell'attività da autorizzare. L'istante, oltre alla documentazione a corredo della richiesta, dovrà produrre anche un cronoprogramma delle attività, e in caso di opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie, alle reti infrastrutturali ed alle opere quali tralicci e ripetitori, nonché per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili superiori a ... kw, il Piano di Manutenzione di cui all'art. 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

5. Nei successivi novanta giorni, verificata la compatibilità di quanto richiesto con le finalità del Parco e la conformità con il Piano per il Parco e con le disposizioni del presente Regolamento, il Direttore rilascia apposito nulla osta.

6. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rigettato ai sensi dell'art. 20, comma 4, Legge n. 241/90.

Art. 10 Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni previste dal Regolamento sono rilasciate dal Direttore, previa presentazione di apposita istanza. La domanda di istanza deve essere corredata dalla documentazione indicata sul sito web dell'Ente.

2. L'autorizzazione è rilasciata con atto del Direttore entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, fermo restando la completezza del documento; per necessità di istruttoria tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende rigettata ai sensi dell'art. 20 comma 4, della legge 241/90.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Direttore può richiedere un parere tecnico.

4. L'autorizzazione è nominativa ed oltre alle generalità del soggetto autorizzato, deve contenere:

- a) la descrizione dell'attività da svolgere;
- b) il periodo di validità;
- c) l'oggetto di autorizzazione;
- d) le zone del Parco in cui l'attività può essere svolta;
- e) le eventuali prescrizioni dell'Ente.

5. L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi per nessun motivo. Il titolare deve averla sempre con sé e deve presentarla, unitamente ad un documento di riconoscimento, al personale di sorveglianza del Parco ogni qualvolta questo ne faccia richiesta.

6. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il periodo di tempo e per le zone in essa indicate.

7. Il soggetto autorizzato assicura lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle normative di legge ed è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose dallo svolgimento dell'attività autorizzata.

8. L'Ente può prescrivere una copertura assicurativa che copra il rischio di responsabilità civile per danni a persone o cose che potrebbero avvenire durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 11 Norme in materia di VAS, VIA e VINCA

1. Fermi restando le autorizzazioni e i nulla osta dell'Ente, è fatto obbligo al soggetto richiedente di rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS e VIA, nonché di VINCA inerente i Siti Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) ricadenti nel Parco.

2. In sede di rilascio di autorizzazioni e nulla osta, il Direttore verifica l'osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, VIA e VINCA. In particolare, il Direttore valuta se piani, programmi e progetti possano avere impatti significativi sull'ambiente. In caso affermativo può richiedere la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA o VAS o la sottoposizione a VINCA.



TITOLO II

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E TUTELA DI ACQUE, SUOLO E PAESAGGIO

CAPO I - NORME GENERALI DI TUTELA

Art. 12 Rispetto della quiete e dell'ambiente naturale

1. Nelle zone *a* e *b* e negli ecosistemi rupicoli e di alta quota di cui all'Allegato B) è vietato l'uso all'aperto di apparecchi radio, stereofonici, televisivi e simili, nonché di apparecchi produttori di emissioni luminose tali da determinare disturbo all'ambiente, salvo le apparecchiature con audio in cuffia ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso le abitazioni, pur sempre nel rispetto del comma precedente.

2. Sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti commi gli strumenti necessari per le attività di ricerca scientifica e monitoraggio, previa autorizzazione dell'Ente Parco, nonché per esigenze di sorveglianza, soccorso ed ordine pubblico.

3. Nelle zone *c* l'uso degli apparecchi di cui ai punti precedenti deve in ogni caso avvenire in modo da non arrecare disturbo all'ambiente.

4. Nelle zone *a*, *b*, *c* e *d* le emissioni sonore devono rispettare i valori di qualità indicati nella tabella D allegata al DPCM 14 novembre 1997 per la classe 1 di cui alla tabella A del medesimo DPCM.

Art. 13 Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. Su tutto il territorio del Parco è vietata l'accensione di fuochi, al di fuori delle abitazioni e loro pertinenze, dei centri abitati, delle aree appositamente attrezzate individuate e censite nella cartografia ufficiale dell'Ente Parco di cui all'Allegato L), e fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma.

2. E' consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio, purché ciò avvenga nelle aree di pertinenza degli edifici medesimi e nel rispetto delle norme antincendio regionali e di quelle previste dal Parco nel vigente "Piano per la previsione, prevenzione e primo intervento degli incendi boschivi".

CAPO II - FLORA

Art. 14 Introduzione e raccolta della flora

1. Secondo quanto disposto dall'art. 8, nel Parco sono vietati la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento, il commercio e la detenzione ingiustificata di esemplari vegetali o parti di essi.

2. Dal divieto di cui al precedente comma 1 sono esclusi:

- a) l'esercizio degli usi civici, nei territori interessati;
- b) le attività agro-silvo-pastorali, nei territori in cui esse sono consentite, secondo quanto previsto al successivo titolo III - capo II;
- c) la raccolta di funghi e tartufi, di cui all'art. 16;
- d) la raccolta di prodotti del bosco e del sottobosco, di cui all'art. 17;
- e) la raccolta di specie vegetali di uso alimentare, di cui all'art. 18;
- f) la raccolta di piante officinali, di cui all'art. 19;
- g) gli interventi di manutenzione di strade, sentieri, reti tecnologiche, corsi d'acqua;
- h) gli interventi all'interno dei nuclei abitati e nelle aree pertinenziali degli edifici;
- i) gli interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi.



3. La raccolta o il prelievo di piante o di parti di esse, per ragioni didattiche, scientifiche, sanitarie o connesse al reperimento di talee, frutti, semi e di altri organi vegetativi, sono sottoposti al rilascio di autorizzazione dell'Ente.

4. E' vietata, altresì, l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali alloctone, che possano alterare l'equilibrio naturale. L'Ente promuove azioni di controllo delle specie vegetali aliene presenti nel territorio del Parco, con particolare riguardo a quelle che interessano gli ecosistemi delle praterie e delle aree stepiche di cui all'Allegato A).

5. L'Ente, sulla base di specifici progetti, può autorizzare la reintroduzione di specie anticamente presenti nell'area del Parco.

Art. 15 Procedure di raccolta delle specie vegetali

1. Nella zona *a* è consentito solo il monitoraggio della flora per fini scientifici previa autorizzazione di cui all'art. 10. Nelle altre zone è consentita la raccolta di vegetali di cui all'allegato E), o parti di essi per finalità scientifiche previa l'autorizzazione di cui all'art. 10 medesimo. L'autorizzazione indicherà le specie e il numero di esemplari per i quali è consentito il prelievo.

2. Nelle zone *b*, *c* e *d* è vietata la raccolta ed il danneggiamento, il commercio e la detenzione delle specie di cui all'allegato F) al Regolamento, a meno che non ne sia consentito il prelievo per finalità scientifiche previa autorizzazione dell'Ente che indichi le specie e il numero di esemplari da prelevare.

3. L'Ente può vietare, per periodi definiti, la raccolta di altre specie rare e/o in pericolo di estinzione.

4. Se il prelievo è limitato alla parte aerea o a elementi particolari della pianta, esso deve eseguirsi con uso di forbici o cesoie idonee ad arrecare il minor danno alla parte residua.

5. E' vietata l'estirpazione o comunque l'asportazione dell'apparato radicale quando ciò non è specificatamente ammesso nell'autorizzazione.

6. Il prelievo di materiale in eccedenza alla quantità massima autorizzata o in difformità a quanto precisato nell'autorizzazione costituisce violazione della normativa vigente. Il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste nel titolo VI – capo III del presente Regolamento.

7. Il materiale raccolto è soggetto alla sorveglianza del personale del Reparto Carabinieri al quale deve essere consentita l'ispezione di sacchi, involucri e contenitori di qualsiasi genere. Per il materiale non dichiarato o comunque occultato si applicano le sanzioni previste nel titolo VI – capo III del presente Regolamento.

8. Il materiale raccolto, di cui ai commi precedenti, deve essere destinato esclusivamente a scopi scientifici; qualsiasi altro utilizzo è sanzionato.

9. In caso di presentazione di autorizzazione invalidata o inefficace il personale di sorveglianza provvederà al ritiro di quest'ultima e, nel caso il titolare abbia raccolto materiale vegetale, si procederà nei suoi confronti secondo quanto previsto al titolo VI – capo III del presente Regolamento.

10. Si prevede che per ogni campione raccolto venga consegnato all'Ente lo stesso esemplare corredato da una scheda contenente tutti i dati relativi alla raccolta e classificazione

11. Copia delle pubblicazioni e/o relazioni scientifiche elaborate grazie all'impiego del materiale raccolto dovrà essere gratuitamente inviata all'Ente per la dotazione dell'archivio e della biblioteca. In tali documenti dovrà essere sempre citato l'Ente.

Art. 16 Ricerca e raccolta di funghi e tartufi

1. Nella zona *a* del Parco non è consentita la raccolta di funghi e tartufi, salvo quanto previsto all'art. 40 in materia di usi civici.

2. Nelle zone *b*, *c* e *d* la raccolta di funghi e tartufi è riservata agli aventi titolo rilasciato dagli enti competenti.

3. Il titolo di cui al comma 2 è rilasciato dalle Autorità competenti.

4. Nella raccolta dei funghi e tartufi si osservano le disposizioni previste dalle specifiche normative di settore.



Art. 17 Ricerca e raccolta di prodotti del bosco e del sottobosco

1. Nella zona *a* del Parco non è consentita la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco.
2. Nelle zone *b*, *c* e *d* la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco è vietata:
 - a) nelle aree di nuovo rimboschimento, prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante;
 - b) nelle aree percorse da incendio, prima che siano trascorsi cinque anni dal verificarsi dallo stesso.
3. Nelle zone *b*, *c* e *d*, ad eccezione di quanto stabilito al comma 2, è consentita la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco indicati all'Allegato G) del Regolamento, che fissa anche il quantitativo individuale massimo in peso del prodotto fresco che può essere raccolto in un giorno.
4. Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta purché accompagnati da soggetti maggiorenni e sotto la loro responsabilità. La raccolta di prodotti del bosco e del sottobosco del minore concorre a formare il quantitativo giornaliero individuale di raccolta consentito all'accompagnatore.
5. Non sono tenuti al rispetto dei limiti di raccolta di cui all'Allegato G) del Regolamento:
 - a) il proprietario o chi abbia un legittimo titolo di godimento del fondo;
 - b) i residenti nei Comuni del Parco per i quali la raccolta dei prodotti del sottobosco costituisca fonte di lavoro stagionale o di sussistenza, da dichiarare mediante autocertificazione a norma di legge;
 - c) gli organizzatori di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse naturalistico, previa autorizzazione dell'Ente.
6. È vietata la raccolta mediante rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, l'apparato radicale o il fusto delle piante, la densità del cespuglio e i nidi di uccelli ospitati.
7. La raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

Art. 18 Ricerca e raccolta di specie tradizionalmente utilizzate a scopo alimentare

1. Nel territorio del Parco, ad esclusione della zona A sottoposta a tutela integrale, sono consentite la ricerca e la raccolta delle specie tradizionalmente utilizzate a scopo alimentare di cui all'Allegato H) al Regolamento, che fissa anche il quantitativo massimo in peso del prodotto fresco che può essere raccolto in un giorno.

Per i minori di anni 14 accompagnati da un adulto il quantitativo massimo si intende ridotto ad un terzo.

2. L'Ente, in relazione a particolari e motivate esigenze di tutela della flora e della fauna presenti nel territorio del Parco, può vietare o limitare, temporaneamente o permanentemente, la raccolta di specie tradizionalmente utilizzate a scopo alimentare.

Art. 19 Ricerca e raccolta di piante officinali

1. Ad esclusione della zona A, sottoposta a tutela integrale, è ammessa, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 99 del 06.01.1931 e del Regio Decreto n. 772 del 26.05.1932, la raccolta delle piante officinali spontanee di cui all'Allegato I) del presente Regolamento, che fissa anche il quantitativo massimo in peso del prodotto fresco che può essere raccolto in un giorno da un individuo maggiorenne. Ai minorenni è vietata la raccolta di piante officinali.

2. L'Ente, in relazione a particolari e motivate esigenze di tutela della flora e della fauna presenti nel territorio del Parco, può vietare o limitare, temporaneamente o permanentemente, la raccolta di piante officinali.

CAPO III - FAUNA

Art. 20 Prelievi faunistici, reintroduzione e ripopolamento

1. Nel territorio del Parco è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali.



2. Nel territorio del Parco dietro iniziativa e sotto la diretta sorveglianza dell'Ente Parco possono essere consentiti prelievi di fauna selvatica, per finalità di ricerca scientifica, biosanitaria o per ragioni di riequilibrio ecologico. Eventuali abbattimenti selettivi di esemplari di fauna selvatica sono consentiti esclusivamente per iniziativa dell'Ente Parco, qualora ciò sia reso indispensabile da problemi di ordine sanitario o per ricomporre squilibri ecologici. Gli abbattimenti sono attuati dal personale dell'Ente o da persone espressamente autorizzate dall'Ente medesimo e sotto la sua diretta vigilanza. Interventi di cattura di esemplari di fauna per le finalità sopra indicate devono essere attuati dal personale dell'Ente Parco o da persone espressamente autorizzate dall'Ente medesimo.

3. I prelievi per fini scientifici è consentito previa autorizzazione di cui all'art. 10.

4. L'autorizzazione al prelievo faunistico per fini scientifici indicherà le specie e il numero di esemplari per i quali è consentito il prelievo.

5. Il prelievo deve essere effettuato in conformità all'autorizzazione e con la massima cautela, allo scopo di limitare al minimo ogni causa di stress o danneggiamento degli animali, nonché la compromissione delle relazioni ecologiche esistenti all'interno delle biocenosi e la funzionalità degli ecosistemi del Parco.

6. Gli animali prelevati in eccedenza devono essere immediatamente rimessi in libertà nel medesimo luogo del prelievo, pena per il trasgressore l'applicazione delle previste sanzioni riportate nel titolo VI – capo III del presente Regolamento.

7. Copia delle pubblicazioni e/o relazioni scientifiche elaborate grazie all'utilizzo degli esemplari prelevati dovranno essere gratuitamente inviate all'Ente per la dotazione dell'archivio e della biblioteca. In tali documenti dovrà sempre essere citato l'Ente.

8. Per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, sulla base di quanto eventualmente previsto da specifici Piani di Azione delle singole specie e in base ai risultati ottenuti da studi e ricerche, censimenti e monitoraggi, nonché a specifiche esigenze di gestione complessiva della popolazione anche rispetto alla salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, l'Ente può mettere in atto piani di contenimento della fauna attuati tramite cattura e/o abbattimento selettivo. Tali operazioni vengono effettuate per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente, che vigila sulla corretta applicazione dei piani di prelievo, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito nel presente Regolamento.

9. Catture ed abbattimenti selettivi sono ammessi nelle aree c e d del Parco, solo sulla base di apposito piano redatto dall'Ente e devono essere attuati dal personale dipendente dall'Ente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza, nel caso di abbattimenti selettivi, tra cacciatori residenti nel territorio del Parco che abbiano seguito corsi di formazione specifici curati dallo stesso Ente.

10. Il prelievo di cinghiale è attuato secondo le specifiche di cui all'Allegato K). Il prelievo di altre specie animali può essere realizzato mediante gabbie, recinti o attraverso l'abbattimento da appostamento fisso con carabina, nonché mediante altri strumenti quali reti, cerbottane anestetizzanti, elettroscorditori e altri mezzi idonei preventivamente autorizzati dall'Ente.

11. In tutto il territorio del Parco sono consentiti prelievi faunistici per motivi sanitari accertati in apposito verbale dal Servizio Veterinario territorialmente competente o dall'Ufficio Veterinario dell'Ente.

12. Sono altresì consentiti i prelievi faunistici per effettuare soppressioni eutanasiche a seguito di lesioni gravi, irreversibili e menomanti. Resta in ogni caso obbligatorio il rilascio del verbale d'intervento da parte del medico veterinario autorizzato dall'Ente.

13. Gli esemplari prelevati e/o le loro spoglie, sono:

- a) utilizzati dall'Ente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- b) assegnate a Musei o ad altre collezioni per fini didattici o di ricerca;
- c) alienate tramite vendita diretta nel caso di abbattimenti quantitativi, alle condizioni ed al valore stabiliti con apposito provvedimento, fatte salve le norme vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano;
- d) destinati ad Enti benefici.

14. Qualsiasi altro utilizzo degli esemplari prelevati e/o le loro spoglie è sanzionato.



15. Le attività di prelievo sono sottoposte alla sorveglianza del personale del Reparto Carabinieri al quale deve essere consentita l'ispezione di sacchi, involucri e contenitori di qualsiasi genere. Per gli esemplari non dichiarati o comunque occultati si applicano le sanzioni riportate nel titolo VI – capo III del presente Regolamento.

16. Sono altresì ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Parco, reintroduzioni o ripopolamenti finalizzati al ripristino di popolazioni di specie autoctone. Tali azioni di reintroduzione e ripopolamento, intese solo come interventi di riqualificazione faunistica degli ecosistemi naturali, sono consentite a condizione che:

- a) siano contemplate in specifici Piani d'Azione sulle singole specie redatti dall'ISPRA, o in Studi di Fattibilità scientifici realizzati dall'Ente Parco;
- b) siano eseguite nel rispetto di eventuali linee guida a livello nazionale e/o internazionale.

17. Sono ammessi, inoltre, interventi di ripopolamento negli impianti di pesca a pagamento, di allevamento ittico e negli specchi d'acqua artificiali, solo se non in comunicazione con corsi d'acqua, realizzati per finalità ricreative e di arredo urbano.

Art. 21 Sostegno per la conservazione e protezione del lupo e di altre specie protette

1. Per la conservazione delle popolazioni di specie animali particolarmente importanti ai fini degli equilibri ecologici, come il lupo, o minacciate di estinzione a livello locale e nazionale, ad esempio la lontra, valgono le disposizioni in materia già previste dai Piani Nazionali di riferimento e/o proposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e/o dall'ISPRA.

2. Per dette specie e per tutte le altre definite a livello nazionale a rischio ("endangered" – IUCN) o vulnerabili ("vulnerable" – IUCN) è vietata la modificazione dell'habitat nei siti di certificata presenza anche nelle zone *b, c, d*. Detti siti dovranno essere aggiornati con cadenza biennale nella banca dati gestionale del Parco Nazionale, costituita in prima istanza da quella utilizzata per la stesura del Piano del Parco.

3. Nell'ambito del territorio del Parco sia la progettazione di nuovi edifici che il restauro o la ristrutturazione di quelli preesistenti dovrà tener conto delle norme in materia di adeguamento delle costruzioni alla conservazione di specie animali ed alla loro necessità di nidificazione e/o rifugio, in particolare per le esigenze di riparo dei Chirotteri e degli Uccelli.

4. Ai fini della conservazione della diversità biologica, l'Ente può sempre estendere, come per le zone *a* e *b*, il divieto per l'uso di prodotti fitosanitari ad altre porzioni di territorio del Parco, purché nel rispetto di criteri e metodi dettati dalla normativa di settore.

5. È promossa la costituzione di Comitati per la diffusione della cultura dei predatori atti a favorire la partecipazione delle popolazioni locali alla difesa di dette specie animali e alla prevenzione dei fenomeni di bracconaggio. Le norme relative all'indennizzo dei danni causati dai lupi predatori al patrimonio zootecnico sono regolate al titolo VI – capo III.

6. E' fatto obbligo, nella ripulitura periodica di stagni, laghetti, abbeveratoi e fontanili, di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di utilizzo di prodotti chimici;
- b) divieto di asportazione della vegetazione acquatica (alghe e idrofite) da febbraio a ottobre, per quote al di sotto di 1.200 m e da febbraio a settembre, per quote al di sopra di 1.200 m;
- c) durante l'inverno e solo quando la vasca si presenti particolarmente piena di vegetazione, sarà possibile rimuovere circa l'80% della stessa, mantenendola per 10 giorni nelle immediate adiacenze del fontanile.

Art. 22 Conservazione e protezione dei Chirotteri

1. Nelle formazioni forestali ad alto fusto devono essere conservati alberi nei quali siano presenti cavità che possano ospitare vari animali.

2. Devono essere conservati e ripristinati siepi e filari e mantenuti pascoli aperti circondati da boschetti e cespuglieti al fine di aumentare la diversità degli insetti e garantire il pascolo alle specie di Chirotteri che si nutrono in questi ambienti.



3. Nel caso di ritrovamento di pipistrelli nel corso degli interventi edilizi di cui al Dpr. 380/2001 e s.m.i. dovranno essere seguite le specifiche di verifica delle possibili soluzioni di convivenza e deve essere assicurato che nessun danno venga apportato agli esemplari, con riferimento a quanto disposto nell'Allegato J).

Art. 23 Conservazione e contenimento dell'ittiofauna

1. Il prelievo ittico è subordinato:

a) agli obiettivi di conservazione generale e di equilibrio ecosistemico stabiliti dal Piano del Parco per le singole zone;

b) all'obiettivo di eradicare le specie alloctone reintrodotte in passato e favorire il ripopolamento delle entità tassonomiche autoctone.

2. Nelle zone *a* e *b* e all'interno delle Riserve Naturali dello Stato nel territorio del Parco è vietata l'attività di prelievo ittico, salvo quanto previsto ai successivi commi.

3. Nelle zone *c* e *d* l'attività di prelievo ittico è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco nelle porzioni dei corpi d'acqua e con i limiti e le modalità individuati dall'Ente Parco con il provvedimento di cui al successivo comma 4.

4. L'Ente Parco, sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio e gestione della fauna ittica, per le finalità indicate al comma 1, individua annualmente con un provvedimento ad hoc:

a) i tratti dei corsi d'acqua nei quali è possibile effettuare le attività di prelievo ittico a norma del presente articolo;

b) i tratti dei corsi d'acqua eventualmente da riservare ad attività "no kill";

c) il limite massimo di prelievi per ogni specie ittica;

d) il numero massimo di autorizzazioni al prelievo ittico rilasciabili per la stagione ittica in corso, nonché l'importo dei relativi eventuali diritti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 394/1991 e dell'art. 3 del D.P.R. 05.06.1995;

e) le misure minime delle specie prelevabili;

f) i modi e mezzi per il prelievo ittico.

5. L'Ente Parco rilascia l'autorizzazione all'attività di prelievo della fauna ittica nelle acque del Parco esclusivamente ai soggetti già in possesso di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata dalle competenti Autorità.

6. Nei corsi d'acqua all'interno del Parco, fermi restando i divieti di cui all'art. 8, è in ogni caso vietato:

a) praticare l'attività di prelievo nei primi 500 m dei corsi d'acqua, a partire dalla sorgente, per tutelare le attività riproduttive dell'ittiofauna;

b) prelevare le specie di pesci e di crostacei di cui all'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE ed elencate nell'Allegato II della stessa, nonché di quelle elencate nelle normative di riferimento.

c) organizzare ed effettuare gare e raduni di pesca;

d) catturare e detenere tutti i pesci di lunghezza inferiore ai 5 cm, ad eccezione dell'alborella;

e) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;

f) pescare le specie ittiche presenti negli allegati dei Piani di gestione e nei Formulari Natura 2000;

g) immettere o reimmettere gli individui appartenenti a specie di pesci alloctone catturati con qualsiasi metodo di pesca, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento o di allevamento ittico non in comunicazione con corsi d'acqua.

7. L'esercizio del prelievo ittico, laddove non espressamente regolato dal presente articolo, è comunque soggetto alle norme generali previste dalla vigente legislazione.

8. L'accertamento, da parte delle competenti autorità, delle violazioni alle prescrizioni ed ai divieti inerenti l'esercizio dell'attività di pesca e di prelievo ittico comportano l'automatica sospensione del provvedimento autorizzativo, nonché l'automatica decadenza dallo stesso dalla data in cui detto accertamento diviene definitivo.

9. In caso di recidiva, nelle violazioni di cui trattasi, è interdetto il rilascio dell'autorizzazione per la durata di due stagioni ittiche.



Art. 24 Animali randagi e d'affezione

1. È vietato immettere cani e gatti e altri animali di affezione all'interno del Parco, ad eccezione di quelli di proprietà dei residenti che possono stazionare esclusivamente nell'ambito delle aree di pertinenza delle abitazioni e nei centri urbani (zone *d2, d3, d4, d5*).
2. I cani di proprietà, al di fuori delle proprietà private come sopra definite dovranno essere condotti in base a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani". È fatto obbligo in ogni caso a chiunque conduca un cane di raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
3. Nelle zone *b* e *c* del Parco l'ingresso di cani, al fine di evitare il disturbo della fauna, è autorizzato solo sui percorsi pubblici (strade e sentieri) e tassativamente al guinzaglio.
4. Nelle zone *a* del Parco l'ingresso di cani è comunque vietato.
5. Non è consentita l'introduzione di gatti all'interno del Parco, con esclusione dei centri abitati e delle private abitazioni.
6. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano ai cani utilizzati per interventi di pubblico soccorso, per accompagnamento di persone ipovedenti, ovvero per i cani utilizzati per il pascolo di greggi ed armenti, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare.
7. È vietato nutrire animali randagi e inselvatichiti. I cani e i gatti randagi devono essere catturati e trasferiti dai soggetti competenti presso le apposite strutture previste dalla normativa vigente.
8. L'Ente Parco, nel rispetto della legge 14 agosto 1991 n. 281 e per tutelare la fauna selvatica, richiede l'intervento delle aziende sanitarie locali, qualora sia necessario realizzare piani di gestione, sia delle colonie di gatti che vivono in libertà, sia dei cani randagi o inselvatichiti.

CAPO IV - RISORSE IDRICHE ED EQUILIBRI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI

Art. 25 Salvaguardia e uso compatibile delle risorse idriche

1. Ai sensi dell'art. 164 del TUA, sentita l'Autorità di Bacino, l'Ente definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee che non possono essere captate, come acque necessarie alla conservazione degli ecosistemi. Ciò dovrà essere effettuato entro il termine di dodici mesi dall'approvazione del Regolamento.
2. In applicazione del comma 2, dell'art. 164 del TUA, l'Ente deve verificare le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno del Parco, al fine di monitorare gli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione e procedere, in caso di alterazione di tali equilibri, a richiedere alla competente autorità regionale la modifica nell'atto di concessione delle quantità di rilascio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione. Al fine di effettuare il monitoraggio, nei casi di portata superiori a 200 litri/secondo, l'Ente richiederà ai soggetti titolari delle concessioni la rilevazione della portata derivata e di quella rilasciata attraverso appositi registri. I relativi dati devono essere mensilmente inviati sia al Reparto Carabinieri, sia agli altri organi di controllo previsti dalle vigenti leggi e regolarmente conservati dai titolari della concessione. In ogni caso agli organi di vigilanza deve essere garantito, in ogni momento, l'accesso alle stazioni di rilevamento dati.
3. Nelle zone *a* e *b*, nonché negli ecosistemi delle praterie e delle aree steppiche e negli ecosistemi delle acque interne di cui agli Allegati A) e C), è fatto divieto di provvedere a nuove captazioni idriche.
4. Nei medesimi ecosistemi delle acque interne è fatto divieto di variazione della falda freatica, di drenaggio e bonifica.
5. Nelle zone *c* e *d* del Piano è consentito l'uso sostenibile delle risorse idriche, previo nulla osta dell'Ente, nel rispetto del Regolamento e di quanto previsto al successivo comma 4 in merito alle aree critiche e secondo le vigenti disposizioni normative. Sono altresì consentiti, previo nulla osta dell'Ente, le opere necessarie per la



realizzazione e la conduzioni degli impianti occorrenti per l'utilizzo delle risorse idriche. L'ente, per motivate ragioni di conservazione e valorizzazione di habitat di particolare interesse ecologico, vegetazionale e paesaggistico - ambientale può negare il predetto nulla osta.

6. Le aree in cui le portate idriche superficiali, in relazione alle forme di utilizzo in atto, risultano inferiori rispetto al Deflusso Minimo Vitale (DMV) di cui al successivo art. 26, o non soddisfano le verifiche di alterazione idrologica, sono definite "aree critiche". Allo stato la delimitazione provvisoria di suddette aree è rappresentata dai sottobacini a valle di derivazioni significative già in atto (dighe e traverse). La delimitazione definitiva di tali aree sarà effettuata entro il termine di dodici mesi dall'approvazione del Regolamento mediante la progressiva acquisizione dei registri di portata, delle verifiche dei rilasci e della conseguente alterazione idrologica a valle delle derivazioni idriche. In attesa della delimitazione definitiva di tali aree e della loro regolamentazione, qualunque richiesta di utilizzo di risorse idriche rientranti nell'attuale delimitazione dovrà essere approvata dall'Ente Parco a seguito della presentazione di appositi studi idraulico-idrologici. L'individuazione di tali aree è demandata al Piano Pluriennale e si armonizza con i corpi idrici a rischio, non a rischio, probabilmente a rischio individuati dalle Regioni.

7. Nelle aree critiche è effettuato un costante monitoraggio in collaborazione con il Reparto Carabinieri e le autorità competenti e vengono promossi interventi finalizzati al ripristino del DMV, nonché al miglioramento della qualità dell'acqua e al recupero degli ecosistemi originari.

8. In caso di sopravvenuti fattori che modifichino lo stato delle risorse idriche, quali l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma, i confini delle aree critiche possono essere rettificati o modificati dagli organi tecnici dell'Ente, sentita l'Autorità di Bacino territorialmente competente. Nelle aree definite critiche potrà essere eventualmente ridotta, con espresso provvedimento dell'Ente, la derivazione e la captazione di acque per uso irriguo e idroelettrico fino al ripristino del DMV.

9. Per l'intero territorio del Parco il rinnovo delle concessioni esistenti può essere assentito qualora non vengano a determinarsi situazioni di criticità negli equilibri naturali dei corsi d'acqua. Le concessioni dovranno comunque adeguarsi ai valori del DMV, come definiti secondo quanto stabilito dal successivo art. 26, co.1.

10. Fino alla definizione di specifici criteri, i nuovi prelievi di acque sotterranee, ivi compresa l'apertura di pozzi, è comunque vietata su tutto il territorio del Parco, fatta salva la necessità di fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idro-potabile dichiarate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

11. Le acque sotterranee profonde potranno essere impiegate a regime solo dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, che escludano danni ambientali e riduzione dell'apporto delle fonti di approvvigionamento idropotabile.

12. I criteri di cui al precedente comma sono definiti dalle Autorità di Bacino territorialmente competenti, congiuntamente con l'Ente.

13. Al fine di valutare al meglio il bilancio idrico delle risorse idriche e la loro migliore utilizzazione dovrà procedersi ad un monitoraggio delle utilizzazioni delle grandi e piccole dighe e traverse ricadenti nel Parco alla luce delle relative normative. Allo stesso modo, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle aree umide.

14. Specifiche prescrizioni potranno essere emanate per la salvaguardia delle aree umide e per la realizzazione di piccole centrali idroelettriche.

Art. 26 Deflusso Minimo Vitale

1. L'Ente Parco promuove accordi con gli enti gestori, i Bacini Imbriferi Montani, le Autorità di Bacino, i Settori Regionali di competenza e i Comuni, per la determinazione della minima quantità di rilascio necessaria alla salvaguardia degli equilibri dell'ecosistema, nonché per la individuazione degli interventi più opportuni per la riqualificazione ambientale dei territori in cui avvengono i prelievi ("obbligo ittogenico").

2. La verifica dell'alterazione idrologica conseguente ai rilasci di portata di cui al comma 1 dovrà avvenire progressivamente secondo criteri che prendano in considerazione il regime complessivo delle portate a monte ed a valle della derivazione idrica.



3. Il rilascio di portata non potrà comunque essere minore del valore minimo calcolato secondo i criteri di cui al precedente comma 1 o alla portata a monte della derivazione, se inferiore al valore minimo suddetto.

4. E' fatto obbligo del rilascio di una quantità d'acqua pari al doppio del valore del deflusso minimo vitale nel caso di captazioni idriche delle acque superficiali, esistenti o nuove (da autorizzare), conformemente a quanto previsto dal PTA vigente della Regione Abruzzo.

5. Per tratti di corsi d'acqua con particolari valori idromorfologici, biologici e paesaggistici, l'Ente valuta il rilascio del nulla osta relativo all'autorizzazione alla derivazione, attraverso studi specifici che il concessionario allegherà alla richiesta di derivazione.

6. Tutte le captazioni e derivazioni esistenti, in progetto o in fase di realizzazione o già assentite, che creano ostacolo alla risalita della fauna ittica, ad eccezione delle grandi dighe e delle traverse di altezza superiore a 15 metri, devono essere munite di idonee scale per pesci entro il termine di 18 mesi dall'approvazione del Regolamento. L'Ente, entro il termine di 12 mesi dall'approvazione del Regolamento, provvede a definire specifici criteri per la realizzazione delle scale per pesci.

Art. 27 Protezione delle acque da fenomeni di inquinamento da nitrati di origine agricola

1. Al fine di ridurre l'inquinamento delle acque superficiali e profonde causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola, l'esercizio delle pratiche agricole e zootecniche nel territorio del Parco è disciplinato dalle norme di seguito indicate.

2. Nelle zone *a* e *b* del Parco è vietata ogni aspersione di effluenti di allevamento sia palabili che non palabili o di fertilizzanti azotati.

3. Nelle zone *c* e *d* l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento sia palabili che non palabili può avvenire esclusivamente nel rispetto delle norme di riferimento.

4. Nelle stesse zone, l'utilizzo di fertilizzanti azotati può avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal titolo III – capo II e dall'art. 21 del presente Regolamento, nonché della legislazione vigente.

5. In relazione all'esistenza di fenomeni di inquinamento da nitrati di origine agricola, l'Ente procede all'individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola all'interno del territorio del Parco.

6. Per tali zone, l'Ente dispone l'adozione di specifici programmi d'azione volti alla riduzione dei fenomeni di inquinamento.

Art. 28 Difesa e di ricostituzione degli equilibri idraulici/idrogeologici

1. L'azione di difesa e di ricostituzione degli equilibri idraulici/idrogeologici può essere finalizzata:

a) a preservare e controllare condizioni, processi e dinamiche di evoluzione di contesti naturali interessati da fenomeni di erosione, movimento in massa, trasporto e deposito, anche con finalità scientifiche, didattiche e turistiche;

b) al censimento e controllo delle acque superficiali e profonde, con riferimenti ai prelievi idrici ed alle condizioni delle falde;

c) alla stabilizzazione delle aree franose e al controllo dei processi erosivi sui versanti in aree non antropizzate;

d) alla riduzione del rischio idraulico per gli elementi antropici ubicati all'interno delle fasce di pertinenza fluviale;

e) alla previsione, al controllo e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, con particolare riferimento alla protezione dei beni ambientali e paesaggistici, nonché alla sicurezza della viabilità di accesso, della sentieristica, delle strutture ricettive (campeggi, residences, ecc.) e dei punti di stazionamento dei visitatori;

f) alla prevenzione dei rischi idrogeologici, con riferimento alle aree antropizzate ed a supporto dell'azione delle Province, Comunità Montane e Comuni del Parco.

2. Con riferimento alle finalità di cui ai punti d), e) e f) del comma 1, saranno predisposti i piani di emergenza, anche a carattere speditivo, sulla base dell'interazione con le Province, le Comunità Montane ed i Comuni del Parco.



3. Con riferimento alle finalità di cui ai punti a), c), d), e) e f) del comma 1, le progettazioni e le realizzazioni degli interventi, non strutturali e strutturali, saranno sviluppate ed eseguite utilizzando metodologie d'indagine, di studio e di calcolo, nonché lavorazioni e tecnologie che, con riferimento alle finalità specifiche degli interventi, siano in grado di garantire la massima efficacia in termini di riduzione del rischio ed il minimo impatto sull'ambiente e il paesaggio. Nell'ottica indicata dovranno essere prioritariamente considerate, quando possibile, le tecniche d'ingegneria naturalistica.

4. Negli ecosistemi delle acque interne di cui Allegato C) è vietato lo sbarramento, rimodellamento e/o artificializzazione degli alvei e delle sponde e la realizzazione di tutte le nuove opere capaci di modificare lo stato dei luoghi, ad eccezione di quelle necessarie per la prevenzione del rischio idrogeologico, per la funzionalità del corso d'acqua oppure connesse alla sicurezza e alla incolumità pubblica previa autorizzazione.

5. Nei medesimi ecosistemi è vietata l'esecuzione dei lavori nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 giugno, salvo comprovati motivi di urgenza connessi alla sicurezza e alla pubblica incolumità, nonché il taglio della vegetazione ripariale nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 luglio.

6. All'interno delle paleofrane potenzialmente riattivabili sono vietati:

a) disboscamenti intensivi ed altre azioni che possano compromettere l'equilibrio idrogeologico e geomorfologico dei versanti;

b) sbancamenti, scavi e trincee di profondità di estensione tale da compromettere la stabilità idrogeologica dei versanti.

7. Nei depositi detritici di versante sono vietati:

a) il prelievo di materiali lapidei;

b) gli emungimenti e le captazioni di acqua, fatti salvi quelli necessari alla stabilizzazione dei versanti.

8. Per finalità di contrasto delle forme di erosione areale o lineare attive prodotte dall'azione delle acque superficiali, sono consentiti interventi di sistemazione idraulico-forestale attraverso opere di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento, nonché interventi di ingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti e delle sponde dei corsi d'acqua. Nel caso di forme quiescenti è vietato il disboscamento intensivo e qualsiasi altro intervento che possa alterare gli equilibri e favorire la ripresa dei fenomeni erosivi.

Art. 29 Manutenzione degli alvei, dei versanti e delle opere di difesa idrogeologica

1. Gli interventi di manutenzione degli alvei devono garantire il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali. A tal fine sono ammessi interventi di:

a) ripristino delle sezioni fluviali con rimozione di rifiuti solidi o di materiale di varia provenienza;

b) taglio di alberature presenti nel fondo e nelle sponde degli alvei pregiudizievoli al deflusso delle portate di piena, solo nel caso di rischio per le popolazioni;

c) difesa delle pile e delle spalle dei ponti dai fenomeni di scalzamento e di aggiramento della struttura;

d) rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione;

e) rimozione dei depositi di materiali vari che costituiscono ostruzione nelle opere minori di attraversamento stradale (ponticelli, ecc) e nei tratti di alveo canalizzati che attraversano insediamenti.

2. Negli interventi di gestione delle fasce di vegetazione e dei filari arborei ed arbustivi ripariali vanno osservati i periodi di rispetto per la fenologia dell'avifauna. E' in ogni caso vietato eliminare le fasce tampone ed effettuare i lavori di taglio della vegetazione ripariale durante il periodo 1° marzo - 15 luglio.

3. Gli interventi ammessi per la manutenzione dei versanti sono:

a) ripristino e realizzazione di nuove reti di drenaggio superficiale;

b) consolidamento con interventi di ingegneria naturalistica di versanti in erosione;

c) disaggancio di massi;

d) rimboschimenti;

e) opere di sostegno.

4. Gli interventi ammessi per la manutenzione delle opere di difesa idraulica sono:

a) ripristino di difese spondali;



b) ripristino o consolidamento di briglie o soglie e altri manufatti dissestati da effetti di scalzamento delle fondazioni a valle, da aggiramento o da erosione;

c) ripristino o consolidamento di opere di contenimento dei fenomeni di instabilità dei versanti;

d) manutenzione degli argini e delle opere accessorie, consistente nel taglio della vegetazione sulle scarpate, riprofilatura degli scoscendimenti prospicienti l'opera, ricarica delle sommità arginali e ripristino di paramenti danneggiati.

5. Tutti gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere realizzati in modo da garantire il miglior inserimento nel contesto ambientale, la tutela delle comunità biotiche presenti, nonché l'utilizzo delle più appropriate tecniche di rinaturazione, con particolare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

6. La manutenzione e il ripristino, anche parziale, delle opere di difesa idraulica devono garantire il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle, con particolare riferimento alla fauna ittica.

7. L'Ente Parco promuove ed incentiva attività finalizzate a mantenere la continuità fluviale mediante l'eliminazione degli elementi d'interruzione (briglie, soglie, ecc.) e la realizzazione di passaggi per la fauna ittica, a mantenere la diversità spondale e golenale, a favorire una maggiore disponibilità di sedimenti, a realizzare interventi di rinaturalizzazione delle sponde e di mantenimento e rinaturalizzazione dei canneti.

CAPO V – RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Art. 30 Recupero ambientale di siti degradati

1. L'Ente Parco promuove, anche attraverso sostegni economici, interventi di monitoraggio, di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discariche di rifiuti urbani ed inerti e di altro materiale inquinante.

2. La bonifica delle discariche esistenti sul territorio del Parco ai fini del ripristino ambientale è soggetta ad autorizzazione dell'Ente.

3. Nella richiesta di autorizzazione, di cui al comma precedente, devono essere indicati gli interventi di bonifica e di risanamento ambientale del sito interessato, che dovranno essere finalizzati alla creazione di un ambiente sufficientemente idoneo allo sviluppo vegetativo, nonché le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

4. L'Ente promuove altresì in tutto il territorio del Parco, e in particolare nelle zone a e nelle zone b, la progressiva eliminazione delle fonti di inquinamento esistenti, tramite interventi specifici ed azioni di disinquinamento, risanamento e recupero delle aree.

5. Per i casi più gravi in cui lo stato del luogo e le attività pregresse hanno nel tempo creato un significativo squilibrio del contesto ambientale e sociale, l'Ente Parco può provvedere ad attivare le procedure vigenti in materia di bonifica e di ripristino dei siti compromessi. Laddove si tratti di aree e immobili appartenenti a soggetti privati, l'Ente Parco può richiedere ai proprietari del sito di ripristinare, entro un periodo di tempo predeterminato, lo stato ambientale dei luoghi. In caso di inadempienza, l'Ente Parco, previo accordo con il Comune, si sostituisce nelle attività di bonifica e di ripristino del sito provvedendo successivamente al recupero delle somme spese. Il proprietario del sito non responsabile dell'inquinamento, è tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'Ente Parco nei limiti del valore di mercato del sito determinatosi a seguito dell'esecuzione degli interventi.

6. Se l'intervento di bonifica riguarda il ripristino ambientale di siti inquinati, si adottano i criteri per la messa in sicurezza permanente, definiti dal Decreto Legislativo 22/97 e s.m.i.

Art. 31 Riqualificazione dei detrattori ambientali

1. L'Ente Parco promuove il recupero e la riqualificazione dei detrattori ambientali (elettrodotti, sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, altri impianti a rete, opere di captazione, cave e discariche in



disuso), nonché di altri detrattori (microdiscariche di inerti e di rifiuti, materiale di risulta, aree di degrado, manufatti ed edifici fatiscenti, linee e cabine elettriche dismesse, opere di difesa idraulica, ecc.) esistenti all'interno del territorio del parco.

2. A tal fine L'Ente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti gestori di opere e manufatti e può concedere, anche di concerto con altri enti, contributi in conto capitale dietro presentazione di uno specifico progetto di riqualificazione dell'area interessata, volto a conseguire la migliore integrazione percettiva ed ecologica del manufatto da riqualificare nel contesto nel quale è collocato.

CAPO VI - VALORI GEOLOGICI E RECUPERO AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI

Art. 32 Asportazione di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili

1. In zona *a* è consentito il solo monitoraggio per fini scientifici delle risorse geologiche, previa autorizzazione di cui all'art. 10.

2. Nelle zone *b*, *c* e *d* del Parco è consentito l'utilizzo, il prelievo anche con l'esecuzione di sondaggi, il saggio di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili, unicamente a scopi scientifici, previa autorizzazione dell'Ente.

3. Gli studi, le tesi, le relazioni, ecc. compilate utilizzando il materiale prelevato nel Parco, dovranno essere rimesse gratuitamente in copia all'Ente per la sua dotazione d'archivio o di biblioteca.

4. E' consentito, secondo quanto disposto dai successivi articoli, il reperimento e l'uso di materiale lapideo proveniente da:

- a) tagli stradali, frane e smottamenti insistenti su strade, messa in sicurezza di scarpate stradali;
- b) massi erratici;
- c) opere e rimozione dei detrattori ambientali;
- d) riutilizzo di materiale proveniente da costruzioni esistenti, con esclusione di demolizioni di edifici o manufatti di interesse storico anche solo documentale;
- e) interventi antropici finalizzati alla realizzazione di abitazioni, infrastrutture, servizi ecc.

5. Tale materiale lapideo può essere utilizzato per il recupero, il mantenimento e la riqualificazione del patrimonio storico-edilizio dei comuni del Parco e per la promozione dell'artigianato operante nel settore della pietra.

6. E' comunque consentita l'estrazione dal proprio fondo di materiali da destinarsi esclusivamente alla propria abitazione situata sullo stesso fondo e ad opere di sistemazione del medesimo.

Art. 33 Procedure per l'asportazione di campioni di rocce e minerali

1. La raccolta di rocce e di minerali, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo, deve essere fatta manualmente ed in superficie.

2. I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui è stata emessa l'autorizzazione al prelievo. In particolare è vietata la loro vendita o cessione ancorché gratuita o per scambio.

3. I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dal titolo VI – capo III, fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere il risarcimento del danno.

4. Ad ogni prelievo i campioni raccolti dovranno essere limitati al numero autorizzato. Si prevede che per ogni campione raccolto venga consegnato all'Ente lo stesso esemplare corredato da una scheda contenente tutti i dati relativi alla raccolta e classificazione.

Art. 34 Procedure per il reperimento, la lavorazione e il riutilizzo del materiale lapideo

1. La lavorazione del materiale lapideo è finalizzata alla realizzazione dei seguenti manufatti che richiamano le tipologie proprie dei centri storici dei comuni del Parco:



- a) blocchi di pietra sagomati per costruzione, rifiniti con tecniche artigianali;
- b) soglie, gradini, piedritti e imbotti per finestre;
- c) portali, archi, colonne, supporti e architravi;
- d) pietre per pavimentazioni per esterni di dimensioni e forme varie (lastre, ciottolame, cubetti ecc.);
- e) manufatti per arredo abitativo e urbano.

2. I manufatti derivanti dal reperimento e lavorazione del materiale lapideo sono utilizzati esclusivamente nei comuni del Parco per il recupero dei centri storici, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione di opere di interesse pubblico.

3. E' consentito esclusivamente il reperimento di materiali non connessi ad un contesto paesaggistico, storico, paleontologico e geomorfologico di pregio.

4. Le attività di reperimento devono essere eseguite in modo da non alterare le bellezze naturali, nonché gli aspetti e i fenomeni geomorfologici stabilizzati del territorio

5. Le attività per l'individuazione e il reperimento del materiale lapideo sono svolte assicurando:

- a) la salvaguardia del manto erboso, della flora e della fauna;
- b) il divieto dell'uso di mezzi esplosivi e fiamme libere;
- c) il contenimento dei rumori;
- d) il divieto di apertura di nuove piste.

6. I soggetti autorizzati al prelievo del materiale lapideo, nella fase di trasporto, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) i mezzi utilizzati devono essere idonei e adeguati al quantitativo da trasportare e alla tipologia della rete viaria e dell'ambiente;
- b) i mezzi autorizzati devono esporre sul parabrezza, in modo ben visibile, copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

Art. 35 Soggetti abilitati alla richiesta di autorizzazione

1. I soggetti abilitati alla richiesta di autorizzazione per il reperimento e lavorazione del materiale lapideo sono le Cooperative, Società, Imprese, la cui maggioranza dei soci sia residente nei comuni del Parco, Imprese individuali, Artigiani e Titolari di Concessioni edilizie, con sede nei comuni del Parco e le Cooperative, Società, Imprese anche individuali, Artigiani e Professionisti anche non residenti, esclusivamente per la realizzazione di progetti ricadenti nel territorio del Parco.

2. I soggetti richiedenti assicurano che la lavorazione e il riutilizzo del materiale lapideo vengano effettuati nel territorio dei comuni del Parco.

3. In caso di concorrenza, il requisito della residenza nel territorio del Parco e nei comuni del Parco costituisce titolo di preferenza al fine della concessione dell'autorizzazione.

Art. 36 Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. La richiesta di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di reperimento e lavorazione del materiale lapideo deve essere inoltrata all'Ente Parco, e deve contenere:

- a) gli estremi del soggetto richiedente e di altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nel processo di reperimento, lavorazione e riutilizzo;
- b) l'oggetto della richiesta, le località interessate dal prelievo, dallo stoccaggio ed eventualmente il luogo di utilizzo del materiale;
- c) l'individuazione puntuale del sito su cartografia alla scala 1:25.000 e 1:10.000;
- d) una relazione tecnica illustrativa dell'intervento, completa di descrizione dell'oggetto (caratterizzazione geomorfologica del materiale lapideo oggetto della richiesta di prelievo) dell'intervento, modalità e tecniche di prelievo attivate, tipologia dei mezzi meccanici utilizzati e dei sistemi di trasporto;
- e) i tempi previsti;
- f) la documentazione fotografica, a colori, che dia conto della consistenza dell'intervento ed elaborazione grafica che dia conto della successiva fase di recupero del sito interessato.



2. Le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco hanno una durata limitata ed è stabilita dall'Ente Parco stesso in relazione alla quantità di materiale lapideo da reperire e alla tecnica di reperimento.

3. Nei casi in cui il materiale lapideo derivi da tagli stradali e bonifiche, effettuati da Enti pubblici e privati, la durata dell'autorizzazione non deve superare l'arco temporale di svolgimento di ogni lavoro.

4. Il richiedente ha diritto al prelievo gratuito sia relativamente alla quantità che alla qualità del materiale lapideo derivanti da tali opere.

5. Il rilascio di ogni autorizzazione è subordinato al versamento, a titolo di deposito cauzionale, di una somma che l'Ente Parco stabilisce in relazione all'entità del materiale lapideo da reperire, o alla presentazione di una adeguata polizza fideiussoria a garanzia del versamento della somma per l'eventuale ripristino del sito deteriorato.

6. Nei progetti da realizzarsi nel territorio del Parco che prevedono l'utilizzo di materiale lapideo, il Progettista deve indicare il luogo e le modalità di reperimento dello stesso secondo quanto previsto nel presente Regolamento, per poter conseguire l'autorizzazione contestualmente al parere sull'opera da realizzare.

Art. 37 Tutela dei valori geologici e recupero degli impianti estrattivi e minerari

1. L'Ente tutela i siti di interesse geologico presenti nel territorio del Parco. Promuove interventi di recupero e valorizzazione delle singolarità geologiche anche dettando specifiche prescrizioni nei provvedimenti abilitativi di propria competenza. L'Ente istituisce un Registro dei geositi promuovendo la loro protezione e conoscenza attraverso forme di collaborazione anche finanziaria con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, con enti, istituti di ricerca ed associazioni.

2. L'Ente persegue l'obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco. A tale scopo adotta misure per il monitoraggio ed il recupero degli impianti esistenti attraverso la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione di specifici Piani di coltivazione, dismissione e recupero, secondo la disciplina di cui al successivo articolo.

Art. 38 Piani di coltivazione, dismissione e recupero degli impianti estrattivi e minerari

1. Il presente articolo disciplina la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate ed in particolare la procedura di autorizzazione di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero (di seguito "piano di recupero").

2. Per gli impianti estrattivi e minerari in esercizio e regolarmente autorizzati all'interno del Parco l'esercente ha l'obbligo di presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, uno studio preliminare per la dismissione ed il recupero ambientale dell'impianto.

3. L'Ente esamina lo studio preliminare di cui al comma precedente, procede alla verifica dello stato dei luoghi e formula eventuali richieste di integrazione tecnico-scientifica e documentale da produrre entro il termine di 30 giorni, estendibile a 60 giorni in relazione a specifiche esigenze di approfondimento tecnico-scientifico.

4. Sulla base della documentazione presentata, l'Ente identifica, previa consultazione del proponente, gli obiettivi specifici da perseguire nel recupero degli impianti e, nella propria determinazione, detta eventuali prescrizioni ed indirizzi per la redazione del piano di recupero.

5. Tra gli obiettivi specifici perseguiti nel recupero rientrano:

a) scopi naturalistici, quali la realizzazione di interventi per la nidificazione di specie di interesse conservazionistico;

b) scopi scientifici ed educativi, quale l'approntamento di luoghi adatti allo studio ed alla osservazione geologica o paleontologica;

c) scopi fruitivi, ricreativi e museali, quali l'approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all'utilizzo monumentale delle pietre della cava.

6. A partire dalla notifica da parte dell'Ente della determinazione degli obiettivi specifici e delle eventuali prescrizioni e indirizzi per la redazione del piano di recupero, il soggetto proponente deve presentare entro 60



giorni la proposta di piano di recupero. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, l'Ente esprime il proprio parere.

7. Il piano di recupero non può essere approvato se non assistito da adeguate garanzie tecniche, finanziarie e gestionali e deve comprendere il computo metrico-estimativo delle opere e la fideiussione a copertura dei costi d'intervento.

8. In caso di parere negativo sulla proposta di piano di recupero o di mancato rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, l'Ente dispone l'immediata sospensione delle attività di coltivazione ancora in essere ed invita contestualmente il proponente del piano di recupero a completare il piano stesso secondo precise indicazioni o nel rispetto delle scadenze eventualmente disattese.

9. Disposizioni analoghe a quelle del comma precedente sono assunte dall'Ente nel caso di mancato rispetto da parte dell'esercente dell'impianto (o, in sua assenza, del suo proprietario) di quanto previsto nel piano approvato, incluse le eventuali prescrizioni aggiuntive formulate dall'Ente nel rilascio del parere conclusivo.

10. In caso di mancata esecuzione degli interventi di recupero previsti dal piano di recupero approvato e trascorsi 6 mesi dal termine ultimo per la loro esecuzione, l'Ente agisce in danno rivalendosi sulle garanzie rilasciate dall'esercente o proprietario dell'impianto estrattivo ai sensi del precedente comma 7.

11. Nel caso di impianti esistenti non più in esercizio e qualora non sia realizzato l'intervento di recupero ambientale previsto al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'esercente ha gli obblighi di cui al precedente comma 2, nonché quelli di realizzazione degli interventi approvati. Qualora la figura dell'esercente dell'impianto sia assente, gli obblighi di cui ai commi precedenti sono assunti dall'autorità concedente, ai sensi della legislazione vigente.

12. L'Ente può autorizzare, negli impianti esistenti, prelievi straordinari in deroga al divieto generale e ai piani di recupero approvati, finalizzati all'utilizzo delle pietre di cava a scopi di restauro di manufatti di interesse storico-paesistico interni al Parco o per il restauro di immobili od aree vincolate (ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i.), anche esterne al Parco, per i quali l'uso originario di materiale lapideo locale sia attestato o documentato dalla competente Soprintendenza.

Art. 39 Intesa di programma e incentivi al recupero

1. Al fine di promuovere e facilitare il recupero ambientale e funzionale degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco, l'Ente promuove una intesa di programma con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

2. L'intesa ha lo scopo di coordinare e chiarire gli aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata, di garantire la integrazione delle garanzie fideiussore pregresse con quelle necessarie alle attività di recupero disciplinate dal presente Regolamento, di assicurare la previsione di specifici incentivi finanziari per il recupero ambientale delle aree estrattive del Parco.

CAPO VII - USI CIVICI

Art. 40 Usi civici

1. Sono fatti salvi i diritti di uso civico, in quanto diritti "conformati" dal vincolo ambientale, purché esercitati secondo le linee guida del presente Regolamento, oppure secondo quanto stabilito nelle intese tra Ente Parco e Amministrazioni competenti, di cui all'art. 4, co. 5 della Normativa di Attuazione del Piano per il Parco, volte a favorire il perseguimento di scopi di conservazione e valorizzazione ambientale tramite l'esercizio dei diritti reali e degli usi civici delle collettività locali, anche tramite indennizzi e trasferimento dei diritti stessi su altri terreni.

2. Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono.



3. Per la disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici si rinvia a quanto espressamente previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Eventuali diritti esclusivi di caccia o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente Parco. Non sono riconosciuti gli usi di caccia introdotti successivamente alla pubblicazione della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e in ogni caso quelli non contemplati dagli statuti dei soggetti gestori di tali usi e dai regolamenti originari di gestione degli stessi, nonché quelli non riconducibili ad usi e consuetudini locali.

4. È fatto obbligo agli Enti locali di comunicare all'Ente Parco entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'esistenza delle aree destinate ad usi civici.

5. Le limitazioni all'esercizio dei diritti di cui al comma 1, derivanti dall'applicazione del Piano e del Regolamento del Parco, possono essere indennizzate sulla base del danno economico provocato agli utenti dalle limitazioni stesse, con atti del Consiglio Direttivo dell'Ente o con le procedure previste da disciplinari specifici riferiti alle singole attività.

CAPO VIII - TRASPORTO D'ARMI ED OGGETTI ALLE STESSE ASSIMILATI, DI ESPLOSIVI E DI MEZZI DI CATTURA

Art. 41 Privati: definizione

1. Non sono considerati privati, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, nonché i dirigenti e funzionari autorizzati *ex lege* al porto di armi, nei limiti di cui alle relative previsioni di norma, che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;

b) gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza e che sono autorizzati a portare anche fuori dal servizio le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986;

c) gli appartenenti ai servizi di informazione e di sicurezza dello Stato di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 124, che portano per esigenze di servizio armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

2. Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano "privati" ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art.11 della Legge quadro ed ai fini dell'applicazione del Regolamento.

Art. 42 Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga

1. Ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n.773, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del Parco.

2. Al personale appartenente alle Forze di Polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito delle personalità dello Stato medesimo e che sia autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco

3. Agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione inter-frontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del Parco.



4. Al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del Parco.

5. Alle guardie particolari giurate dipendenti dagli Istituti di vigilanza privata è consentito il porto e il trasporto delle armi a loro autorizzate, esclusivamente nell'ambito del servizio d'istituto, nel solo orario di lavoro e dei percorsi di servizio.

Art. 43 Medici veterinari: deroga

1. I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

Art. 44 Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del Parco, da parte dei privati, di armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura della fauna selvatica e ittica

1. L'introduzione nel territorio del Parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e dei mezzi di cattura, è consentito a coloro che sono autorizzati dall'Ente Parco al prelievo selettivo del cinghiale, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo secondo le modalità previste dall'Ente stesso.

2. Possono altresì trasportare armi da caccia nel territorio del Parco, durante il periodo coincidente con la stagione venatoria, i cacciatori:

a) residenti nel territorio del Parco, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere durante i trasferimenti tra la propria località di residenza e il luogo in cui viene praticata l'attività venatoria autorizzata;

b) dimoranti nel territorio del Parco non residenti, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere durante i trasferimenti tra la località di dimora e il luogo in cui viene praticata l'attività venatoria autorizzata, purché la detenzione delle armi trasportate sia stata regolarmente denunciata all'Ufficio di P.S. o al locale Comando dei Carabinieri (art. 38 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e art. 58 Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635);

c) non residenti nel territorio del Parco, lungo le seguenti strade o tratti stradali indicati nell'Allegato M);

3. Si considerano tratti stradali che è necessario percorrere ai sensi del presente Regolamento quelli che individuano il percorso più breve tra la località di residenza/dimora e la località da raggiungere, con esclusione, ove esista un'alternativa su strade statali, regionali e provinciali, delle strade comunali.

4. Le armi trasportate ai sensi del presente disciplinare devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e collocate in una sede dell'automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni.

5. Qualunque itinerario totalmente o parzialmente diverso da quello indicato nel presente articolo deve essere previamente autorizzato dall'Ente Parco.

6. E' vietato trasportare le armi, ancorché scariche ed in custodia, e le munizioni da caccia, a tutti coloro che percorrono a piedi o che attraversano a piedi l'area del Parco.

7. Senza giustificato motivo è vietata la detenzione all'aperto (con esclusione del trasporto nell'automezzo lungo le strade di cui al comma 4 per recarsi ad esercitare la pesca nei periodi e località consentite) di canne da pesca, lenze, bilance, reti e qualsiasi altro strumento destinato alla cattura di fauna ittica nella zona Parco ove la pesca è vietata, nonché di sostanze venefiche, stordenti o asfissianti, ivi compreso l'ipoclorito di sodio.

Art. 45 Divieto di trasporto di armi nel periodo di divieto generale di caccia

1. E' vietato trasportare le armi, ancorché scariche ed in custodia, e le munizioni da caccia, a tutti i privati che percorrono o che attraversano l'area del Parco con qualsiasi mezzo di trasporto (auto/moto/altro) o a piedi nel periodo di divieto generale di caccia senza giustificato motivo.

Art. 46 Introduzione di mezzi di cattura faunistica



1. Possono introdurre mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco:

- a) i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto dell'Ente Parco o da esso autorizzati, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nel programma di ricerca;
- b) gli operatori autorizzati dall'Ente Parco al prelievo selettivo del cinghiale tramite trappolamento, limitatamente alle unità di cattura registrate dall'Ente stesso;
- c) i pescatori titolari di regolare licenza di pesca, limitatamente ai mezzi di cattura da pesca legalmente consentiti, e limitatamente ai laghi e ai corsi d'acqua in cui la pesca è consentita dalle vigenti normative e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 47 Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti e per alcuni strumenti non inclusi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, fra quelli da punta e da taglio atti a recare offesa alla persona

1. Non è consentito, senza autorizzazione preventiva rilasciata dall'Ente Parco, il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma 2), l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, all'esterno dell'area indicata all'Allegato N) al Regolamento. La richiesta di autorizzazione deve pervenire all'Ente Parco non meno di 20 giorni prima della data prevista per l'evento ad eccezione dei fuochi d'artificio regolarmente autorizzati dall'Autorità di P.S.

2. E' consentita nel territorio del Parco la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, quali artifici luminosi per l'individuazione di dispersi il soccorso in ambiente montano od in attività di protezione civile.

3. Senza giustificato motivo non possono essere introdotti e portati al seguito all'aperto all'interno del perimetro del Parco, all'esterno dei percorsi indicati nell'allegata cartografia:

- a) archi e balestre;
- b) bastoni muniti di lama, con apice tagliente o/o con puntale acuminato oltre i 4 cm;
- c) dardi non sportivi con lame;
- d) visori notturni;
- e) silenziatori;
- f) puntatori laser per armi e mirini telescopici;
- g) apparecchi di radiolocalizzazione per radiocollari, non autorizzati dall'Ente Parco per fini scientifici.

Art. 48 Disposizione transitoria per i residenti e dimoranti nel territorio del Parco

1. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei confronti dei residenti e non residenti nel Parco che detengono, da data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati, o gli esplosivi in locali esterni all'area indicata nell'allegata cartografia di cui abbiano la disponibilità.

Art. 49 Autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91, per particolari esigenze diverse da quelle previste dai precedenti articoli, su formale richiesta dei singoli privati che ne dimostrino l'effettiva necessità, l'Ente Parco può rilasciare autorizzazioni all'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di cattura nel territorio del Parco.

2. Per le finalità relative all'attività venatoria, le autorizzazioni avranno validità quinquennale al permanere dei requisiti di Legge e dei dati forniti invariati, e dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.



TITOLO III

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMPATIBILI

CAPO I - ATTIVITÀ ZOOTECNICHE

Art. 50 Definizione di pascolo

1. È considerata pascolo qualunque prateria, anche parzialmente cespugliata o arborata, adibita al pascolamento.

2. Per uso del pascolo s'intende l'utilizzazione di praterie per l'alimentazione del bestiame domestico, secondo le modalità individuate nel presente Regolamento.

3. Per uso stanziale del pascolo s'intende lo sfruttamento di pascoli ricadenti nello stesso comune di residenza dell'azienda, mentre per uso transumante del pascolo s'intende lo sfruttamento di pascoli ricadenti in un Comune diverso da quello di residenza dell'azienda.

4. Nel territorio del Parco, fermo restando quanto stabilito dagli articoli seguenti, è ammesso il pascolo transumante compatibilmente con le disponibilità di territori pascolivi.

Art. 51 Divieti

1. Nell'utilizzo dei pascoli all'interno del territorio del Parco è vietato:

a) il pascolo vagante o brado, fatto salvo l'esercizio del medesimo in terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati, fermo restando il divieto dell'utilizzo di filo spinato;

b) la conversione della superficie a pascolo ad altri usi, ad eccezione di quanto diversamente stabilito dal titolo abilitativo eventualmente previsto;

c) le lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso ed alla gestione dello sgrondo delle acque, conformemente a quanto stabilito dal titolo abilitativo eventualmente previsto;

d) il pascolo in bosco nei casi previsti dall'art. 61;

e) danneggiare o rendere inservibili le opere e le risorse naturali esistenti nei pascoli e funzionali all'esercizio del pascolamento degli animali, come i punti di abbeveraggio del bestiame, le cisterne, i laghetti.

2. Agli allevatori autorizzati all'esercizio del pascolo non è consentito:

a) l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno cinque anni dal verificarsi dell'evento;

b) l'uso di grotte in aree pascolive, se non già utilizzate, e previo rilascio di specifica autorizzazione;

c) introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito;

d) introdurre gli animali fidati in località diverse da quella concessa;

e) eseguire il miglioramento dei pascoli con specie alloctone;

f) sconfinare in comparti pascolivi diversi da quelli autorizzati;

g) l'utilizzo di strutture per l'accumulo dell'acqua, se non corredate da idonee rampe di ingresso e di uscita, al fine di evitare caduta e intrappolamento di specie animali selvatiche.

Art. 52 Disciplina dello svolgimento del pascolo

1. Il pascolo nella zona *a* è consentito ai soli appartenenti alle collettività locali titolari di diritti reali e di usi civici, e per il solo esercizio di questi ultimi diritti, secondo quanto disciplinato dall'art. 56.

2. Il pascolo nelle zone *b*, *c* e *d* è consentito, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capo, quale strumento di protezione e conservazione dei valori naturali e seminaturali presenti nel territorio del Parco.

3. I preesistenti diritti reali e di uso civico delle collettività locali sono esercitati in accordo con il presente Regolamento e con i regolamenti emanati dai gestori dei pascoli stessi (Amministrazioni Comunali e/o ADUC).



4. L'utilizzo del pascolo è consentito nel rispetto dei limiti relativi al carico di bestiame, in relazione alla produttività delle praterie, ed ai tempi di monticazione, in relazione alla fenologia delle erbe funzione della quota.

5. L'Ente si riserva di fissare prescrizioni specifiche, anche modificando i carichi di bestiame e i tempi di monticazione, di cui agli articoli successivi, per specifiche esigenze di conservazione.

Art. 53 Unità di carico e carichi massimi di bestiame

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto). La conversione numero capi/UBA avviene mediante i seguenti criteri:

- a) bovino - equino adulto di età superiore ai due anni = 1 UBA;
- b) manzo o giovenca da 6 mesi ai due anni di età = 0,6 UBA;
- c) manzo o giovenca di meno di 6 mesi di età = 0,4 UBA;
- d) ovini, caprini e suini = 0,15 UBA.

2. Il carico massimo di bestiame per ciascuna area destinata al pascolo deve tener conto dello stato del cotico erboso pascolivo e non può essere superiore a 0,80 UBA per ettaro per stagione pascoliva (riferimento ai tempi di monticazione).

3. Il carico effettivo deve tener conto soltanto delle superfici caratterizzate da vegetazione erbacea e va calcolato sulla base della tipologia di prateria, facendo la tara di eventuali aree caratterizzate da vegetazione arbustiva (Allegato O).

Art. 54 Gestione dei pascoli

1. I proprietari o gestori dei pascoli sono tenuti a mantenerli in buono stato attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che ne garantiscano la folta e costante copertura erbosa, tale da assicurare, per l'intera stagione pascoliva, il nutrimento degli animali fino al carico massimo ammissibile.

2. Nelle opere di manutenzione ordinaria del pascolo, di cui al comma precedente, sono compresi lo sfalcio della superficie pascoliva assegnata e non utilizzata e l'eliminazione degli arbusti isolati in essa presenti, onde prevenire la colonizzazione del pascolo da parte degli arbusti stessi, nonché tutti gli accorgimenti atti ad evitare o contenere processi di erosione superficiale e profonda delle acque, assicurando il perfetto smaltimento delle medesime.

3. La gestione dei nuclei di bosco e di arbusteti all'interno del pascolo, finalizzata all'incremento della superficie disponibile per il pascolo, avviene secondo la normativa forestale vigente.

4. I Regolamenti d'uso degli Enti proprietari o gestori dei pascoli disciplinanti le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione secondo i criteri di gestione sostenibile, di cui ai commi precedenti, formano parte integrante del presente Regolamento.

5. In virtù della grande variabilità del territorio del Parco, i Regolamenti di cui al comma precedente, preferibilmente redatti secondo le "Linee Guida per la disciplina delle attività di pascolo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga"¹ possono prevedere piccole variazioni, concordate con l'Ente Parco, delle disposizioni di quote e tempi di monticazione contenute nel presente Regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 2, co. 3, let. b) e co. 4 della L. 168/2017 l'utilizzo del demanio civico pascolivo è riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione degli enti esponenziali delle collettività titolari, allo scopo di garantire, ai sensi dell'art. 11 della L. 394/91 e s.m.i., il perseguimento delle finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del paese di cui all'articolo 1 della medesima legge, nonché il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie del parco, valorizzando gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

7. L'Ente Parco coopera fattivamente con i proprietari, pubblici e privati, dei pascoli ricadenti nel suo territorio. A questo fine, fornisce agli stessi tutta l'assistenza e il supporto necessari e stipula accordi con i

¹ Deliberazione del Consiglio Direttivo N. 24/15 del 6/5/2015
(<http://www.lifeparterie.it/pdf/LINEE.GUIDA.gestionePascoli2015.pdf>)



medesimi anche al fine di partecipare a programmi nazionali, regionali e comunitari che prevedano finanziamenti ed incentivi per il miglioramento, la cura e la gestione funzionale dei pascoli.

Art. 55 Norme comportamentali in zootecnia

1. Gli allevatori fidatari e/o gli utilizzatori di stazzi o ricoveri devono rispettare le seguenti norme comportamentali:

a) durante l'esercizio del pascolo il proprietario o il custode del bestiame devono sempre vigilare su questi, salvo che il terreno sia provvisto di adeguate recinzioni;

b) Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente. Comuni e ADUC individuano criteri per stabilire il numero massimo di capi affidabile a ciascun custode, anche sulla base delle caratteristiche del territorio (morfologia, ecc.);

c) le medesime Amministrazioni possono stabilire forme di autocontrollo, ponendo a carico degli allevatori l'onere di individuare forme di guardiania o altri sistemi di controllo che siano idonei ad evitare lo sconfinamento e a proteggere gli animali;

d) le stesse Amministrazioni possono inoltre chiedere la sostituzione del custode di una mandria, nel caso in cui questo si riveli inadempiente o inadeguato alla custodia;

e) il proprietario o il custode e tutti gli utilizzatori di stazzi e/o ricoveri devono provvedere a tenere pulita l'area circostante da ogni genere di rifiuto;

f) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento;

g) i fidatari devono esercitare una vigilante sorveglianza attiva per la prevenzione e la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato agli stessi;

h) nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati strade e/o viottoli di campagna;

i) sui pascoli e negli stazzi temporanei le recinzioni e le tendostrutture devono essere mobili, secondo quanto stabilito dal successivo art. 59.

2. I gestori dei pascoli, quando se ne ravvisi la necessità per esigenze di tutela della biodiversità e della produttività, provvederanno ad eseguire i seguenti interventi:

a) il taglio, prima della fioritura, delle specie in disequilibrio e l'estirpazione delle specie alloctone che minacciano la biodiversità o la produttività del pascolo;

b) la leggera erpicatura del suolo, nelle aree pianeggianti, da effettuarsi sempre in autunno;

c) la semina di buone piante foraggere i cui semi siano stati raccolti nelle adiacenze delle aree da riequilibrare, oppure prodotti tramite semina di semi autoctoni coltivati in apposite aree;

d) la realizzazione di punti di abbeverata o pozzi, con caratteristiche individuate caso per caso, tale da evitare la concentrazione del bestiame intorno a pochi punti di abbeverata con conseguente eccessivo calpestamento del pascolo. Ogni pozza, così come ogni laghetto di altitudine naturale, va completata con i rifugi invernali per la batracofauna, i quali devono essere costruiti secondo le indicazioni contenute sul sito web dell'Ente;

e) altre azioni ritenute utili a seconda dei casi.

Art. 56 Periodi di monticazione differenziati per quote altimetriche

1. I periodi e le quote di monticazione sono stabiliti in funzione della fenologia delle erbe e sono individuati come segue:

a) quote inferiori ai 1000 m.: da 15 aprile a 30 novembre;

b) quote comprese tra i 1000 m. ed i 1600 m.: da 15 maggio a 31 ottobre;

c) quote comprese tra i 1600 m. ed i 2100 m.: da 1 giugno a 15 ottobre;

d) quote superiori ai 2100 m in zona a: non si pascola (praterie primarie con produttività trascurabile ed habitat estremamente delicati e meritevoli di tutela), salvo nelle aree in prossimità di punti di abbeverata del bestiame già esistenti e tradizionalmente utilizzati dagli allevatori. Tali aree sono individuate dalle amministrazioni locali nei rispettivi regolamenti sull'attività di pascolo.



2. I limiti temporali e di quota di cui al co. 1 sono tassativi per gli allevatori transumanti, salvo quanto previsto al successivo co. 4.

3. Gli allevatori stanziali, i quali hanno le strutture invernali per il ricovero degli animali a quote di monticazione, possono derogare saltuariamente a tali tempi e quote facendo uscire gli animali al pascolo (per integrare la dieta invernale a base di fieno, orzo, granturco, ecc.) a condizione che il meteo sia favorevole, ci sia disponibilità di erba con altezza maggiore di 10 cm, non ci sia copertura nevosa e vengano rispettate comunque tutte le norme relative al benessere animale; per l'esercizio di tale attività gli Enti gestori possono applicare, quale buona pratica, quanto previsto nel successivo co. 5.

4. Eventuali variazioni ai tempi di monticazione e demonticazione come stabiliti ai commi precedenti devono essere autorizzate dall'Ente Parco, dietro istanza dei proprietari o gestori dei pascoli. Tali deroghe possono essere concesse nella misura massima di n. 7-10 giorni e soltanto se l'erba ha altezza maggiore o uguale a 15 cm.

5. Gli enti gestori o i proprietari possono individuare, anche avvalendosi delle forme di assistenza e supporto di cui all'art. 54, co. 7, eventuali aree situate nelle immediate prossimità degli stazionamenti invernali delle greggi e delle mandrie da destinare al pascolo invernale. Tali pascoli possono essere utilizzati alle seguenti condizioni:

a) non devono essere pascolati in estate;

b) devono essere utilizzati esclusivamente quando il tempo meteorologico lo consente, nel rispetto della normativa sul benessere animale;

c) devono essere utilizzati senza eccedere i limiti di carico UBA/ha come stabiliti all'art. 53.

6. Nei campi utilizzati come pascoli dopo la raccolta del fieno, è ammesso condurre al pascolo il bestiame solo dopo che sia stato falciato e raccolto il fieno.

Art. 57 Strutture a servizio della monticazione in zootecnia

1. E' consentita e promossa la realizzazione di strutture stagionali mobili a servizio degli allevatori. L'Ente Parco fornisce indicazioni sulle modalità di realizzazione delle medesime strutture amovibili a servizio dello stazzo e dell'attività di pascolo sulla base di criteri e procedure concordate con le amministrazioni locali e la Soprintendenza ai beni paesaggistici.

2. Durante la stagione del pascolamento, i concessionari possono utilizzare le infrastrutture rurali esistenti esclusivamente per il riparo degli addetti ai lavori.

3. Le strutture realizzate in base al comma 1 del presente articolo devono essere rimosse al termine della stagione di pascolo.

4. Possono essere trasportati ed utilizzati come ricovero roulotte o camper, che dovranno comunque essere rimossi al termine di ciascuna stagione pascoliva.

5. Sono consentite e promosse operazioni di riqualificazione e/o di recupero funzionale di strutture esistenti per il loro adeguamento alle esigenze della moderna zootecnia.

6. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti, nel rispetto dei divieti di cui all'art. 21, co. 8 del presente Regolamento. E' vietato ogni utilizzo diverso dall'abbeveraggio degli animali, come il lavaggio di panni, stoviglie o autovetture e simili.

7. L'Ente Parco promuove ed incentiva il ripristino ed aumento dei punti di abbeverata per il bestiame al fine di evitare massicce concentrazioni di animali nei pochi punti d'acqua disponibili e conseguente rischio di calpestio degli anfibi.

8. Negli interventi di costruzione o ristrutturazione di abbeveratoi è fatto obbligo di prevedere una platea in pietra, ricca di irregolarità, posta alla stessa quota del manto erboso oppure ad una quota leggermente inferiore, per favorire il ristagno di acqua, e prevedere rampe di risalita per consentire l'entrata e l'uscita degli anfibi dall'abbeveratoio, che raggiungano il suolo oltre la platea in pietra.

Art. 58 Stazionamento del bestiame



1. Il luogo destinato allo stazionamento del bestiame dev'essere opportunamente variato, in modo da evitare l'eccessivo sfruttamento della superficie. Lo spostamento degli stazzi deve avvenire, ove possibile, in zone adiacenti, in modo che la porzione via via concimata formi un comprensorio continuo ed omogeneo.

2. E' fatto in ogni caso obbligo, al conduttore del bestiame immesso al pascolo, di redistribuire il letame in modo che esso, per tutta la stagione pascoliva, ricopra uniformemente la superficie assegnatagli o avuta in concessione, o comunque utilizzata.

3. E' vietata l'asportazione del letame acquisito al pascolo tramite il pascolamento degli animali.

Art. 59 Recinzioni

1. Le recinzioni finalizzate sia allo stazionamento del bestiame, sia alla delimitazione del pascolo, devono essere amovibili.

2. Carattere mobile e temporaneo devono avere anche le recinzioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza dei nati durante la stagione pascoliva che possono essere attaccati dai predatori.

3. Tutte le recinzioni devono essere rimosse a fine stagione.

4. Chi intenda realizzare una recinzione mobile nei pascoli è tenuto ad attenersi alle indicazioni tipologiche presenti sul sito web dell'Ente Parco e a darne comunicazione allo stesso Ente.

5. E' sempre proibito recintare le strade, le fonti, gli abbeveratoi e ogni altra zona che debba restare aperta al transito degli animali o delle persone.

Art. 60 Limitazioni al godimento dei pascoli

1. Per ragioni scientifiche, di studio o di gestione finalizzate alla conservazione e tutela delle superfici a pascolo, prato e prato-pascolo, l'Ente Parco può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, la sospensione del pascolo fino alla maturazione dei semi, prevedendo il successivo sfalcio delle superfici e la raccolta del fieno, oppure la libera evoluzione della vegetazione, senza sfalcio.

2. Con provvedimento dell'Ente Parco, sono posti a riposo, per il tempo necessario alla loro ricostituzione, i pascoli che presentino segni profondi di dilavamento, erosione, impoverimento e perdita di produttività.

3. Nel periodo di riposo, i proprietari o titolari di altro diritto sui pascoli dovranno compiere negli stessi tutte le opere di miglioramento e di contenimento dell'erosione necessarie al rinsaldamento del terreno e alla ricostituzione del manto erboso. In ogni caso, dovranno essere compiute le opere necessarie alla corretta regimazione delle acque, onde prevenire l'insorgere di nuovi fenomeni erosivi.

4. Gli interventi volti al ripristino e alla conservazione del/degli habitat, di cui ai commi precedenti, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Parco, dietro presentazione di apposito progetto redatto anche avvalendosi delle forme di assistenza e supporto di cui all'art. 54, co.7.

5. Non venendo compiute le opere di cui ai commi precedenti, o compendosi di inefficaci, l'utilizzo delle superfici resterà proibito.

Art. 61 Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi è vietato nei seguenti casi:

a) nei boschi cedui, dopo il taglio, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di quattro anni e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di sei anni;

b) nelle fustaie il pascolo di ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 1,50 metri e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 metri;

c) nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;

d) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per dieci anni;

e) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;

f) il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;



g) ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.

2. Per le infrazioni si applicano le disposizioni contenute nel titolo VI – capo III.

Art. 62 Controlli e sanzioni inibitorie sull'attività zootecnica

1. L'Ente Parco si avvale del Reparto Carabinieri per il controllo del bestiame introdotto nei pascoli.

2. L'Ente Parco, per il tramite del servizio sanitario competente per territorio e coadiuvato dal Reparto Carabinieri, effettua controlli sul numero e sulle condizioni sanitarie del bestiame al pascolo riservandosi di procedere all'inibizione del pascolo e al conseguente allontanamento del bestiame, ove non in regola.

3. Per urgenti e gravi motivi sanitari quali la presenza sul territorio di malattie infettive ad elevata diffusibilità, l'Ente si riserva la possibilità di inibire parzialmente o totalmente, per il tramite dell'autorità competente, l'esercizio del pascolo.

4. L'affidatario non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa di danni verso l'Ente nel caso avesse subito morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.

5. E' vietata la sub-fida pascolo, pena la revoca della autorizzazione concessa.

CAPO II - ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 63 Agroecosistemi

1. Nelle zone *a* sono ammesse esclusivamente le attività agro-silvo-pastorali che non contrastino con l'obiettivo di conservazione integrale, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, secondo quanto stabilito dall'art. 40.

2. Nelle zone *b* le attività agricole possono essere condotte nei terreni e nelle aree a esse attualmente destinate, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservare il paesaggio, in armonia con le indicazioni, anche prescrittive, del Piano per il Parco; tali attività possono essere svolte secondo gli usi tradizionali, privilegiando ove possibile le tecniche di agricoltura biologica e biodinamica; in queste zone è comunque fatto divieto di utilizzare diserbanti e disseccanti.

3. Nelle zone *a* e *b* sono vietati, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 15 luglio, lo sfalcio, la trinciatura ed altre operazioni colturali potenzialmente dannose per le specie nidificanti a terra. Sono fatte salve operazioni di particolare necessità, previa autorizzazione dell'Ente.

4. Nelle zone *c* le attività agricole possono essere condotte nei terreni e nelle aree a esse attualmente destinate con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservare il paesaggio privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e lotta integrata.

5. Nelle zone *b*, *c* e *d* è consentito l'avvio di nuove attività agricole, sempre che tale attività venga condotta secondo sistemi e modalità tradizionali. Sono in ogni caso vietate le opere di trasformazione e bonifica agraria nelle zone *a* e *b*.

6. Nelle zone *b*, *c* e *d* è consentito l'uso di fertilizzanti e fitofarmaci, purché in dosi non dannose all'equilibrio naturale e comunque secondo le modalità indicate al riguardo dalla vigente normativa di lotta integrata in agricoltura, in applicazione dei Regolamenti Comunitari vigenti che istituiscono un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al D.M. 22 gennaio 2014.

7. L'Ente Parco può vietare o imporre limitazioni all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci, nelle ipotesi ed alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della direttiva 2009/128/CE.

8. E' vietato, ai fini della tutela degli ecosistemi delle acque interne:

a) utilizzare sul campo, o in ambienti aperti, rodenticidi cumarinici o a base di anticoagulanti della 2a generazione e fosfuro di zinco;



b) impiegare diserbanti, fanghi e digestati nonché il pirodiserbo. Sono esclusi da tale divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica;

c) somministrare prodotti chimici su argini dei corpi d'acqua, siepi, fossi e bordi di campo;

d) utilizzare prodotti chimici quali fosfororganici endoterapici (Dimetoato) o neonicotinoidi (Imidacloprid). E' da prediligere il ricorso a principi attivi selettivi che agiscano per contatto (rameici).

9. E' fatto obbligo di conservazione degli stagni, laghetti, siepi, filari di alberi, boschetti ed ogni tipologia di ambiente naturale presente nel mosaico dei terreni coltivati. Nelle adiacenze di tali biotopi è inoltre fatto divieto di utilizzo di diserbanti e pesticidi.

10. Ai fini della tutela dei predetti ecosistemi delle acque interne, l'Ente Parco promuove ed incentiva:

a) il mancato utilizzo di fitofarmaci, biocidi, fertilizzanti di sintesi e liquami;

b) la sostituzione dei diserbanti e dei fertilizzanti di origine chimica con metodi naturali alternativi, quali il corretto avvicendamento colturale, il sovescio di leguminose, il compostaggio del letame e degli scarti organici aziendali (potature cippate, residui colturali, paglia o fieno), l'inerbimento stabile delle colture arboree, il ricorso alla pacciamatura nelle produzioni orticole;

c) la sostituzione dei trattamenti antiparassitari con metodi di lotta biologica (es. il battere *Bacillus thuringiensis* come bioinsetticida contro Lepidotteri fitofagi) e integrata (trappole a feromoni per il monitoraggio, confusione sessuale, cattura massale, disorientamento sessuale).

Art. 64 Conservazione e valorizzazione delle varietà agricole tradizionali

1. L'Ente Parco promuove la conoscenza, il consumo e la coltivazione delle varietà agricole e tradizionali: a tal fine promuove e realizza specifici programmi di intervento, nonché le azioni di cui al presente articolo.

2. L'Ente Parco individua ed aggiorna un Catalogo delle varietà locali coltivate, secondo le normative Nazionale e Regionali vigenti, che include le varietà tradizionalmente presenti nel Parco, nonché le altre varietà regionali e quelle di origine esterna, ma introdotte da lungo tempo nelle Regioni ed integrate nell'agricoltura locale. L'inserimento di una varietà è effettuato dall'Ente Parco previa valutazione agronomica, unitamente alla documentazione descrittiva disponibile (zona di origine, attuale localizzazione, caratteristiche morfologiche, ecc.).

3. L'Ente Parco, promuove e sostiene la rete di agricoltori custodi del Parco presso le quali vengono riprodotte e coltivate le varietà locali ed ottenute le produzioni destinate alla commercializzazione, prevalentemente all'interno del territorio. Gli agricoltori custodi si impegnano a mantenere in coltivazione le varietà autoctone favorendo lo scambio reciproco dei semi, delle varietà arboree e delle esperienze maturate.

4. L'Ente Parco può predisporre campi vetrina delle varietà agricole tradizionali presso i propri giardini botanici e vivai, nonché produrre direttamente presso le predette strutture un quantitativo di piante innestate e di semi, che vengono cedute gratuitamente agli agricoltori custodi per la realizzazione di nuovi impianti e venduti a condizioni di favore a privati, preferibilmente del territorio.

5. L'Ente Parco promuove ed incentiva:

a) il controllo delle specie ruderali, nitrofile e/o cattive foraggere, che assumono localmente carattere infestante;

b) il controllo della vegetazione arbustiva (ginepri, ginestre, rovi, ...);

c) l'esecuzione di 2-3 sfalci annui, il primo dei quali deve attendere la maturazione delle spighe e non essere precoce;

d) la letamazione autunnale;

e) il mantenimento di fasce prative non falciate intensivamente, a lato di prati stabili da fieno;

f) la piantumazione di siepi e filari alberati con germoplasma autoctono;

g) le attività di sfalcio dei prati-pascolo per limitare/eliminare l'avanzata dei cespuglieti e del bosco, lasciando delle fasce non falciate per ottenere seme di specie buone foraggere;

h) il rilascio di aree non falciate per periodi lunghi di 2-3 anni ("beetle bank") al fine di rappresentare aree rifugio ("aree sorgente") per invertebrati di dimensioni medio-grandi;



i) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli riproduttivi dei terreni coltivati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

Art. 65 Gestione dell'azienda agraria finalizzata alla tutela delle risorse naturali e degli equilibri idrogeologici

1. L'Ente può stipulare specifiche convenzioni con gestori di aziende agricole ricadenti all'interno del Parco, finalizzate al perseguimento di particolari obiettivi di salvaguardia, definiti caso per caso e al verificarsi di particolari circostanze.

2. Ai fini della tutela degli ecosistemi, l'Ente Parco promuove ed incentiva:

a) l'esecuzione della mietitura con la barra ad un'altezza di 20 cm da terra;

b) l'introduzione di tecniche semplificate e miste (minimum tillage o no-tillage, lavorazioni superficiali 3-15 cm di profondità, discatura, discissura) riducendo al minimo il numero di operazioni di preparazione del letto di semina, evitando un eccessivo compattamento e stravolgimento della naturale stratigrafia del terreno;

c) l'utilizzo di macchine ad organi di lavorazione rotativi (vangatrici e zappatrici) con attenta calibratura della velocità di avanzamento delle macchine operatrici.

3. Tutte le operazioni agricole devono essere condotte in modo da garantire la salvaguardia delle specie animali legate agli ambienti coltivati e in modo da assicurare la prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico.

4. Le lavorazioni al terreno vanno eseguite in modo da prevenire fenomeni di dissesto e da ridurre al minimo l'erosione superficiale. In particolare dopo le arature e altre lavorazioni che comportano la rimozione totale della copertura vegetale, è fatto obbligo di realizzare sulla superficie dei campi un adeguato numero di canali di scolo, orientati in senso trasversale alle linee di massima pendenza, ed in lieve pendenza, e comunque ad una interdistanza non inferiore ai 30 metri.

CAPO III - ATTIVITÀ SELVICOLTURALI

Art. 66 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:

a) "bosco", come definito all'art. 2, co. 1, lettera f);

b) "fustaia", boschi i cui soprassuoli sono di origine gamica, comprese le neoformazioni forestali composte di specie arboree;

c) "boschi cedui", boschi che, in occasione dell'ultimo taglio di utilizzazione, sono stati governati a ceduo;

d) "matricine", alberi, nati da seme, nonché i polloni affrancati, di portamento e dimensioni potenzialmente idonee a svolgere le funzioni di produzione di seme e di copertura del terreno, indipendentemente dall'età e dallo sviluppo;

e) "soprassuolo transitorio", bosco ceduo che abbia superato il proprio turno consuetudinario e sia stato sottoposto a uno o più interventi finalizzati all'avviamento a fustaia;

f) "boschi di neoformazione", soprassuoli originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni nudi prima utilizzati a pascolo o a coltivazioni agrarie;

g) "albero habitat", pianta di notevoli dimensioni con diametro del fusto a petto d'uomo di norma superiore a 50-70 cm, in relazione alla specie, che presenti nidi e/o cavità sul fusto (di norma >5 cm di apertura), soprattutto se presenti in sequenze le cui aperture distano massimo 2 m. Possono essere presenti su un albero habitat una o più delle seguenti caratteristiche:

i. attacchi fungini da *F. fomentarius* e da *F. pinicola* o altri agenti;

ii. chioma spezzata, lesionata o anche parzialmente o totalmente assente;

iii. ferite da fulmine e fratture lunghe almeno 3 m;



- iv. fratture profonde almeno 2 cm e lunghe almeno 50 cm;
- v. cavità profonde, tubulari, con o senza materia organica;
- vi. fratture nel fusto con perdita di corteccia, fino al duramen;
- vii. proliferazioni cellulari anomale sulla corteccia;
- viii. porzioni di corteccia asportata di almeno 5 cm;
- ix. sistemi di gallerie sul legno morto (attività di Scolitidi);

h) “boschi vetusti”, superfici boscate che non sono state interessate da interventi da un lungo periodo di tempo e che presentano caratteristiche quali alberi di grandi dimensioni ed età elevata in rapporto alla specie, elevata quantità di alberi habitat e legno morto, con specifico riferimento a quanto previsto dal Progetto “Identificazione, mappatura, caratterizzazione strutturale e pianificazione dei boschi vetusti del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga”.

i) “albero monumentale”, ai sensi dell’art. 7 della L. 14 gennaio 2013, n. 10:

i. l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

ii. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

iii. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

j) “filare”, successione lineare di vegetazione arborea e/o arbustiva che costituisce cortina visuale continua per almeno 20 metri lineari e distante almeno 20 metri da fitocenosi continue (boschi);

k) “gruppo isolato” di alberi, nucleo di almeno 3 soggetti contigui e distanti almeno 20 metri da fitocenosi continue (boschi);

l) “fascia”, filare con un’ampiezza minima di 20 m;

m) “sporadiche”, le specie arboree forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante ad ettaro. Per le specie sporadiche presenti in boschi cedui valgono le disposizioni previste dal successivo art. 72, comma 10, lettera d). Sono considerate comunque sporadiche e perciò vanno salvaguardate durante l’esecuzione degli interventi selvicolturali le seguenti specie: tasso, betulla, olmo montano, farnia, frassino maggiore, frassino meridionale, tigli, olmo montano, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, corbezzolo, filliree e ginepri, abete bianco nei casi di popolamenti naturali.

Art. 67 Divieti

1. Nelle aree boscate comprese nel territorio del Parco sono vietati:

a) le utilizzazioni boschive in zona a, fatti salvi gli usi civici che devono essere esercitati nei limiti di cui all’art. 40;

b) la conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici, salvo diverse disposizioni da parte dell’Ente Parco e di altre amministrazioni competenti;

c) il taglio raso nelle fustaie, salvo diverse disposizioni da parte dell’Ente Parco e di altre amministrazioni competenti;

d) gli interventi di ceduzione in zona b, salvo diverse disposizioni dell’Ente; i boschi cedui eventualmente ivi presenti possono essere convertiti a fustaia mediante tagli di avviamento oppure per evoluzione naturale;

e) la ceduzione su terreni a elevata pendenza (>30°) e dove vi siano rischi di instabilità dei versanti, salvo diverse disposizioni dell’Ente Parco, indipendentemente dalla zona di Piano per il Parco in cui siano compresi;



f) il taglio, salvo diversa indicazione dell'Ente, di piante arboree per le specie, le dimensioni e le caratteristiche di seguito indicate:

i. diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 40 cm per le specie a lento accrescimento di cui all'Allegato P);

ii. diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 50 cm per le specie a rapido e medio accrescimento di cui all'Allegato P);

iii. alberi delle seguenti specie forestali: abete bianco (popolamenti naturali), agrifoglio, betulla, ciliegio, farnia, frassino maggiore, frassino meridionale, melo, olmo montano, pero selvatico, sorbi, melo e pero selvatico, tasso, tigli;

iv. alberi che presentano nidi, cavità, segni di scavo, fessurazioni o lembi di corteccia sollevati; intorno a questi alberi è inoltre interdetto il taglio su un'area circolare di almeno 10 m di raggio, fermo restando che al fine di incrementare la presenza di Chiroterteri fitofili, un ambiente forestale deve fornire permanentemente 15-20 rifugi arborei per ettaro, condizione che si realizza con la presenza media di 3-7 alberi idonei (con cavità e fessure ecc.) per ettaro da rilasciare ad invecchiamento indefinito, qualora non comportanti rischi per la sicurezza di cose e persone dovuti alla loro instabilità o perché attaccati da fitopatie fungine (cancro corticale, mal dell'inchiostro ecc.);

v. alberi su cui sono presenti nidi di rapaci e/o altre specie di interesse conservazionistico; intorno a questi alberi è interdetto il taglio in un raggio da stabilirsi in sede di rilascio del nulla osta, in relazione alle esigenze di cui all'art. 12;

vi. alberi in aree circostanti i nidi di Aquila reale;

vii. almeno due individui arborei ad ettaro, se presenti, il cui fusto sia ricoperto da edera, per garantire protezione alle specie di uccelli che nidificano all'inizio della primavera.

g) il taglio degli individui arborei che, indipendentemente dai parametri citati dalla precedente lettera d), risultino documentatamente testimoni di valori storici, religiosi, paesaggistici e naturalistici o comunque individuati dall'Ente Parco;

h) il taglio di filari di alberi, salvo specifiche autorizzazioni; sono consentite utilizzazioni periodiche a scalvo o a capitozza ove tradizionalmente praticato; qualora sia necessaria la rimozione di uno o più alberi del filare perché morti o perché costituiscono un possibile rischio per la pubblica incolumità, questi devono essere sostituiti con l'impianto di nuovi individui della stessa specie se non sono presenti giovani piante nate spontaneamente e idonee allo scopo;

i) il taglio di gruppi o fasce di alberi e arbusti disposti a gruppi e filari, salvo specifiche autorizzazioni circostanziate;

j) il taglio delle fasce boschive per una larghezza di 50 m dal limite superiore della vegetazione arborea;

k) il taglio delle fasce boschive adiacenti corsi d'acqua perenni e temporanei, fossi, impluvi, stagni, pozze, sorgenti, fontanili, particolarità geomorfologiche, per una fascia della profondità minima di 5 m dai margini esterni di tali formazioni;

l) la ripulitura del sottobosco, salvo che per esigenze legate alla prevenzione degli incendi boschivi;

m) il concentramento e l'avvallamento nel letto dei corsi d'acqua e nei fossi;

n) le modificazioni di destinazione d'uso del suolo dei boschi, salvo eventuali interventi su popolamenti di neoformazione, per il recupero delle attività agro-pastorali, a carattere di sperimentazione scientifica o di gestione del paesaggio e nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Dal divieto di cui alla lettera l) del co. 1 è esclusa l'asportazione della sola ramaglia residua del taglio boschivo, fermo restando il divieto di asportazione della lettiera. E' inoltre esclusa dal medesimo divieto la ripulitura del sottobosco nei castagneti da frutto.

Art. 68 Norme comportamentali in selvicoltura



1. Negli interventi di utilizzazione forestale è fatto obbligo di preservare gli elementi puntuali e i lembi di bosco che abbiano particolare interesse naturalistico e paesaggistico (alberi habitat) o faunistico (siti di nidificazione, ricovero e riproduzione).
2. E' fatto obbligo di rilasciare i soggetti di maggior diametro posti lungo le strade e i sentieri principali, nei pressi delle aree attrezzate e comunque nei luoghi di maggior frequentazione turistica.
3. Sono promossi sistemi di esbosco a basso impatto ambientale.
4. Per l'esbosco del materiale legnoso è consentito l'impiego di mezzi meccanici gommati, che possono circolare solo su strade e piste forestali esistenti.
5. Il concentramento può essere eseguito manualmente o attraverso l'utilizzo di strutture non fisse come le canalette, verricelli, teleferiche o con animali da soma (cavalli e muli).

Art. 69 Isole di biodiversità nei boschi

1. Al momento di esecuzione dei tagli di fine turno di superficie superiore a 2 ettari, è fatto obbligo di rilasciare delle isole di biodiversità, destinate all'invecchiamento indefinito.
2. Gli alberi compresi nelle aree di cui al comma precedente vanno segnati con vernice indelebile.
2. Per i boschi governati a fustaia e a ceduo, nelle sue diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità di cui al co. 1 è quantificata come segue:
 - a) 3% della superficie al taglio, per interventi che interessano una estensione compresa fra 2 e 10 ettari;
 - b) 2% della superficie al taglio per la frazione eccedente i 10 ettari.
3. Le isole di biodiversità determinate secondo i parametri di cui al comma precedente devono avere estensione minima di 500 m².
4. Per le superfici di intervento superiori a 10 ettari, la superficie complessivamente destinata a isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, ferma restando l'estensione minima di 500 m² secondo quanto disposto dal comma precedente.
5. Le isole di biodiversità devono essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area e devono interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale, da individuare prioritariamente in presenza di nuclei di formazioni caratterizzanti habitat prioritari (ai sensi della Direttiva 93/42/CEE) o in presenza di siti dove è segnalata la presenza di specie di interesse conservazionistico e/o siti di riproduzione, nidificazione, alimentazione e svernamento per tali specie.
6. Nei boschi governati a fustaia, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato a invecchiamento indefinito non concorre alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell'intervento.
7. Nei boschi governati a ceduo il soprassuolo interno alle isole di biodiversità è avviato a fustaia e solo successivamente è rilasciato all'invecchiamento indefinito. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco.
8. All'interno delle isole di biodiversità può essere previsto il rilascio di intere ceppaie, in particolare di specie fruttifere e/o sporadiche, se utili per fornire ricovero o alimentazione all'avifauna.
9. All'interno delle isole di biodiversità possono essere effettuati interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale e autorizzazione da parte dell'Ente Parco, e quelli finalizzati alla tutela della salvaguardia idrogeologica del territorio, previa autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
10. In fase di progettazione le isole di biodiversità devono essere rappresentate in cartografia e i dati relativi devono essere informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente Parco e al Reparto Carabinieri in formato shapefile.

Art. 70 Conservazione del legno morto

1. Nell'esecuzione degli interventi colturali nei boschi governati a fustaia è fatto obbligo di rilasciare, qualora presenti, le piante morte in piedi o marcescenti aventi diametro a petto d'uomo >20 cm, nonché le piante morte a terra aventi diametro >20 cm.



2. Negli interventi colturali riguardanti le aree individuate come SIC le prescrizioni del comma precedente si intendono applicate per le piante, con le medesime caratteristiche, aventi diametro >15 cm.

3. Nell'esecuzione degli interventi colturali nei boschi cedui che hanno oltrepassato il turno consuetudinario, è fatto obbligo di rilasciare, qualora presenti, gli alberi morti in piedi o a terra in una percentuale del 20% considerando gli alberi con diametro a petto d'uomo >20 cm. Tali alberi devono essere il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo.

4. Dalle disposizione di cui ai commi precedenti sono fatti salvi i casi in cui ciò arrechi comprovati problemi di sicurezza per l'incolumità delle persone, in relazione alla contiguità con vie d'accesso (strade forestali, piste, sentieri).

5. Qualora ricorrano circostanze speciali, quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari per la messa in sicurezza delle aree boschive che possono prescindere dalle limitazioni sopra indicate, previa autorizzazione dell'Ente Parco con la quale sono rideterminati i limiti ammissibili.

Art. 71 Gestione e tutela del patrimonio forestale

1. L'Ente Parco promuove forme d'intesa con i proprietari e/o Enti gestori dei boschi vetusti presenti all'interno del territorio del Parco e individuati nell'ambito del Progetto "Identificazione, mappatura, caratterizzazione strutturale e pianificazione dei boschi vetusti del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga", al fine di destinarli alla libera evoluzione e preservarli attraverso specifici programmi di monitoraggio.

2. I singoli alberi o filari o gruppi monumentali, compresi o meno all'interno dei boschi, sono oggetto di tutela su tutto il territorio del Parco. Il taglio di piante di specie arboree forestali autoctone fuori bosco aventi diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 80 cm è ammesso solo previa autorizzazione dell'Ente Parco.

3. I gruppi di alberi forestali con carattere di monumentalità, di cui al comma precedente, devono essere conservati per il loro inestimabile e irriproducibile valore paesaggistico, naturalistico e storico documentario; in tali ambiti la gestione deve essere mirata essenzialmente a conservare i singoli soggetti, fino alla naturale senescenza e morte.

4. I filari, le fasce boscate, le siepi campestri e gli alberi presenti lungo le strade o i corsi d'acqua, oppure in margine ai coltivi, non rientranti nella definizione di area boscata, sono conservati e recuperati se degradati.

5. Nelle fasce boscate gestite a ceduo possono essere effettuate utilizzazioni periodiche rispettando i turni previsti dalle vigenti normative forestali.

6. In prossimità dei corsi d'acqua in presenza di formazioni ripariali di particolare pregio naturalistico quali ontaneti e saliceti, o dove sono presenti anfibi da tutelare, deve essere rilasciata una fascia non soggetta a taglio boschivo di rispetto di 5 m dalle sponde nel caso di un fosso, fontanile, pozza d'acqua o superficie emergente rocciosa, e di 10 m nel caso di un fiume, torrente o zona umida.

7. All'interno dei SIC ricadenti nel territorio del Parco l'estensione della fascia non soggetta a taglio boschivo attigua alle sponde di un fosso, fontanile, pozza d'acqua o superficie emergente rocciosa si intende elevata a 10 m, ed a 15 m nel caso di fiume, torrente o zona umida.

8. In queste aree, in corrispondenza del periodo di riproduzione degli anfibi o per altre esigenze di conservazione, su specifica indicazione dell'Ente Parco possono essere previste limitazioni agli interventi anche su fasce più ampie.

9. Le garzaie e le altre aree umide importanti per la nidificazione/riproduzione e alimentazione di specie dell'avifauna di interesse conservazionistico sono preservate e tutelate.

10. Gli interventi forestali e le modalità tecniche di attuazione sono orientati al prioritario rispetto della rinnovazione naturale e della vegetazione spontanea arbustiva ed erbacea.

Art. 72 Modalità di realizzazione degli interventi nei boschi cedui

1. Per i boschi a ceduo puri o misti con una specie nettamente prevalente si applicano i turni previsti dalle normative regionali vigenti.



2. Per i boschi cedui misti si adotta il turno previsto dalle normative regionali vigenti per la specie predominante in termini di area basimetrica.

3. In zona *c* e *d* sono consentite le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti due anni, interessino un'area inferiore a 5 ettari.

4. Nel caso in cui due o più aree boscate contigue da sottoporre al taglio siano appartenenti alla medesima proprietà e a unica formazione forestale omogenea per classe età, struttura e fisionomia, anche se separate da una fascia superiore a 20 metri, si considera che costituiscano un unico intervento da sottoporre a valutazione di incidenza qualora la superficie complessiva ecceda i limiti di cui al comma precedente.

5. Nei boschi cedui di latifoglie mesofile il turno dei tagli non può essere inferiore a 20 anni, e a 30 anni per i cedui di faggio. Per i boschi cedui di età superiore a 1,5 volte il turno deve essere prevista una conversione all'alto fusto.

6. Gli interventi di ceduzione nei boschi pubblici e privati sono vietati dal 1 aprile al 14 ottobre, salvo deroghe preventivamente autorizzate dall'Ente, al fine di rispettare, in particolare, il periodo di sviluppo/riproduzione/nidificazione delle specie della fauna e della flora.

7. Gli interventi di diradamento sono vietati dal 1 aprile al 30 giugno, al fine di rispettare, in particolare, il periodo di sviluppo/riproduzione/nidificazione delle specie della fauna e della flora.

8. L'Ente, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna, può modificare i termini temporali di cui ai commi precedenti.

9. Al di fuori dei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore.

10. Per il rilascio di matricine valgono le seguenti disposizioni:

a) per ogni ettaro di superficie deve essere riservato il numero di matricine previsto dalle normative regionali vigenti;

b) nelle aree sottoposte a taglio almeno due matricine ad ettaro (le più grosse del popolamento) devono essere destinate all'invecchiamento indefinito;

c) le matricine devono essere scelte fra gli alberi da seme, o in mancanza fra i polloni, di migliore portamento e più sviluppati. Dette matricine devono essere distribuite in modo uniforme oppure a gruppi su tutta la superficie della tagliata.

d) le specie sporadiche indicate alla lettera m), co. 1, dell'art. 66 vanno sempre salvaguardate e non contabilizzate come matricine. Se sono presenti ceppaie di tali specie va rilasciato un pollone per ceppaia se i polloni superano i 10 cm di diametro; se i polloni hanno diametri inferiori a 10 cm va rilasciata tutta la ceppaia.

11. Nella scelta delle matricine deve prevalere un criterio di tipo qualitativo, in modo da rilasciare per il turno successivo soggetti ben conformati e vigorosi, mantenendo una distribuzione uniforme su tutta la superficie utilizzata o per gruppi.

12. Nel caso di rilascio di matricine per gruppi devono essere rispettati i seguenti parametri:

a) i gruppi devono avere larghezza minima, misurata al piede degli alberi posti al margine del gruppo, non inferiore a 4 m;

b) la superficie occupata da ogni gruppo non può essere inferiore alla superficie circolare che ha come diametro la metà dell'altezza media delle matricine;

c) la distanza fra i singoli gruppi, misurata fra la proiezione delle chiome degli alberi posti ai margini dei gruppi, deve essere compresa tra una volta e una volta e mezzo il valore dell'altezza media delle matricine, per una distanza massima di 30 m.

13. I gruppi determinati conformemente a quanto disposto dal comma precedente devono costituire porzioni del soprassuolo escluse dall'intervento di utilizzazione.

14. Le specie arboree forestali da preservare al taglio indicate all'art. 67 sono sempre salvaguardate e non sono contabilizzate come matricine.

15. Nelle aree sottoposte a taglio sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, o frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.



Art. 73 Conversione dei cedui

1. Il taglio di avviamento a fustaia va attuato secondo le seguenti disposizioni:
 - a) devono essere rilasciate tutte le matricine esistenti;
 - b) per ogni ceppaia deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Nel caso di ceppaie con più di tre polloni deve essere rilasciato un secondo pollone.
2. I boschi cedui che hanno superato le età di seguito definite devono essere avviati a fustaia o lasciati alla libera evoluzione, salvo diverse disposizioni da parte dell'Ente Parco:
 - a) faggio: 38 anni;
 - b) querce caducifoglie: 32 anni;
 - c) leccio: 40 anni;
 - d) castagno: 35 anni;
 - e) orniello e carpino: 32 anni.
3. Ove possibile, e di norma nella zona b, nei soprassuoli transitori derivanti da taglio di avviamento a fustaia gli interventi successivi al primo devono tendere a favorire l'insediamento della rinnovazione da seme a piccoli gruppi.

Art. 74 Modalità di realizzazione degli interventi nelle fustaie e nei cedui invecchiati

1. Gli interventi nelle fustaie devono essere realizzati con modalità che favoriscano l'aumento la diversità compositiva e strutturale dei soprassuoli, la loro capacità di rinnovarsi naturalmente e la qualità degli habitat.
2. Tali interventi devono di norma favorire strutture del soprassuolo stratificate e rinnovazione naturale diffusa o per piccoli gruppi, attraverso forme di trattamento riconducibili ai tagli a scelta a piccoli gruppi.
3. Tutti gli alberi con diametro maggiore di 25 cm e per cui è previsto il taglio devono essere contrassegnati al piede con martello forestale dal tecnico progettista.
4. Gli interventi selvicolturali nei boschi pubblici e privati sono consentiti dall'1 novembre al 31 marzo dell'anno successivo e dal 15 luglio al 30 settembre, salvo deroghe preventivamente autorizzate dall'Ente Parco, al fine di rispettare, in particolare, il periodo di sviluppo/riproduzione/nidificazione, delle specie della fauna e della flora.
5. In caso di zone interessate dalla presenza di anfibi da tutelare è fatto obbligo di rispettare le disposizioni previste dall'art. 71.
6. L'Ente, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora, può modificare i termini temporali di cui al comma 4.
7. Al di fuori dei periodi indicati è vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore.
8. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente Parco, interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive.
9. L'intensità di prelievo legnoso, che di norma deve essere tale da non compromettere la funzionalità complessiva delle fustaie, sarà valutata caso per caso nel rispetto dei successivi commi.
10. Negli interventi di avviamento ad alto fusto nei boschi di ceduo invecchiato, l'entità del prelievo non deve essere superiore di norma al 30% della provvigione; solo in casi particolari (tagli di rinnovazione, a carattere fitosanitario, rischio di incendio o per la pubblica incolumità) può essere ammesso un prelievo maggiore.
11. Nei boschi governati a fustaia l'entità del prelievo non deve essere superiore di norma al 20% della provvigione; solo in casi particolari (tagli di rinnovazione, a carattere fitosanitario) può essere ammesso un prelievo maggiore.
12. Nelle fustaie coetanee sono consentiti gli sfolli e i diradamenti che comportino l'asportazione di un massimo del 25% del volume piante vive. I tagli di diradamento devono eliminare le piante del piano dominato, rilasciando le piante di migliore sviluppo e conformazione, senza creare vuoti nella copertura.



13. Per favorire la diversificazione strutturale e l'insediamento della rinnovazione naturale nelle fustaie coetanee su terreni con pendenza media inferiore al 50%, orientativamente a partire dai 70 anni di età o, alternativamente, quando il diametro medio del soprassuolo supera i 30 cm, sono consentiti tagli a piccoli gruppi (3-4 piante), al fine di creare una serie di piccole buche distribuite a macchia di leopardo, ciascuna di ampiezza pari a 80-100 m² e comunque non superiore a 300 m². Il numero di buche a ettaro può variare da 10 a 20. La massa utilizzata non deve comunque superare il 20% di quella presente. Prelievi di entità maggiore devono essere oggetto di specifica autorizzazione dall'Ente Parco.

14. Nelle fustaie disetanee l'intervento di utilizzazione va eseguito con criteri essenzialmente colturali; gli interventi potranno consistere in un taglio a scelta per pedali o a piccoli gruppi, osservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a:

- a) 300 m³/ha per i boschi di faggio;
- b) 200 m³/ha per i boschi di specie quercine.

15. Negli interventi di cui al comma precedente la massa utilizzata non deve comunque superare il 20% di quella presente. Prelievi di entità maggiore devono essere oggetto di specifica autorizzazione da parte dell'Ente Parco.

16. Previa motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco per esigenze connesse alla conservazione della fauna è altresì consentita, su terreni con pendenza media inferiore al 20%, l'apertura di piccole radure di ampiezza unitaria non superiore a 500 m², distribuite a macchia di leopardo a una distanza l'una dall'altra non inferiore a cinquanta volte l'altezza media del popolamento.

17. Nella progettazione e nella realizzazione degli interventi selvicolturali in soprassuoli con presenza di tasso e agrifoglio la selezione dei fusti arborei da tagliare deve essere evitata la creazione di condizioni di piena luce e il danneggiamento dei fusti di tali specie nelle operazioni di abbattimento ed esbosco.

18. Nei tagli di diradamento dei soprassuoli coetanei devono essere eliminati di norma i fusti arborei del piano dominato, rilasciando quelli di migliore sviluppo e conformazione, senza creare vuoti nella copertura.

19. I boschi con struttura composita, ai fini delle istanze di taglio, sono di norma equiparati alle fustaie disetanee.

Art. 75 Gestione dei castagneti da frutto

1. In zona *b* i castagneti da frutto abbandonati, nei quali sono evidenti processi successionali caratterizzati dalla presenza di altre specie arboree, con una percentuale di massa legnosa superiore al 10% della complessiva massa legnosa in piedi, sono destinati all'evoluzione naturale.

2. Nelle zone *c* e *d* è sottoposto ad autorizzazione il recupero dei castagneti da frutto sia ai fini della produzione castanicola che della valorizzazione estetica e ricreativa del paesaggio. In castagneti maturi affetti da fitopatie e parassitosi, sono sottoposti ad autorizzazione interventi di sanitarizzazione tramite l'asportazione delle branche e dei fusti deperienti e la ripulitura del sottobosco.

Art. 76 Gestione dei rimboschimenti

1. Nei rimboschimenti con conifere è da favorire, tramite gli interventi, il graduale inserimento per via autonoma delle latifoglie naturalmente presenti nella zona.

2. Nei rimboschimenti di conifere possono essere effettuati interventi di diradamento con intensità fino al 30% del volume presente, favorendo in particolare individui o gruppi di latifoglie autoctone eventualmente già presenti.

3. Nei rimboschimenti caratterizzati dalla presenza di nuclei di rinnovazione di specie autoctone, è consentita l'apertura di buche di superficie non superiore 300 a m² intorno a tali nuclei, rispettando in ogni caso i limiti di prelievo di massa legnosa sopra indicati.

Art. 77 Nulla Osta

1. Ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91 sono sottoposti al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Parco, ferma restando l'intesa sui piani di gestione di cui all'art. 24, co. 1 della Normativa di Attuazione del Piano per il Parco, gli interventi di utilizzazione forestale, nonché l'apertura di nuove strade e piste forestali ed, in



generale, tutti gli interventi connessi alle attività agro-silvo-pastorali, gli impianti, ed opere soggetti a concessione o autorizzazione da parte delle autorità competenti che interessano, in qualunque modo, le superfici boscate comprese nel territorio del Parco.

2. Il rilascio del nulla osta per gli interventi di utilizzazione forestale avviene dietro presentazione all'Ente Parco di apposita istanza, corredata dal piano o progetto o intervento soggetto a rilascio di titolo abilitativo da parte delle autorità competenti e comprensiva di tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti.

3. Le suddette istanze devono essere complete delle informazioni relative alle caratteristiche della stazione e del soprassuolo e devono descrivere i lavori che si intendono eseguire. Dovranno inoltre essere completate da cartografia in scala 1:25000, mappe catastali in scala 1:2000 e documentazione fotografica.

4. L'Ente si pronuncia sulla richiesta nel termine di sessanta giorni, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 1, della L. 394/1991 e s.m.i.

5. Gli interventi di taglio selvicolturale che interessano superfici inferiori a 0,5 ettari nelle zone *c* e *d* non necessitano di presentazione di apposita istanza, ferme restando le disposizioni in materia del presente Regolamento. Dovrà essere inviata all'Ente Parco comunicazione di inizio lavori con un anticipo minimo di 30 giorni, contenente informazioni indicate sul sito web dell'Ente. In assenza di risposta dall'Ente Parco entro 30 giorni, l'intervento si ritiene assentito.

6. Il nulla osta sugli interventi di taglio selvicolturale che interessano superfici inferiori a 0,5 ettari in zona *b* è rilasciato dietro presentazione di apposita istanza contenente informazioni secondo il modello di cui al comma precedente. L'istanza deve pervenire all'Ente Parco almeno novanta giorni prima dell'avvio dei lavori. L'Ente si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

7. Il nulla osta sugli interventi di taglio selvicolturale che interessano superfici superiori a 0,5 ettari è rilasciato dietro presentazione, almeno novanta giorni prima dell'avvio dei lavori, di apposita istanza corredata da relazione tecnica redatta e firmata da un tecnico abilitato ai sensi della normativa regionale di riferimento. In tali casi l'istanza deve essere corredata da uno studio per la valutazione dell'incidenza ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 78 Cantiere forestale

1. Nei limiti dei periodi temporali definiti dagli artt. 72 e 74, il periodo di permanenza del cantiere forestale in bosco è ridotto quanto più possibile.

2. Al termine delle utilizzazioni dovranno essere allontanati nel più breve tempo possibile i residui delle lavorazioni di qualsiasi dimensione da alvei di corsi d'acqua, fossi, torrentelli, canali, strade, piste, mulattiere, sentieri e fasce antincendio.

3. In presenza di habitat prioritari, al fine di arrecare il minor disturbo possibile ai gruppi di piante o singole piante da tutelare, nelle operazioni di utilizzazione devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- a) adeguata segnalazione e/o delimitazione di piccole aree in cui sono presenti gruppi di piante o singole piante da tutelare;
- b) scelta della direzione di abbattimento dei fusti arborei e conseguente localizzazione dei lavori di sramatura e depezzatura;
- c) individuazione accurata dei percorsi di concentrazione del materiale tagliato.

CAPO IV ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Art. 79 Attività sportive

1. Nel territorio del Parco è ammessa l'attività sportiva, nell'ambito dei limiti fissati dal Piano del Parco e dal presente Regolamento.

2. I limiti di cui al comma precedente possono riguardare, la natura dell'attività ammessa, il periodo e le località di espletamento, il numero dei fruitori e altri specifici aspetti che lo richiedano.



3. L'Ente Parco, con proprio atto, può in ogni caso modificare i suddetti limiti in ragione di specifiche necessità di salvaguardia degli ecosistemi.

4. In tutto il territorio del Parco sono vietate le manifestazioni sportive e ludico ricreative che possano direttamente danneggiare o disturbare la fauna ovvero danneggiare la flora e la vegetazione.

5. In tutto il territorio del Parco, l'arrampicata sportiva è consentita esclusivamente nelle palestre di roccia autorizzate dall'Ente Parco.

Art. 80 Attività alpinistica

1. L'alpinismo è il percorrere zone rocciose, glacializzate, innevate o ghiacciate delle montagne, in ambiente isolato, lontano e selvaggio (alpinismo d'avventura), seguendo degli itinerari che presentano difficoltà variabili sia tecniche sia psicologiche, che conducono ad una vetta, ad un valico oppure al termine di una parete rocciosa o di un pendio innevato, anche con gli sci ai piedi.

2. Per il superamento delle difficoltà tecniche si possono utilizzare delle metodologie di assicurazione, atte a prevenire incidenti che compromettano l'incolumità personale, senza modificare l'ambiente. Oltre al materiale di assicurazione tradizionale possono essere utilizzati chiodi a espansione per l'attrezzatura delle soste, per evitare danni alla roccia con le continue chiodature e schiodature; il numero di ancoraggi tra le soste deve restare limitato al minimo indispensabile.

3. L'adattamento delle Vie Storiche con le metodologie moderne per il mantenimento delle condizioni di sicurezza non deve comportare un deterioramento ambientale e paesaggistico, deve salvaguardare l'interesse sportivo, senza denaturare o sminuire l'aspetto e l'interesse storico delle vie.

4. La pratica dell'alpinismo è consentita liberamente su tutto il territorio del Parco, salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 86 che segue.

5. L'arrampicata sportiva consiste nell'arrampicare su massi, blocchi e/o falesie, tramite passaggi di ogni difficoltà il cui fine è procurare piacere sportivo, della prestazione fisica e delle difficoltà tecniche superate mediante il concatenamento di gesti tra i più belli e vari, oltre che athleticamente difficili e impegnativi. Essa è consentita liberamente nelle località descritte nel seguente art. 83, salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 86 che segue.

6. Gli itinerari sono attrezzati in maniera da ridurre al minimo il rischio di incidenti in caso di caduta che, per le difficoltà elevatissime che si cerca di superare, ha una elevata probabilità di verificarsi. Il fine è di mettere in condizioni di tranquillità l'arrampicatore, il quale può sentirsi sicuro nel portare i propri gesti ai limiti.

7. Il bouldering è una branca dell'arrampicata sportiva che consiste nell'arrampicare su massi e blocchi di roccia di buona qualità, privi naturalmente di vegetazione, senza che occorra alcuna attrezzatura (si arrampica slegati). Esso è consentito liberamente in tutto il territorio del Parco salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 86 che segue.

8. Al contrario dell'alpinismo, l'arrampicata sportiva e il bouldering non tendono al raggiungimento di una vetta o di un valico in alta quota e sono svolte in aree generalmente a bassa quota e all'uopo appositamente dedicate.

9. Le attività su terreno libero da neve sono costituite dal camminare sui sentieri della rete escursionistica, per la percorrenza di valli e crinali e il raggiungimento di vette, valichi, rifugi, ecc. Esse sono consentite liberamente su tutto il territorio del Parco, salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 86 che segue.

10. Le attività in ambiente innevato sono quelle che consentono di percorrere, con gli sci, ciaspole, scarponi e ramponi, ecc., valli, pendii, creste, crinali, canali ecc., per il raggiungimento di vette, valichi, rifugi, ecc. Esse sono consentite liberamente su tutto il territorio del Parco, salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 86 che segue.

11. L'attrezzatura delle vie escursionistiche (vie ferrate) o di arrampicata, la moltiplicazione degli ancoraggi su un sito o la moltiplicazione dei siti attrezzati può portare a un degrado ambientale spesso non sostenibile in particolare all'interno di un parco ed anche in relazione all'etica comportamentale della frequentazione rispettosa della montagna.



Art. 81 Attività su terreno libero da neve

1. Le attività su terreno libero da neve si possono praticare liberamente su tutto il territorio del Parco, tranne le limitazioni di cui all'art. 86.

2. Gli escursionisti sono tenuti a percorrere i sentieri, per evitare l'innesco di gravi fenomeni erosivi (sentieri che attraversano ghiaioni, rocce, pendii ripidi), il disturbo alla fauna selvatica e il danneggiamento della vegetazione.

3. In relazione ai Percorsi attrezzati, sarà permesso esclusivamente il ripristino e la manutenzione delle ferrate storiche.

Art. 82 Attività in ambiente innevato

1. Le attività in ambiente innevato si possono praticare liberamente su tutto il territorio del Parco fatte salve le limitazioni di cui all'art. 86 ed il rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 83 Arrampicata sportiva e bouldering

1. Il bouldering si può praticare liberamente su tutto il territorio del Parco fatte salve le limitazioni di cui all'art. 86 ed il rispetto delle disposizioni normative richiamate in premessa.

2. L'attività di attrezzatura delle vie multiple (arrampicata sportiva) sarà limitata alle strutture situate in aree raggiungibili a partire dai pressi delle strade con pavimentazione asfaltata e aperte alla circolazione delle automobili.

3. I siti di arrampicata sportiva potranno essere attrezzati in prossimità dei rifugi alpini solo previa autorizzazione del Parco.

4. L'attività di bouldering potrà essere svolta liberamente purché non danneggi la flora e disturbi la fauna dei dintorni del sito e non comporti l'asportazione di vegetazione dal blocco di roccia stesso.

5. I frequentatori dovranno mantenere la pulizia dei siti di arrampicata pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 87 e al titolo VI – capo III.

Art. 84 Attività speleologiche e torrentismo

1. L'attrezzatura delle cascate, dei canyon, delle forre e delle grotte è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Ente Parco ed è soggetta alle stesse regole impartite nel presente Capo.

2. La pratica delle attività speleologiche e torrentistiche è consentita liberamente su tutto il territorio del Parco, salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 86 che segue.

3. E' vietata l'esplorazione dei crepacci, salvo autorizzazione dell'Ente Parco per motivi di ricerca scientifica.

4. E' fatto obbligo di autorizzazione da parte dell'Ente Parco per visite in grotte e cavità naturali di gruppi composti da più di 15 persone.

Art. 85 Divieti

1. È vietato scavare la roccia per ricavare le prese nonché aggiungervi prese artificiali.

2. È vietata la realizzazione di nuovi percorsi attrezzati (ferrate, forre, ecc.).

3. È vietato percorrere i ghiaioni.

4. È vietato uscire dai sentieri nelle aree rocciose e sui ghiaioni.

5. È vietato chiodare vie alpinistiche dall'alto.

6. È vietata la circolazione di mezzi motorizzati come moto da cross o da trial, tricicli e quadricicli a motore (quad e affini) fuori dalle strade sterrate aperte alla circolazione.

7. È vietata la circolazione di mezzi motorizzati lungo sentieri e mulattiere, a causa del danneggiamento del suolo e dell'innesco di fenomeni erosivi causabili dall'azione abrasiva esercitata dai pneumatici e del disturbo ambientale che può essere arrecato dalla penetrazione di veicoli motorizzati in aree altrimenti indisturbate. Il presente comma non si applica agli aventi diritto di uso civico.



Art. 86 Interdizioni

1. L'Ente Parco può interdire, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, la frequentazione di alcune particolari aree per la conservazione di ecosistemi, habitat e specie, provvedendo, conseguentemente, anche alla chiusura di sentieri, piste e vie di arrampicata esistenti, sulla base delle conoscenze a disposizione e/o di studi specifici.

2. Tali interdizioni, che potranno essere a tempo indeterminato o limitate nel tempo (ad esempio periodo riproduttivo di una o più specie), saranno formalizzate in speciali atti pubblicizzati completi di adeguata cartografia.

3. In tali atti potrà essere eventualmente considerata la possibilità di ingresso a turisti (in numero limitato) esclusivamente se accompagnati da Guide Alpine o Accompagnatori di Media Montagna o a referenti del Club Alpino Italiano e di Club Alpini Stranieri, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Art. 87 Sanzioni e sorveglianza

1. Il mancato rispetto del presente regolamento (divieti di cui agli art.li 8 e 9) comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 734, 650 e 635 del c.p. dell'art. 18 della L. 349/1986 e s.m.i., dell'art. 30 della L. 394/1991 e s.m.i., nonché delle ulteriori sanzioni previste dal titolo VI – capo III del presente Regolamento.

Art. 88 Riprese fotografiche, fonografiche e video-cinematografiche

1. Nel Parco sono libere e gratuite le riprese fotografiche, fonografiche e video-cinematografiche eseguite con qualsiasi mezzo esclusivamente per fini personali e dilettantistici e di cronaca giornalistica, nonché quelle svolte nell'ambito di attività di ricerca scientifica.

2. Nell'esecuzione delle riprese è vietato arrecare disturbo alle specie animali e danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.

3. Le riprese fotografiche, fonografiche e video-cinematografiche eseguite a fini commerciali, editoriali e pubblicitari, sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Ente Parco e subordinate al pagamento dei diritti stabiliti come segue, e aggiornabili con apposito provvedimento:

a) riprese con finalità editoriali commerciali, eseguite con qualsiasi mezzo: da Euro 150,00 a Euro 1.500,00;

b) riprese pubblicitarie fotografiche: da Euro 250,00 a Euro 2.500,00;

c) riprese pubblicitarie videocinematografiche da Euro 500,00 a Euro 5.000,00.

4. Il diritto, così determinato, è comprensivo delle spese per l'assistenza fornita dal personale del Parco durante l'effettuazione delle riprese.

5. La Direzione del Parco può applicare una riduzione del diritto fino al 20%, qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente riportata la dicitura "Ripresa effettuata nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga".

6. L'autorizzazione alla vendita a terzi dei prodotti realizzati con le immagini riprese nel Parco comporta il raddoppio dei diritti stabiliti.

7. L'autorizzazione comporta l'obbligo di consegnare all'Ente copia delle riprese effettuate su supporto riproducibile in modo da poter essere utilizzate dall'Ente per i suoi fini istituzionali.

8. Sono fatte salve le norme sui diritti d'autore qualora tale materiale venga utilizzato dall'Ente per fini commerciali.

9. Al fine di garantire l'osservanza della disposizione di cui al precedente comma, l'autorizzazione è subordinata al versamento di una cauzione pari al 30% dell'importo dei diritti stabiliti.

10. L'ampiezza della diffusione e il soggetto che ne risulta il beneficiario finale, debbono essere dichiarati dal soggetto che intende effettuare le riprese foto-video-cinematografiche, al momento della richiesta della relativa autorizzazione.

11. L'autorizzazione viene rilasciata, con provvedimento del Direttore dell'Ente Parco, dietro presentazione da parte del soggetto che intende svolgere le riprese di apposita istanza scritta alla Direzione del Parco.



12. Il diritto deve essere versato in unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione mediante versamento sul conto corrente postale intestate all'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga o tramite altre modalità d'uso.

13. In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale è previsto il sequestro, accompagnato dalla applicazione di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, ai sensi della legge 689 del 24 novembre 1981.

Art. 89 Modalità di svolgimento delle attività in forma organizzata

1. Per attività svolte in forma organizzata si intendono le attività sportive, escursionistiche e le manifestazioni effettuate sotto l'egida e la responsabilità di un soggetto organizzatore che interessano, in tutto o in parte, il territorio del Parco.

2. Le attività svolte in forma organizzata sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Ente.

3. Sono comunque vietate, facendo salve le eccezioni menzionate negli articoli precedenti, le attività:

- a) sportive svolte con mezzi a motore di qualsiasi tipo e natura;
- b) di escursionismo motorizzato fuoristrada o lungo piste, sentieri e mulattiere;
- c) ricreative svolte con aeromobili a motore, imbarcazioni a motore, moto d'acqua e motoslitte;
- d) sportive o ricreative che prevedono forme di interazione con la fauna selvatica o l'immissione in natura di specie animali selvatiche o d'allevamento;
- e) sportive o ricreative che prevedono l'uso di armi per come definite all'art 2, co. 1, lettera b).

4. Fatte salve le attività svolte per esigenze di servizio, di pubblica utilità o connesse alle attività agrosilvopastorali e di manutenzione delle piste e degli impianti da sci, è altresì vietato:

- a) il transito, se non autorizzato dall'Ente, dei mezzi motorizzati fuori dalle strade gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti nonché lungo sentieri, mulattiere e piste;
- b) il transito con mountain bike fuori da strade, piste forestali, sentieri o mulattiere.

CAPO V - ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Art. 90 Generalità sulle attività artigianali, commerciali e di servizio

1. L'Ente promuove lo sviluppo delle attività artigianali sia in forma singola che associata, con particolare riguardo a quelle tradizionali, e lo sviluppo dei servizi utili alle popolazioni residenti che risultino maggiormente compatibili con le proprie finalità istituzionali di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Parco e di incentivo allo sviluppo eco-compatibile.

2. L'Ente sostiene e favorisce nel proprio territorio l'occupazione e l'imprenditoria giovanile nel campo delle attività collegabili a forme di sviluppo sostenibile, e comunque compatibilmente con le finalità dell'area protetta.

3. In particolare l'Ente promuove, anche attraverso la definizione di specifici strumenti, la valorizzazione delle attività artigianali locali, la sperimentazione di forme di utilizzo delle risorse naturali compatibili con la conservazione della natura, le forme di agricoltura e allevamento biologico, la prestazione di servizi alle popolazioni residenti, nonché la diffusione delle nuove professioni nel campo del turismo ambientale.

Art. 91 Sostegno alle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio

1. Al fine di incentivare l'economia locale, l'Ente Parco interviene, anche attraverso specifici contributi e progetti, nel mantenimento, nello sviluppo e nel recupero delle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio compatibili con le finalità del Parco.

2. L'Ente Parco incentiva in via prioritaria le attività agricole tradizionali e le attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli locali, con particolare riferimento a quelli che fanno parte della tradizione gastronomica e culturale locale.



3. L'Ente incentiva, attraverso specifici protocolli e disciplinari, la formazione di associazioni e consorzi di produttori per la promozione, anche attraverso la concessione in uso del logo del Parco di cui al successivo art. 101, dei prodotti realizzati all'interno del territorio.

4. L'erogazione degli incentivi è finalizzata prioritariamente alla costituzione di microfilieri capaci di valorizzare le produzioni agricole locali di qualità, ottenute con tecniche di produzione a basso impatto ambientale, attraverso la trasformazione e la commercializzazione in loco, anche in specifici punti vendita.

5. L'entità degli incentivi, i criteri di ripartizione sul territorio e fra gli operatori, le modalità di erogazione, gli impegni degli operatori e i controlli sull'applicazione, sono definiti con appositi disciplinari dell'Ente.

6. L'Ente attiva, anche su iniziativa degli operatori del settore, le azioni necessarie alla promozione delle produzioni tipiche del territorio del Parco.

Art. 92 Concessione di finanziamenti e contributi

1. L'Ente Parco, in attuazione del principio di sussidiarietà e di partecipazione, promuove - mediante la concessione di finanziamenti, contributi ed agevolazioni - gli interventi e le attività di soggetti pubblici e privati, singoli e/o associati, che si svolgono nell'ambito del territorio del Parco, in quanto conformi alle finalità istituzionali e agli obiettivi e alle priorità di gestione del Parco, secondo quanto previsto in Allegato S).

CAPO VI - ATTIVITA' TURISTICHE E DI SERVIZIO

Art. 93 Attività turistica

1. Le imprese che intendono svolgere attività per il soggiorno e la circolazione del pubblico inoltrano all'Ente Parco una specifica comunicazione, corredata dai seguenti documenti:

- a) ragione sociale dell'impresa;
- b) descrizione dei luoghi in cui si svolge l'attività e delle strutture ed attrezzature disponibili;
- c) descrizione delle attività svolte;
- d) documenti attestanti il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le attività a ciò interessate;
- e) documenti attestanti il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti;
- f) dimostrazione che l'attività svolta non determina danno ambientale ed indicazione dei responsabili del rispetto dell'ambiente.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività dovesse dare luogo a danni all'ambiente, l'impresa sarà responsabile per il danno procurato e sarà sottoposta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, con l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi anche per quanto riguarda la copertura vegetale.

Art. 94 Turismo rurale

1. L'Ente Parco incentiva in via prioritaria le forme di ricezione legate al mondo rurale, sulla base delle attitudini territoriali e della disponibilità di patrimonio edilizio da recuperare.

2. A tal fine l'Ente promuove il turismo rurale inteso come attività di ricezione, ristorazione, attività culturali e ricreative in genere legate al mondo rurale, offerte da aziende agricole e zootecniche e da proprietari e gestori di immobili e strutture inserite in un contesto rurale.

3. L'Ente attiva, anche su iniziativa degli operatori del settore, le azioni necessarie all'incremento e alla promozione di tali forme di fruizione del territorio, ivi compresa l'eventuale redazione di uno specifico piano di settore.

4. L'Ente può individuare, con propri strumenti o disciplinari, sistemi di controllo della qualità dei servizi offerti, attraverso la definizione di specifici requisiti prestazionali, al fine di selezionare gli operatori da inserire nelle proprie iniziative promozionali e costituire un sistema di ricezione di qualità all'interno dell'area protetta.



Art. 95 Campeggio e bivacco

1. Nelle Zone *a* del Parco il campeggio è vietato; è consentito esclusivamente il bivacco notturno, montando la tenda la sera e smontandola la mattina, e senza lo scavo di canalette per il drenaggio dell'acqua.

2. Nelle zone *b*, *c* e *d* sono consentiti:

a) il bivacco notturno, con le modalità di cui al comma 1;

b) il campeggio, ad eccezione di quello libero temporaneo di cui al successivo comma 6, previa autorizzazione dell'Ente Parco, che ne prescrive limiti e modalità, esclusivamente nelle zone appositamente destinate ed eventualmente attrezzate allo scopo e indicate nell'apposito elenco predisposto dall'Ente Parco e periodicamente aggiornato.

3. L'Ente Parco può rilasciare autorizzazione in deroga al comma 1 in relazione a motivate esigenze o necessità.

4. L'Ente Parco può in ogni caso, per gravi e urgenti esigenze di salvaguardia ambientale e/o di protezione della fauna o della flora, disporre la riduzione o la sospensione delle attività disciplinate dal presente articolo, anche revocando l'autorizzazione rilasciata.

5. L'autorizzazione dell'Ente Parco viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e di proprietà dei terreni. Per la permanenza nelle aree di campeggio, può essere previsto il pagamento di una quota giornaliera, stabilita in misura diversa, in relazione alle caratteristiche del soggiorno e ai diversi mezzi di fruizione (tenda, roulotte, caravan, ecc.).

6. Per campeggio libero temporaneo nel Parco, si intende l'attività di sosta e pernottamento al di fuori di campeggi appositamente attrezzati - come definiti nella legge n. 2651 del 30 dicembre 1937 e successive modifiche e dalle diverse leggi regionali - con ausilio di tende mobili.

7. Lo svolgimento delle attività di campeggio libero temporaneo è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, che ne trasmette immediatamente copia all'Ente Parco.

8. La richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione del numero di giorni e di persone previsti.

9. Per ogni area di campeggio libero temporaneo l'Ente Parco stabilisce preventivamente un numero massimo di presenze, in relazione alle caratteristiche della località interessata, alla vicinanza di centri abitati, alle possibilità di smaltimento dei rifiuti, alla disponibilità di acqua e alle modalità di raggiungimento. Ai gruppi organizzati viene assegnato un apposito sito di campeggio individuato a cura della organizzazione responsabile della gestione all'interno delle località di cui al comma successivo.

10. Le località in cui è possibile il campeggio libero temporaneo, con il relativo carico massimo di persone ammesse per ogni area, sono indicate nell'apposito elenco in Allegato Q) al presente Regolamento, che può essere, ove necessario, adeguato e integrato dalla Presidenza dell'Ente, rispetto alle esigenze di tutela, anche sulla base di proposte dei Comuni e dalle altre amministrazioni locali.

11. La sosta notturna e/o organizzata con roulotte, camper o altro mezzo motorizzato adeguato, anche temporaneamente, a tali attività è vietata sia lungo le strade che in qualsiasi altra località del Parco che non sia appositamente destinata allo scopo.

Art. 96 Attività di educazione ambientale

1. L'Ente Parco promuove e svolge attività di educazione ambientale, realizzate anche attraverso convenzioni con associazioni ambientaliste o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza.

2. In particolare l'Ente cura le attività di raccordo tra i vari operatori del settore nonché l'adesione e/o promozione di accordi di programma e/o forme di intesa con gli stessi per:

a) la definizione e messa in atto di progetti di educazione, formazione e divulgazione ambientale;

b) la promozione e sovvenzione di corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione, nonché scambi professionali con altre realtà culturali per gli aspiranti ed operatori del settore;



c) la promozione di quant'altro concorra al miglioramento e alla sensibilizzazione della coscienza ambientale dei singoli cittadini.

3. L'Ente Parco organizza visite guidate per l'osservazione dell'ambiente naturale sotto i diversi profili zoologico, geologico, geomorfologico, idrogeologico, vegetazionale, culturale, storico.

4. L'Ente Parco predispone e mette a disposizione del pubblico presso i punti di informazione del Parco, nonché per via telematica, materiale documentario sul territorio del Parco e colloca lungo itinerari di particolare interesse pannelli informativi sulle caratteristiche ambientali dei siti.

Art. 97 Accompagnamento

1. L'accompagnamento (in montagna e/o in siti di interesse storico-artistico-culturale) nel territorio del Parco è effettuato (esclusivamente) da professionisti riconosciuti dalla legislazione vigente.

Art. 98 Limitazioni all'accesso e alla fruizione

1. L'Ente Parco, per sopravvenute esigenze di tutela ambientale o per ragioni di sicurezza, con apposito provvedimento, può vietare o limitare, anche temporaneamente, l'accesso in qualsiasi zona del territorio del Parco.

Art. 99 Attività di tirocinio universitario e tesi di laurea

1. L'Ente Parco, in accordo con i Dipartimenti universitari interessati, può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini inerenti il corso di laurea dei propri studenti e tesi di laurea.

2. Gli interessati dovranno far pervenire dell'Ente Parco espressa richiesta a firma del relatore di tesi o tutor di tirocinio corredata da un sintetico programma di ricerca o in cui vengano precisati almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto della ricerca;
- b) la sua durata;
- c) i prelievi di materiale vivente o non vivente eventualmente necessari;
- d) l'impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie;
- e) le aree del Parco interessate alle indagini.

3. Nel caso in cui la richiesta ottenga la prescritta autorizzazione, lo studente potrà avere libero accesso al Parco e potrà farvi la ricerca secondo il programma stabilito. L'Ente Parco si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessità, ed in qualsiasi momento, sui punti c) e d) del precedente comma 2.

4. Per tutte le attività di tirocinio e attività di tesi, l'Ente Parco affida lo studente ad un responsabile del Parco che si occupa degli argomenti trattati e dell'organizzazione logistica.

5. Sia il relatore, che il tutor del tirocinio, che lo studente si devono impegnare a consegnare all'Ente Parco una copia formato elettronico della tesi o altro materiale prodotto.

6. Gli studenti potranno, su richiesta, essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del Parco esistenti sul posto (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica ecc.) secondo le modalità da definirsi caso per caso. Potranno anche essere autorizzati ad alloggiare nei locali dell'Ente Parco (Foresterie) ove questi risultino disponibili, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle ricerche.

7. Sulla base di accordi specifici presi caso per caso verranno stabilite le modalità con cui debbano essere consegnati all'Ente Parco parte del materiale significativo raccolto e copia delle foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque utilizzate dall'Ente con menzione dell'autore per soli fini interni didattici e documentativi).

8. Nella pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco. L'Ente Parco si riserva il diritto di far stampare il numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini divulgativi.



Art. 100 Occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo

1. Sotto il controllo degli organi del Parco e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, l'Ente Parco si avvale delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile alternativo, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

2. Nel territorio del Parco è consentito ed incoraggiato il volontariato in tutte le sue manifestazioni sia nel campo ecologico sia nel campo sociale, nonché come servizio civile alternativo.

3. L'Ente può stipulare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, convenzioni con Organizzazioni di volontariato e con ONLUS con lo scopo di mettere in atto specifiche campagne di volontariato ecologico e sociale.

4. L'Ente incoraggia e favorisce nel proprio territorio l'occupazione e l'imprenditoria giovanile nel campo delle attività collegabili a forme di sviluppo sostenibile, e comunque compatibili con le finalità dell'area protetta. In particolare l'Ente incoraggia la riscoperta delle attività artigianali locali, la sperimentazione di forme di utilizzo delle risorse naturali compatibili con la conservazione della natura, le forme di agricoltura e allevamento biologico, la prestazione di servizi alle popolazioni residenti, nonché il potenziamento e la diffusione delle nuove professioni nel campo del turismo ambientale.

Art. 101 Marchio e simbolo del Parco

1. Ai sensi della legge n. 394/91, articolo 14, comma 4, l'Ente Parco può promuovere attività economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio del Parco e dell'area vasta contigua, sia attraverso proprio materiale sia attraverso la concessione d'uso del proprio nome e del proprio emblema, nonché attraverso l'eventuale creazione di uno specifico marchio.

2. L'Ente Parco può concedere l'uso del proprio simbolo e del marchio a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità. Il simbolo e il marchio del Parco Nazionale può essere concesso attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

3. Chiunque intenda utilizzare il simbolo del Parco nel proprio materiale promozionale, dovrà inoltrare richiesta scritta all'Ente.

4. La concessione dell'uso del simbolo e del marchio è disciplinata dalla legislazione vigente, per quanto non previsto dal presente Regolamento e si applicano le norme vigenti in materia di denominazione, simbolo e marchio.

5. La concessione del simbolo e del marchio è disciplinata da autonomo provvedimento emanato dall'Ente Parco.

CAPO VII - ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO AMBIENTALE

Art. 102 Esercizio delle attività di ricerca scientifica

1. L'Ente promuove le attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche interdisciplinare, che non contrastino con i principi della conservazione della natura e delle sue risorse, in relazione a quanto previsto dalle normative di Piano per le diverse zone.

2. L'Ente può svolgere direttamente o tramite apposite convenzioni con Enti di Ricerca (Università, Accademie, Enti Pubblici di Ricerca, ecc.), attività di ricerca scientifica e/o monitoraggio scientifico.

3. Qualora le ricerche e gli studi programmati comportino delle spese per l'Ente e comunque l'impegno di personale del Parco, verrà stipulata un'apposita convenzione in modo da regolamentare gli impegni delle parti.

4. I campioni dei materiali eventualmente raccolti dovranno essere consegnati all'Ente, se previsto nell'atto di autorizzazione o nella convenzione, che ne potrà fare uso diretto per le proprie attività istituzionali, compresa l'esposizione nei propri centri servizi, menzionando la fonte.



5. Una copia della relazione finale o della pubblicazione della ricerca in formati riproducibili ai fini della pubblicazione dovrà essere consegnata all'Ente, il quale potrà servirsene per i propri fini istituzionali. Qualora l'Ente decidesse di pubblicare la ricerca si impegna a menzionare espressamente e con il dovuto rilievo l'autore della stessa.

Art. 103 Esercizio delle attività di monitoraggio ambientale

1. L'Ente Parco può predisporre censimenti periodici e monitoraggi continui per le specie animali di notevole interesse scientifico e bio-geografico, per le specie di interesse comunitario, per le specie ritenute rare e localizzate nel territorio del Parco, per le specie in via di estinzione o gravate da problemi di conservazione, nonché per le specie gravate da problemi gestionali, e quant'altro si ritenesse necessario, al fine di verificarne la presenza, la distribuzione e la densità di popolazione delle singole specie.

2. Per le specie vegetali di notevole interesse scientifico e bio-geografico, per quelle di interesse comunitario, per le specie rare in via di estinzione e/o gravate da problemi di conservazione e per le essenze secolari, l'Ente Parco può predisporre censimenti e monitoraggi periodici e quant'altro ritenga necessario al fine di verificare il loro stato di conservazione.

3. Al fine di perseguire la conservazione della natura e delle sue risorse e la salvaguardia dei beni storico culturali, nonché dei Siti di Interesse Comunitario, delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di Protezione Speciale, l'Ente Parco può predisporre monitoraggi e censimenti periodici con lo scopo di verificarne lo stato di conservazione e aggiornare ed integrare i biotopi e gli habitat di notevole interesse scientifico, nonché i beni ambientali e culturali individuati di cui all'Allegato T).

Art. 104 Centri di ricerca e/o Osservatori ambientali

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per fini di promozione della ricerca l'Ente favorisce ed incoraggia la creazione nel proprio territorio di Centri di Ricerca e Osservatori Ambientali.

2. L'Ente Parco, ai fini del monitoraggio della qualità dell'ambiente, per migliorare la gestione di problematiche ecologiche, di emergenze sanitarie e di specie di interesse conservazionistico, può stipulare specifiche convenzioni con Istituti di ricerca ed altri soggetti, nonché con i Centri di ricerca e gli Osservatori ambientali di cui al comma precedente.

Art. 105 Strutture e attrezzature

1. L'Ente Parco, ai fini della conservazione delle specie animali, per motivi di studio e didattici, per la riabilitazione di animali feriti, menomati e di piccoli debilitati, può realizzare centri di recupero della fauna selvatica ed aree faunistiche, come punti di ricovero temporaneo per le eventuali immissioni faunistiche, nonché per fini di ricerca e per la fruizione turistica e ricreativa.

2. L'Ente Parco, per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per fini didattici, divulgativi, conoscitivi, scientifici, conservazionistici (sia dei beni naturali che di quelli storico-antropologici), promuove la realizzazione di musei, ecomusei, acquari, orti botanici e strutture similari.



TITOLO IV ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONE

CAPO I - STRADE

Art. 106 Realizzazione, manutenzione ed utilizzo di strade

1. La costruzione di nuove strade deve avvenire, di norma, adottando tecniche costruttive ecosostenibili e impiegando materiali ecocompatibili e reperibili in sito, adoperando come legante esclusivamente cementi e calci o altri materiali con certificazione ecocompatibile. Sono fatte salve le previsioni, eventualmente contenute in specifiche disposizioni legislative.

2. Nelle zone *a* e *b* è vietata la realizzazione di nuove strade.

3. Nelle zone *c* e *d* è consentita unicamente la realizzazione di strade previste nel Piano per il Parco;

4. Negli ecosistemi forestali (Allegato D) sono consentiti unicamente interventi di ripristino, di manutenzione straordinaria e di apertura di nuove piste forestali, sottoposti al rilascio di nullaosta da parte dell'Ente Parco e alla procedura di valutazione di incidenza, nonché l'adeguamento della viabilità e della sentieristica esistenti alle esigenze di servizio e di miglior inserimento nel contesto ambientale.

5. Nei centri abitati sono tassativamente escluse le pavimentazioni di asfalto bituminoso, fatti salvi gli interventi previsti negli strumenti di pianificazione generale e attuativi e per i quali è stato acquisito il parere vincolante dell'Ente. Sono fatti salvi i casi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti in cui sono stati impiegati i medesimi materiali. Sono escluse in ogni caso le pavimentazioni in cemento di qualsiasi natura e forma, piastrelle di qualsiasi natura e forma, porfido e materiale ceramico. Le tipologie consentite sono il basolato a differente pezzatura, il ciottolato, il cubetto ovvero l'opera incerta, delle quali è consentito l'utilizzo integrato. Eventuali canalizzazioni per il deflusso pluviale devono essere realizzate con lo stesso materiale o con griglie in ghisa.

6. Nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade pubbliche e private esistenti si deve preferire il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e il riutilizzo-riciclo del materiale risultante dalla scarifica e/o preesistente.

Art. 107 Modalità di adeguamento di strade e sentieri

1. Le operazioni di adeguamento della viabilità esistente, nonché della rete sentieristica indicata dal Piano del Parco, devono mirare a soddisfare le seguenti esigenze:

a) igiene e qualità ambientale: la strada deve garantire che la sua fruizione, per tutti gli usi previsti e prevedibili, possa avvenire senza comportare rischi o compromissioni per l'igiene e per la qualità dell'ambiente, naturale e costruito, inteso in senso globale. In particolare dovranno essere evitati i rischi di frammentazione degli habitat ecologici, di disturbo della fauna selvatica e di alterazione degli equilibri ecosistemici.

b) riconoscibilità e qualità morfologica: la strada deve garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dell'impianto territoriale e urbano di cui fa parte, nonché degli organismi architettonici del contesto, come pure il raggiungimento di elevati livelli qualitativi dal punto di vista formale e percettivo, e di chiari elementi di riconoscibilità e di identificazione. A tali fini è fatto obbligo di tutelare e ripristinare il patrimonio storico, come i muri di sostegno e delimitazione in pietra a secco.

2. L'Ente Parco può stipulare specifiche convenzioni con i soggetti gestori, al fine di soddisfare le esigenze di cui al primo comma.

3. In particolare l'Ente, con apposite deliberazioni, individua i percorsi da rendere idonei per portatori di handicap, disabili e anziani, emanando specifici disciplinari volti a garantirne la fruibilità da parte dei suddetti soggetti, in termini di accessibilità e transitabilità, nonché di dotazione minima di impianti e attrezzature.

Art. 108 Modalità di manutenzione di strade e sentieri



1. La manutenzione ordinaria della rete stradale carrabile non è soggetta ad autorizzazione dell'Ente, fermo restando l'obbligo di previa comunicazione all'Ente degli interventi da eseguirsi e della rimessa in pristino dei luoghi secondo modalità concordate con l'Ente.

2. La manutenzione straordinaria delle strade carrabili è soggetta ad autorizzazione dell'Ente. La richiesta di autorizzazione dovrà in particolare contenere l'indicazione della durata e la descrizione di massima degli interventi, nonché delle modalità di accesso alla zona d'intervento e dei mezzi impiegati. Resta fermo l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi secondo modalità concordate con l'Ente.

3. Nel recupero della viabilità forestale esistente, si dovranno privilegiare i tracciati che corrono trasversalmente alle linee di massima pendenza, evitare la formazione di scarpate molto ripide e predisporre tutti gli interventi di regimazione delle acque, necessari per prevenire fenomeni di erosione superficiale o dissesti. Particolare cura va posta nella manutenzione dei canali di scolo delle acque, che vanno ripristinati ogni qual volta il transito dei mezzi meccanici ne comprometta la funzionalità.

Art. 109 Limitazioni al transito

1. In tutto il territorio del Parco è vietato il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private.

2. Il suddetto divieto è esteso a tutte le strade a fondo naturale (tratturi, sentieri, carrarecce, mulattiere, piste di esbosco).

3. Nella zona *a* è vietato l'accesso, il transito e la sosta sia con mezzi motorizzati che non motorizzati. L'Ente può disporre l'installazione di un apposito sistema di barriere mobili.

4. Nelle zone *b*, *c* e *d* è consentito, fuori dalla viabilità di cui ai commi 1 e 2, l'accesso e il transito con mezzi motorizzati per ragioni di servizio, di soccorso e di sorveglianza. È consentito l'accesso e il transito al di fuori della viabilità di cui ai commi 1 e 2 a coloro i quali hanno necessità di recarvisi per ragioni di lavoro ovvero per altre ragioni ritenute meritevoli di considerazione previa autorizzazione dell'Ente, nonché a coloro che ne necessitano per esercitare diritti di uso civico. L'autorizzazione può contenere eventuali prescrizioni circa l'apposizione di un apposito sistema di barriere mobili per motivi di conservazione di specie e tutela di habitat.

5. L'Ente provvede a disporre l'opportuna segnaletica di avvertimento del divieto di accesso e transito per i non autorizzati all'imbocco delle strade o piste diverse da quelle statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio.

6. L'autorizzazione all'accesso con mezzi motorizzati è strettamente personale e revocabile in caso di violazione delle norme di comportamento e delle eventuali prescrizioni imposte.

7. È vietato il transito con qualsiasi mezzo nei corpi idrici perenni e temporanei, puntuali, lineari, areali, e negli impluvi, salvo eventuali guadi sulla viabilità esistente.

8. È vietato l'impiego di motoslitte o battipista ad esclusione delle necessità di servizio delle stazioni di sport invernali esistenti e delle attività di soccorso e pubblica sicurezza.

9. È altresì vietata la circolazione nei percorsi definiti non transitabili con veicoli a motore dai Comuni per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

10. L'Ente Parco può rilasciare, in deroga al divieto di cui al comma 9, speciali autorizzazioni nel caso di manifestazioni, gare, avvenimenti sportivi o avvenimenti di particolare interesse o per specifiche esigenze di servizio.

11. Dal divieto di circolazione fuori strada di cui al comma 1 sono esclusi i mezzi:

a) adibiti all'effettivo svolgimento delle attività agricole;

b) adibiti all'effettivo svolgimento delle attività forestali, secondo quanto disciplinato dal titolo III – capo III del presente Regolamento;

c) in dotazione ai corpi di sorveglianza dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché quelli in dotazione agli enti preposti al servizio di pubblica utilità (pronto soccorso, sorveglianza,



vigilanza, antincendio, protezione civile) enti gestori di servizi primari di pubblica utilità (acquedotti e impianti di produzione energetica);

d) destinati al servizio esclusivo delle attrezzature del Parco e dei rifugi di montagna;

e) per la sistemazione di piste sciistiche situate all'interno dei bacini sciistici individuati nell'elaborato relativo all'organizzazione territoriale del parco;

f) per la realizzazione di opere idraulico-forestali;

g) per la manutenzione di strade, acquedotti, elettrodotti, gasdotti e servizi similari.

Art. 110 Divieto di transito e sosta nei boschi e sui pascoli

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 nelle zone *b*, *c* e *d* del Parco l'accesso, il transito e la sosta dei mezzi motorizzati sono vietati nei boschi e sui pascoli; tale divieto non si applica ai mezzi dell'Ente o del Comune territorialmente competente, ai mezzi che debbano accedervi per ragioni di soccorso, di servizio antincendio ovvero di pubblico ufficio o servizio connesso ad attività di polizia di sicurezza o giudiziaria o dei mezzi necessari alle attività agro-silvo-pastorali.

Art. 111 Sanzioni alla circolazione su strada

1. La violazione delle norme del presente Capo o di qualunque altra norma del presente Regolamento, nonché la cessione ad altri da parte di chi è autorizzato della propria chiave di apertura del sistema di barriere mobili comporta la revoca dell'autorizzazione all'accesso con mezzo motorizzato, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel titolo VI – capo III.

CAPO II - SENTIERI

Art. 112 Accesso pedonale, con velocipede e a cavallo

1. Nelle zone *a* del territorio del Parco l'accesso agli escursionisti è consentito esclusivamente lungo i sentieri individuati nella Rete Sentieristica e senza mai allontanarsi da essi.

2. Nelle zone *b* l'accesso del pubblico, per finalità escursionistiche, è consentito lungo la Rete Sentieristica, le piste forestali, la viabilità stradale esistente e nelle aree di sosta, appositamente predisposte e segnalate dall'Ente Parco, nel rispetto delle norme comportamentali previste dal presente Regolamento.

3. Nelle zone *c* e nelle zone *d* l'accesso del pubblico, per finalità escursionistiche è libero, fatto salvo il rispetto delle altre norme comportamentali previste dal presente Regolamento.

4. Su tutto il territorio del Parco, è consentito accedere con velocipedi e praticare l'escursionismo a cavallo esclusivamente lungo i percorsi individuati dall'Ente Parco e, ad eccezione della zona *a*, lungo le strade silvo-pastorali e lungo la viabilità stradale ordinaria. L'uso delle biciclette a pedalata assistita, conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 50 del citato D. Lgs. n. 285/92, è consentito esclusivamente lungo la viabilità ordinaria di cui all'art. 109, co. 1.

5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, l'Ente Parco può, per motivate esigenze di salvaguardia ambientale, precludere temporaneamente l'accesso al pubblico a determinate aree. Il divieto viene disposto con provvedimento dell'Ente Parco, e divulgato tramite pubblicazione sul sito web del Parco ed apposizione di specifica segnaletica nei punti di accesso alle zone precluse. Per esigenze di salvaguardia ambientale e/o di tutela dei visitatori del Parco, l'Ente Parco può, altresì, riservare l'accesso ad aree di particolare rilevanza naturalistica, ancorché lungo la Rete Sentieristica, esclusivamente ad escursionisti accompagnati dalle Guide del Parco dietro pagamento di un corrispettivo ai sensi dell'art. 16 della legge n. 394/1991 e 3 del D.P.R. 05.06.1995 ed eventualmente prevedere un numero massimo giornaliero di escursionisti.

6. Considerata l'elevata valenza naturalistica del territorio dell'area protetta, chiunque acceda al territorio del Parco, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve attenersi alle seguenti regole:



a) usare prudenza e seguire itinerari la cui difficoltà sia commisurata alle proprie capacità tecniche e fisiche;

b) nel caso di mancata conoscenza del tracciato, soprattutto in presenza di sentieri classificati a media e alta difficoltà e di lunga percorrenza, rivolgersi all'assistenza di una Guida qualificata.

7. Gli escursionisti che utilizzano velocipedi, biciclette a pedalata assistita o cavalli, da soma o da sella, o qualunque altro mezzo di trasporto autorizzato sono tenuti a un comportamento, ad un'andatura tale da non mettere in pericolo la sicurezza di altri escursionisti. In particolare devono adeguare la velocità in modo da garantire l'arresto tempestivo entro i limiti della metà del proprio campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

8. Chiunque si accorga di situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza degli escursionisti lungo i sentieri è tenuto a darne tempestiva informazione all'Ente Parco.

Art. 113 Divieti alla circolazione sui sentieri

1. Su tutta la rete dei sentieri del Parco è vietata la circolazione di qualsiasi mezzo di trasporto, diverso da quelli indicati all'art. 112.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma 1:

a) i mezzi di trasporto ausiliari alla deambulazione dei soggetti diversamente abili, sempre che siano compatibili con le caratteristiche dei sentieri stessi;

b) i mezzi di trasporto del personale istituzionalmente competente allo svolgimento di attività di sorveglianza, controllo, soccorso, protezione civile e ordine pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni;

c) i mezzi di trasporto per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca scientifica e per la realizzazione di opere ed interventi, autorizzati dall'Ente;

d) i mezzi di trasporto dei proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento, previa autorizzazione dell'Ente.

3. Lungo i sentieri è vietata l'accensione di fuochi, il bivacco e il campeggio e qualsiasi altra attività che ostruisca o renda disagiata il transito degli escursionisti.

4. È vietato apportare o spargere detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie sui sentieri e nelle immediate vicinanze, anche temporaneamente.

5. È vietato impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, occludendoli o danneggiandoli.

6. È vietato danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica ed ogni altro manufatto ad essa attinente.

7. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Ente l'apertura di nuovi sentieri e la variazione del tracciato di quelli esistenti.

8. Tutti gli interventi sulla rete dei sentieri che non siano sottoposti ad autorizzazione devono essere comunque comunicati all'Ente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di vigilanza.

Art. 114 Accesso per diversamente abili, anziani e bambini

1. L'Ente Parco favorisce l'accesso dei disabili, degli anziani, nonché di bambini e genitori accompagnatori, attraverso la predisposizione di una rete di sentieri dolci e dotati delle necessarie attrezzature, anche per ipovedenti. In tutte le strutture dell'Ente, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, è garantito l'accesso diretto e la completa e normale fruizione, ai diversamente abili, attraverso la realizzazione delle idonee opere di adeguamento tecnologico e funzionale, ivi comprese quelle di servizio.



TITOLO V

INTERVENTI EDILIZI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE

CAPO I - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 115 Generalità

1. Le disposizioni relative agli interventi edilizio contenute nel presente Regolamento si applicano alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria consentite nelle zone *b*, e di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo consentite nella zone *c*, così come definite dalle legislazioni nazionali e regionali vigenti, nonché alle altre categorie di opere consentite nelle zone *d*, così come definite dalle legislazioni nazionali e regionali, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Nell'Allegato R) (Regolamento Edilizio Tipo) sono riportate le modalità di intervento più idonee per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, connesse agli aspetti pertinenti alle finalità istituzionali di tutela e valorizzazione dell'Ente.

3. E' fatto obbligo a tutti i Comuni del Parco di dotarsi, di intesa con l'Ente, di un regolamento edilizio conformato al Regolamento Edilizio Tipo (Allegato R), per tutti gli abitati ricadenti all'interno del perimetro del Parco stesso e, possibilmente, anche per tutti gli abitati limitrofi, indicati nell'elaborato di Piano relativo all'organizzazione territoriale del Parco.

4. L'erogazione di incentivi dell'Ente per gli abitati limitrofi al territorio del Parco è subordinata alla emanazione del regolamento edilizio di cui al comma precedente.

5. Fino all'emanazione dei regolamenti comunali conformati al Regolamento Edilizio Tipo (Allegato R), il rilascio del nulla osta, di cui all'art. 116, al rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi edilizi avviene anche sulla base della verifica di rispondenza alle esigenze di cui agli articoli 118 e 119.

Art. 116 Nulla osta agli interventi edilizi

1. Gli interventi edilizi da realizzare nel territorio del Parco, sono soggetti alle procedure e modalità di cui al DPR 380/2001 e s. m. i. mediante Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività.

2. Ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) non è applicabile.

3. Sono soggetti al Nulla Osta, di cui all'art. 9 del Regolamento, tutti gli interventi edilizi per la cui realizzazione è richiesto un titolo abilitativo, in conformità alla legislazione vigente.

4. La presentazione delle istanze di nulla osta deve avvenire tramite lo SUE del Comune in cui ricadono gli interventi. Tali istanze sono inoltrate all'Ente per il tramite del SUE unitamente all'attestazione del RUP di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e dell'attestazione di non assoggettabilità a vincoli inibitori e tutori, che comunque devono essere specificati, agli elaborati tecnici di cui ai punti successivi, a tutte le autorizzazioni, ai nulla osta, ai pareri, comprese le eventuali prescrizioni da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

5. Per le istanze di nulla osta presentate da Enti Pubblici, si dovrà procedere tramite Conferenza di Servizi.

6. Per gli interventi o le opere di cui al comma 3, gli elaborati dovranno curare, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico e naturale in cui si collocano e mostrare la coerenza delle soluzioni adottate rispetto ad esso.

7. Nell'edilizia, in materia di efficienza di rendimento energetico, si applicano le norme e le procedure di cui al D.lgs. del 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. Per tali interventi la documentazione progettuale deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 8 di cui al citato D.lgs. 192/2005.



Art. 117 Disciplina edilizia nelle zone del Parco

1. Nella zona *a* del Piano non sono consentiti interventi edilizi, salvo le operazioni di riqualificazione aree e/o di recupero e adeguamento di opere e manufatti esistenti, di cui all'art. 7 della Normativa di del Piano per il Parco.

2. Nella zona *b* del Piano, salvo quanto previsto all'art. 12 della Legge Quadro, comma 2 lettera b, sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le tipologie previste nei successivi articoli. Sono altresì ammessi gli interventi di recupero e riqualificazione di cui all'art. 8, co. 5, della Normativa di Attuazione del Piano per il Parco.

3. Nella zona *c*, in conformità al Piano e previo nulla osta dell'Ente, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione edilizia, restauro e ristrutturazione edilizia secondo quanto previsto nel Regolamento e dall'art. 9 della Normativa di Attuazione del Piano per il Parco.

4. Nelle zone *a* e *b* è inoltre fatto divieto di costruire:

a) inceneritori di rifiuti urbani e speciali;

b) impianti di depurazione delle acque reflue civili;

c) impianti industriali della concia;

d) cementifici.

e) qualsiasi altro impianto tecnologico che dia luogo ad emissioni di sostanze inquinanti in aria, acqua e suolo.

5. Nella zona *d* sono consentiti le opere e gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi, nonché dai regolamenti edilizi dei Comuni, approvati previa intesa con l'Ente Parco, secondo quanto previsto nel presente Regolamento e negli articoli da 10 a 15 della Normativa di Attuazione del Piano per il Parco.

Art. 118 Modalità di manutenzione, restauro e ristrutturazione del patrimonio edilizio di interesse storico-culturale

1. Tutti gli immobili riconosciuti d'interesse culturale non sono suscettibili di demolizione.

2. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia degli edifici di cui al comma 1 devono rispettare la sagoma e la volumetria dell'edificio preesistente come storicamente accertato e prevedere la conservazione degli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale esistenti ed essere finalizzati all'eliminazione o alla eventuale riorganizzazione in forme compatibili delle eventuali superfetazioni di epoca recente e di tutti gli elementi architettonici, tecnologici e di finitura che contrastino con i caratteri tipologici ed ambientali dominanti.

3. Gli interventi sul patrimonio edilizio di cui ai commi precedenti devono essere realizzati in modo da mantenere sia i caratteri, interni ed esterni, dei singoli edifici, sia la tipicità degli ambienti costruiti nei quali essi si inseriscono, sia il rapporto tra edificio, ambiente costruito e ambiente percepibile nel suo complesso.

4. Tutti gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia di edifici d'interesse storico, culturale o documentario, devono osservare le seguenti indicazioni:

a) rispettare l'impianto strutturale dell'edificio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;

b) rispettare i caratteri distributivi, i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alla forma, alla dimensione e agli elementi architettonici delle bucaure;

c) le ricostruzioni parziali di edifici in muratura di pietra dovranno prevedere l'impiego di pietra locale e comunque l'integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.

5. Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e restauro degli edifici storici in pietra in stato di ruderi, qualora non in contrasto con gli usi e gli interventi ammessi nelle singole zone, purché ne siano ancora chiaramente visibili i muri perimetrali e purché risultino adeguatamente documentati; in mancanza di documentazione, la ricostruzione sarà consentita conformemente a schemi costruttivi elaborati dall'Ente secondo i caratteri tipologici dominanti nel territorio; la ricostruzione potrà in ogni caso avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) utilizzo di materiali e di tecniche costruttive in tutto omogenei a quelli dell'edificio in stato di rudere;



b) rispetto dello sviluppo in pianta, dello spessore murario, delle dimensioni delle aperture e della volumetria preesistente sulla base di adeguata documentazione che accerti la precedente consistenza dell'edificio.

6. In caso d'usi in contrasto con le determinazioni di zona, sul rudere è possibile fare interventi solo per il mantenimento della testimonianza, in base al suo valore storico.

7. Fermo restando quanto sopra, gli interventi edilizi all'interno del Parco devono essere sempre orientati, per quanto concerne la localizzazione e l'orientamento, l'impostazione distributiva, l'uso dei materiali e delle tecniche costruttive e degli impianti tecnologici, da criteri di bio-architettura, al fine di promuovere il risparmio energetico, la riduzione di ogni forma d'inquinamento, la qualità abitativa. L'Ente rilascia nulla osta a condizione che siano rispettati i suddetti criteri, e incentiva, con apposite provvidenze, gli interventi edilizi funzionali alla loro adozione.

8. Per consentire il perseguimento delle finalità del Piano, fermo restando tutte le altre prescrizioni del presente Regolamento, l'ammissibilità degli interventi edilizi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia a fini agricoli all'interno del Parco è subordinata alla verifica dell'effettiva conduzione agricola delle aree interessate ed al mantenimento degli elementi costitutivi del circostante paesaggio agrario, quali terrazze coltivate, muretti a secco, viabilità podereale, siepi e alberate.

Art. 119 Patrimonio edilizio recente e nuova edificazione

1. Le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree *d*, nonché le opere di nuova edificazione, devono soddisfare le seguenti esigenze relative agli spazi interni:

a) igiene dell'ambiente: l'edificio deve essere concepito e costruito in modo da non provocare: sviluppo di gas tossici; presenza nell'aria di particelle pericolose; emissione di radiazioni pericolose; inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo; difetti nell'eliminazione di acque di scarico, fumi, rifiuti solidi o liquidi;

b) protezione contro il rumore: l'edificio deve essere concepito e costruito in modo che il rumore nell'ambiente acustico circostante si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di benessere psico-fisico;

c) risparmio energetico: l'edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed areazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione delle opere sia più possibile moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche, senza che ciò pregiudichi il benessere termigrometrico degli occupanti.

2. Relativamente agli spazi esterni le esigenze da soddisfare sono le seguenti:

a) fruibilità: Lo spazio esterno deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire alla generalità degli utenti la sua massima accessibilità e fruibilità in funzione degli usi previsti e prevedibili. In particolare devono essere considerate le specifiche esigenze dell'infanzia e degli utenti anziani e disabili, in ordine alla fruizione degli ambiti spaziali e dei loro allestimenti funzionali;

b) igiene e qualità ambientale: Lo spazio esterno deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire che la sua fruizione, per tutti gli usi previsti e prevedibili, possa avvenire senza comportare rischi o compromissioni per l'igiene e per la qualità dell'ambiente, naturale e costruito, inteso in senso globale;

c) riconoscibilità e qualità morfologica: Lo spazio esterno deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dell'impianto territoriale e urbano di cui fa parte, nonché degli organismi architettonici del contesto, come pure il raggiungimento di elevati livelli qualitativi dal punto di vista formale e percettivo, e di chiari elementi di riconoscibilità e di identificazione.

Art. 120 Progetti e piani di recupero

1. L'Ente promuove, anche attraverso incentivi finanziari, il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico-culturale, nonché la riqualificazione dello stesso tramite interventi mirati a eliminare le situazioni di degrado fisico e/o percettivo-culturale in atto.



2. Gli incentivi di cui al comma precedente vengono erogati anche per operazioni di restauro e consolidamento di testimonianze di valore particolarmente rilevante, non destinabili a nuove specifiche funzioni.

3. La corresponsione dei finanziamenti forma oggetto di apposito disciplinare attuativo e avviene dietro presentazione di un progetto di recupero relativo alla singola unità abitativa o all'intero edificio, o di un piano di recupero relativo a un insieme urbanistico-edilizio, redatti in conformità alla normativa vigente.

4. Nel caso di formazione di piani di recupero del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico-culturale, particolare attenzione dovrà essere rivolta, nel progetto preliminare di inserimento ambientale, alla ricostruzione dell'evoluzione dell'ambiente insediativo nel quale le suddette relazioni si sono concretamente manifestate.

5. Lo studio delle interazioni e delle loro manifestazioni fisiche, di cui al comma precedente deve essere esteso agli ambiti più idonei per la loro trattazione, anche se non coincidenti con i limiti amministrativi di competenza del piano.

6. L'Ente può provvedere direttamente, nel rispetto delle prerogative degli Enti Locali, alla formazione di piani di recupero, con particolare riguardo ai nuclei edificati di valore storico-culturale non interessati dalle zonazioni di piano comunale relative all'edilizia storica.

Art. 121 Modalità di realizzazione di impianti ed infrastrutture

1. All'interno del territorio del Parco possono realizzarsi impianti e dispositivi per rendere più efficienti, sotto il profilo energetico, edifici e strutture di tipo civile, turistico-ricettive, agricole e agrituristiche, attraverso la realizzazione di misure ed interventi per il riutilizzo energetico in loco di scarti e biomasse, al fine di ridurre il consumo di combustibili fossili e favorire l'autoconsumo energetico.

L'installazione e l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, esclusivamente integrati nelle strutture di copertura degli immobili e le caldaie a biomassa dovranno essere realizzate nei limiti di potenza di ... kW per il fotovoltaico e di ... kW per caldaia a biomassa, previo nulla osta del Parco, oltre i quali si applica la normativa specifica di settore e Regionale.

2. Allo scopo di assicurare un contributo positivo da parte del Parco al contrasto dell'effetto serra, anche attraverso la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, è consentita, esclusivamente nella zona *d* del Parco, l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica e/o calore nel rispetto dei seguenti limiti di taglia per le diverse tipologie impiantistiche:

a) impianti a biomassa aventi potenzialità non superiore a ... kW;

b) impianti solari termici e fotovoltaici di potenza installata non superiore a ... kW esclusivamente come tipologia integrata;

c) altri impianti ad energia rinnovabile di potenza non superiore a ... kW.

3. Nella zona *c* è consentita l'installazione di impianti di cui alla lettera b).

4. Nei centri abitati (nei limiti di soglia previsti al precedente comma 1) è favorita la realizzazione di piccoli impianti solari integrati ad uso domestico per produzione di acqua sanitaria, per riscaldamento e per autoproduzione di energia elettrica. Analoghe installazioni sono permesse nei centri abitati per alberghi ed altre strutture turistiche, impianti sportivi, utenze commerciali e produttive. L'installazione di tali impianti presso edifici, strutture e manufatti edilizi dovrà avvenire in modo da assicurare l'integrazione architettonica degli elementi installati e la salvaguardia dei requisiti di inserimento paesaggistico in modo particolare nei centri storici e in prossimità di beni culturali e strutture edilizie di pregio. I serbatoi d'accumulo di qualunque tipo usati, dovranno obbligatoriamente essere installati in apposito locale tecnico esistente all'interno dell'edificio.

5. In generale per tutte le tipologie di impianti di cui alle lettere a) b) e c), l'installazione dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche, dell'evoluzione storica del territorio e dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio curando, nei contesti panoramici di maggiore pregio, la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili.

6. Nel Parco non è ammessa:



a) l'installazione di nuove linee elettriche aeree ad alta e media tensione e relativi tralicci e cabine di trasformazione, salvo nei casi in cui sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni tecnologiche alternative. Dove sia necessario l'installazione di tali linee, queste non dovranno in ogni caso comportare alterazioni al sistema naturale, ai manufatti del paesaggio agrario e naturale esistente. Eventuali linee elettriche funzionali all'approvvigionamento energetico locale devono essere sottoposte a verifica preliminare di significatività dell'incidenza. Ove possibile, le linee interrato dovranno seguire i tracciati stradali esistenti;

b) la posa in opera di nuovi impianti e di antenne per radio-telecomunicazione, fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente, quelli funzionali alla sorveglianza, al soccorso e quelli necessari alle popolazioni locali, qualora non siano possibili soluzioni alternative;

c) la realizzazione di centraline idroelettriche, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 14;

d) la realizzazione di impianti eolici di qualsiasi potenza;

e) la realizzazione di impianti di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti;

7. Sono ammessi, previo nulla osta dell'Ente, assicurando sempre l'adozione di soluzioni tecniche che consentano di minimizzare l'impatto paesistico ed ambientale:

a) gli interventi e le opere necessarie per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti, con i relativi movimenti di terra, le potature delle piante d'alto fusto e il taglio alla base delle piante cedue che, trovandosi in prossimità degli impianti, pregiudichino il normale servizio e l'incolumità delle persone;

b) i servizi a rete lungo la viabilità del Parco, eccetto la rete sentieristica, fra cui le telecomunicazioni finalizzate sia al funzionamento delle attrezzature di dotazione al Parco sia al collegamento del patrimonio edilizio esistente. E' consentita, ad esclusione delle zone *a*, *b* e nelle aree limitrofe ad emergenze storico-architettoniche e naturalistiche, la collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per TV, radio, telefonia cellulare e simili, esclusivamente se necessari alle comunità locali,

c) nuovi impianti tecnologici in sostituzione e con lo smantellamento di quelli esistenti, quali quelli associati all'interramento di linee elettriche aeree con i relativi movimenti di terra, con l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di ripristinare i luoghi alle condizioni preesistenti e purché ne derivi un minor impatto ambientale complessivo;

d) la sostituzione dei conduttori nudi di linee aeree esistenti con cavo ecologico;

e) i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione di strade e sentieri, con i relativi movimenti di terra;

f) lo smantellamento degli impianti in disuso dei quali non sia prevista la riutilizzazione con il ripristino dei luoghi alle condizioni preesistenti;

g) gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera;

h) esclusivamente nelle zone *c* e *d* l'utilizzo delle agro-energie e specificatamente quella parte di energie rinnovabili che coinvolge l'agricoltura tramite l'uso dei biocarburanti, esclusivamente attraverso la filiera corta e comunque all'interno della propria azienda agricola, per una potenza installata da verificare caso per caso e comunque non eccedente i **..** kW.

8. E' ammesso il pronto ripristino degli impianti tecnologici esistenti in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente Parco per il tramite dell'Amministrazione Comunale competente.

Art. 122 Manutenzione delle reti elettriche

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria di impianti ad Alta Tensione (A.T.), cioè quelli volti a mantenere nel tempo il livello qualitativo degli stessi, sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente, che viene rilasciata dietro presentazione da parte del gestore di idonea documentazione tecnica, che dovrà prevedere:

a) individuazione degli impianti interessati su stralcio della carta tecnica regionale;

b) indicazione della data d'inizio e della durata dei lavori;

c) modalità di accesso alla zona e mezzi impiegati;

d) descrizione di massima degli interventi con fotografie e disegni.



Ove necessario, il gestore provvede alla rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria su impianti a Media e Bassa Tensione (M.T. e B.T.) devono essere comunicati all'Ente con almeno 15 giorni di anticipo, corredati di:

- a) individuazione su stralcio di carta tecnica regionale degli impianti interessati;
- b) indicazione della data d'inizio e della durata dei lavori;
- c) modalità di accesso alla zona e mezzi impiegati;
- d) descrizione di massima dell'intervento.

Ove necessario, il gestore provvede alla rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti A.T., cioè quelli volti ad elevare l'affidabilità degli stessi modificandone le caratteristiche tecniche, sono soggetti a preventivo nulla osta dell'Ente, che viene rilasciato dietro presentazione di idonea documentazione tecnica, contenente:

- a) gli elementi richiesti per la manutenzione ordinaria di impianti A.T., di cui al comma 1;
- b) l'indicazione degli accorgimenti adottati per la riduzione dei rischi derivanti dal campo elettrico e magnetico;
- c) l'indicazione degli accorgimenti adottati per impedire la elettrocuzione degli uccelli, nonché per consentirne la nidificazione, in particolar modo per quelle linee che sono localizzate lungo le principali rotte migratorie indicate dall'Ente con propri atti.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti M.T. e B.T.; sono soggetti a preventivo nulla osta dell'Ente, che potrà essere rilasciato dietro presentazione di idonea documentazione tecnica, contenente gli stessi elementi richiesti per la manutenzione straordinaria di impianti A.T., di cui al precedente comma.

Art. 123 Riqualficazione degli elettrodotti

1. Gli elettrodotti esistenti sul territorio del Parco devono essere riqualficati in maniera da ridurne l'impatto visivo, adottando soluzioni progettuali di ridotto ingombro e di migliore estetica, con particolare attenzione alle problematiche paesaggistico-ambientali.

2. Le linee elettriche devono inoltre essere dotate di opportuni accorgimenti tali da impedire la elettrocuzione degli uccelli, e i relativi tralicci devono essere dotati di nidi e di piattaforme artificiali per la nidificazione, in particolar modo per quelle linee che sono localizzate lungo le principali rotte migratorie, indicate dall'Ente con propri atti. A tal fine, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

- a) applicazione di piattaforme di sosta;
- b) posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti;
- c) utilizzo di cavi elicord o ad alta visibilità;
- d) interrimento dei cavi.

3. In prossimità di pareti rocciose, con siti di nidificazione di Aquila reale, Biancone, Gufo Reale e Grifone, le manutenzioni di linee di trasporto aeree (cavidotti, elettrodotti) localizzate entro 1000 metri dai siti di nidificazione andranno realizzate dal 16 agosto al 15 novembre, ad esclusione degli interventi di somma urgenza.

4. Devono, inoltre, essere adottate tutte le soluzioni progettuali più opportune per la riduzione dei rischi derivanti dal campo elettrico e magnetico generati dall'elettrodotto, rispettando i limiti massimi di esposizione definiti dall'art. 3, co. 1, lett. b e dall'art. 16 della L. 22 febbraio 2001, n. 36.

5. Gli interventi sopra indicati devono eseguirsi previo nulla osta dell'Ente, rilasciato dietro presentazione da parte dell' esercente di una relazione tecnica illustrante:

- a) i criteri generali di intervento;
- b) i criteri di priorità scelti;
- c) l'individuazione fisica delle opere interessate al risanamento;
- d) il programma cronologico di intervento;
- e) le soluzioni adottate per le esigenze ambientali di cui ai precedenti commi.



Art. 124 Manutenzione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente, che viene rilasciata dietro presentazione da parte del gestore di idonea documentazione tecnica, che dovrà prevedere:

- a) individuazione degli impianti interessati su stralcio della carta tecnica regionale;
- b) indicazione della data d'inizio e della durata dei lavori;
- c) modalità di accesso alla zona e mezzi impiegati;
- d) descrizione di massima degli interventi con fotografie e disegni.

Ove necessario, il gestore provvede alla rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente, che viene rilasciata dietro presentazione di idonea documentazione tecnica, contenente gli stessi elementi richiesti per la manutenzione ordinaria.

Art. 125 Manutenzione degli impianti di captazione idrica per fini idroelettrici e idropotabili

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente, che viene rilasciata dietro presentazione da parte del gestore di idonea documentazione tecnica che dovrà prevedere:

- a) individuazione degli impianti interessati su stralcio della carta tecnica regionale;
- b) indicazione della data d'inizio e della durata dei lavori;
- c) modalità di accesso alla zona e mezzi impiegati;
- d) descrizione di massima degli interventi con fotografie e disegni.

Ove necessario, il gestore provvede alla rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente, che viene rilasciata dietro presentazione, da parte dell'ente gestore, di un dettagliato studio che tenga conto degli aspetti ambientali e naturalistici, con indicazione:

- a) dello stato di consistenza dell'impianto;
- b) della quantità e dell'uso dell'acqua derivata;
- c) delle modalità di prelievo e di restituzione ai fini del benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva stessa.

Art. 126 Riqualficazione degli impianti di captazione idrica per fini idroelettrici e idropotabili

1. Le opere di captazione idroelettrica e idropotabile devono essere riqualficate in maniera tale da ridurre l'impatto ambientale e, in ogni caso, devono essere adottate soluzioni progettuali di ridotto ingombro e di migliore estetica, con particolare attenzione alle problematiche paesaggistico-ambientali.

2. Gli interventi di cui al comma precedente devono eseguirsi previo nulla osta dell'Ente, rilasciato dietro presentazione da parte dell' esercente di una relazione tecnica illustrante:

- a) i criteri generali di intervento;
- b) i criteri di priorità scelti;
- c) l'individuazione fisica delle opere interessate al risanamento;
- d) il programma cronologico di intervento.

3. L' esercente dovrà inoltre presentare, ai fini del rilascio del nulla osta, un dettagliato studio che tenga conto degli aspetti ambientali e naturalistici, con indicazione:

- a) dello stato di consistenza dell'impianto;
- b) della quantità e dell'uso dell'acqua derivata;
- c) delle modalità di prelievo e di restituzione ai fini del benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva stessa.

Art. 127 Riqualficazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi

1. I sistemi fissi delle telecomunicazioni (impianti di telefonia mobile, impianti per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi inclusi i ponti radio, impianti di comunicazione satellitari, impianti



fissi utilizzati dai radioamatori, ecc.) e radiotelevisivi (ripetitori ed impianti di radiotelecomunicazione) esistenti sul territorio del Parco devono essere adeguati ai limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dal funzionamento e dall'esercizio degli stessi di cui all'art. 3, co. 1, lett. b e dall'art. 16 della L. 22 febbraio 2001, n. 36.

2. I suddetti impianti devono inoltre essere riqualificati in maniera tale da ridurne l'impatto visivo e, in ogni caso, devono essere adottate soluzioni progettuali di ridotto ingombro e di migliore estetica, con particolare attenzione alle problematiche paesaggistico-ambientali.

3. Gli interventi sopra indicati devono eseguirsi previo nulla osta dell'Ente, rilasciato dietro presentazione da parte dell'esercente di una relazione tecnica illustrante:

- a) i criteri generali di intervento;
- b) i criteri di priorità scelti;
- c) l'individuazione fisica delle opere interessate al risanamento;
- d) il programma cronologico di intervento;
- e) le soluzioni adottate per le esigenze ambientali di cui ai precedenti commi.

Art. 128 Altri impianti a rete

1. Per la manutenzione degli impianti tecnologici a rete (gasdotti, acquedotti, ecc.) diversi da quelli previsti negli articoli precedenti, valgono le stesse disposizioni dettate per la manutenzione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, di cui all'art. 124.

Art. 129 Realizzazione di nuovi impianti

1. La realizzazione di nuovi impianti è possibile esclusivamente nelle zone d di Piano per il Parco.

2. L'esecuzione delle relative opere deve comunque tener conto dell'esigenza di assicurare la conservazione delle specie e della diversità biologica degli ecosistemi non significativamente alterati dagli usi umani storicamente presenti, nonché di tutela dei più significativi caratteri estetici, ecologici e culturali che le interazioni tra ambiente naturale e culturale e attività umane hanno generato nel tempo.

3. Gli interventi relativi a impianti che possono comportare la generazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici devono essere realizzati rispettando gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, co. 1, lett. d della L. 22 febbraio 2001, n. 36.

4. Tutti gli interventi relativi a nuovi impianti, compresi quelli concernenti l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, sono soggetti a nulla osta dell'Ente, che potrà essere rilasciato dietro presentazione del progetto definitivo di cui formerà parte integrante lo studio di inserimento ambientale di cui all'art. 131, fermi restando gli obblighi di legge relativi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

5. L'Ente Parco può elaborare, d'intesa con gli enti locali e con gli altri organismi interessati, specifici progetti e programmi individuando all'uopo località e modalità di realizzazione e gestione degli impianti.

CAPO II - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 130 Procedimento di valutazione degli interventi

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Servizio, comunica tempestivamente al richiedente l'avvio del procedimento e il nominativo del responsabile. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo acclerate necessità di urgenza attestate dal Responsabile del Servizio.

2. Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria valutando:

- a) la corrispondenza della tipologia progettuale a quella dichiarata nella domanda;
- b) la presenza di tutti gli elaborati richiesti e la completezza dei medesimi, compresi nulla osta, autorizzazioni, attestazioni, prescrizioni, ecc.;
- c) la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto rappresentato negli elaborati di progetto;



d) la conformità del progetto alla normativa del Parco.

3. Il Responsabile del procedimento richiede le integrazioni necessarie ovvero formula una proposta di provvedimento, predisponendo gli atti che verranno trasmessi al Responsabile del Servizio per le conseguenti comunicazioni.

4. Il Responsabile del Servizio, qualora ritenga insufficiente la documentazione trasmessa, può, per una sola volta, chiedere un'integrazione al fine di una più completa valutazione. La richiesta di integrazione istruttoria sospende, fino al relativo riscontro, il decorso del termine per il rilascio del nulla osta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

5. Il Direttore, ricevuta la proposta di parere redatta dal RUP e vistata dal Responsabile del Servizio, rilascia/non rilascia il Nulla Osta entro sessanta giorni. Qualora l'esame dell'istanza appaia particolarmente complessa, detto termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni.

Art. 131 Nuova edificazione

1. Per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della L. 394/91, al progetto delle opere ricadenti nelle zone B, C, D, E ed F di cui al D.M. 1444/68 o ad esse assimilabili, deve essere allegato uno studio di inserimento ambientale, volto a illustrare le modalità con le quali la nuova realizzazione si integra nel contesto ambientale di elevato pregio costituito dal territorio del Parco, con particolare riguardo all'ambiente naturale e percettivo; nonché alle relazioni intrattenute dall'opera con l'ambiente storico-insediativo.

2. L'Ente può emanare direttive, linee guida o quant'altro ritenuto utile per l'esplicitazione tecnica delle modalità di redazione dello studio di inserimento di cui al comma precedente.

Art. 132 Nuove infrastrutture

1. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, compresi la realizzazione e gli adeguamenti della viabilità esistente di cui al titolo IV, e comunque per il rilascio di qualsiasi nulla osta per impianti ed opere non residenziali, al progetto delle opere deve essere allegato, indipendentemente dagli obblighi derivanti dalle normative nazionali e regionali sulla valutazione di impatto ambientale, uno studio di inserimento ambientale che prenda in considerazione le condizioni attuali e la storia evolutiva delle relazioni tra habitat fisico-chimico, comunità biotiche, e attività e comportamenti umani che interagiscono e hanno interagito nei siti di intervento.

2. Lo studio delle interazioni di cui al comma precedente deve essere esteso agli ambiti più idonei per la loro trattazione, anche se non coincidenti con l'area direttamente trasformata.

3. L'Ente può emanare direttive, linee guida o quant'altro ritenuto utile per l'esplicitazione tecnica delle modalità di redazione dello studio di inserimento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 133 Pareri preliminari

1. L'Ente Parco, su domanda di chi abbia interesse, rilascia un parere preliminare sulla compatibilità dell'intervento rispetto alle previsioni del Piano per il Parco, del Regolamento del Parco e del Piano Pluriennale Economico e Sociale. Lo scopo è quello di indirizzare la progettazione nel senso più coerente alla disciplina urbanistico-edilizia del Parco. Tale parere è rilasciato entro 120 giorni; esso, tuttavia, non esclude né pregiudica per l'Ente, l'esame successivo in sede di rilascio del nulla osta.

2. Per il perfezionamento dell'intesa sugli strumenti urbanistici e territoriali, generali, attuativi, di cui all'art. 23 della Normativa di Attuazione del Piano per il Parco, nonché per gli strumenti regolamentari di loro competenza, gli Enti Locali, d'accordo con l'Ente Parco, convocano la Conferenza di servizi estesa a tutti i soggetti competenti.

Art. 134 Certificato di destinazione secondo le previsioni di Piano

1. Il Responsabile del Servizio di Pianificazione, su domanda di chi vi abbia interesse, rilascia un certificato che asseveri la destinazione, gli interventi e gli usi consentiti secondo le previsioni del Piano e del Regolamento del Parco.

Art. 135 Obbligo di comunicazione per attività non assoggettate a nulla osta



1. Per tutti i tipi di attività, intervento, impianto e opera, previsti dal presente Regolamento, per i quali non è richiesto il rilascio di nulla osta o di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, è fatto obbligo di far pervenire all'Ente stesso, prima dell'inizio dei relativi lavori, una comunicazione con gli eventuali estremi dell'autorizzazione o concessione ottenuta.

2. La suddetta comunicazione, fatto salvo quanto previsto ai precedenti titoli, deve contenere almeno:

- a) l'indicazione del periodo e della durata prevista per i lavori;
- b) l'esatta ubicazione del sito di intervento, su supporto cartografico di scala adeguata;
- c) una descrizione scritto-grafica dei lavori;
- d) una relazione sui rapporti tra i lavori previsti e il contesto territoriale in cui si svolgono, con l'indicazione di tutti gli accorgimenti adottati per la salvaguardia dell'ambiente nel quale si inseriscono.



TITOLO VI INDENNIZZI E SANZIONI

CAPO I - MANCATE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE

Art. 136 Indennizzi

1. Nel caso in cui l'Ente Parco neghi il nulla osta o l'autorizzazione al taglio, per ragioni non imputabili al mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento corrisponderà al proprietario o possessore del bosco un indennizzo.

2. La modalità di determinazione ed erogazione dell'indennizzo, e gli obblighi connessi, sono specificati da apposito disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

3. La corresponsione dell'indennizzo presuppone comunque la sospensione di qualsiasi intervento di taglio, nei 30 anni successivi alla erogazione dello stesso, fatta eccezione per situazioni particolari in cui l'Ente, a sua esclusiva discrezione, può prevedere la possibilità di intervento prima dello scadere di tale termine, solo per particolari esigenze connesse alla conservazione dell'ecosistema, generate per esempio da gravi fitopatie dovute sia ad attacchi parassitari che alla presenza di agenti inquinanti, o ancora da schianti di massa.

4. In sede di prima applicazione del regolamento, non si ha diritto all'indennizzo in caso di diniego, prima che siano trascorsi 20 anni dall'ultimo intervento. Si assume quale data dell'ultimo intervento, il quinto anno successivo al rilascio del nulla osta al taglio da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio oppure la comunicazione dell'ultimazione dei lavori. In mancanza di tale documentazione, tale data può essere certificata dall'Ispettorato Ripartimentale competente per territorio.

CAPO II - DANNI DA FAUNA

Art. 137 Danni da fauna selvatica

1. L'Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole, al patrimonio zootecnico ed alle strutture strettamente connesse all'esercizio dell'attività agricola o di allevamento.

2. Ai fini dell'indennizzo dei danni provocati al patrimonio agricolo e zootecnico del Parco, fanno parte della fauna selvatica tutelata le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio del Parco;

3. L'Ente Parco indennizza i danni provocati al patrimonio agricolo dalle seguenti specie: Cinghiale (*Sus scrofa* L), Capriolo (*Capreolus capreolus* L), Cervo (*Cervus elaphus* L), Istrice (*Hystrix cristata*).

4. L'Ente Parco indennizza i danni provocati al patrimonio zootecnico di cui al comma successivo dalle seguenti specie: orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*); lupo appenninico (*Canis lupus lupus*); aquila reale (*Aquila chrysaetos*); lince europea (*Linx linx*); gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*); faina (*Martes foina*); martora (*Martes martes*); volpe comune (*Vulpes vulpes*) e cinghiale (*Sus scrofa*).

5. Con riferimento a quanto stabilito nel comma 3, vengono indennizzati i danni arrecati:

a) alle seguenti specie di animali domestici allevati: bovino domestico (*Bos taurus*); pecora domestica (*Ovis aries*); capra domestica (*Capra hircus*); cavallo domestico (*Equus caballus*); asino domestico (*Equus asinus domesticus*); ~~gli~~ ibridi ottenuti dagli incroci di cavalli ed asini (mulo e bardotto); coniglio domestico (*Oryctolagus cuniculus*); suino domestico (*Sus scrofa*); specie avicole appartenenti ai generi: *Anas*, *Anser*, *Cygnopsis*, *Numida*, *Meleagris*; ape domestica (*Apis mellifera*);

b) alle seguenti specie di animali selvatici allevati: cervo (*Cervus elaphus*); capriolo (*Capreolus capreolus*); daino (*Dama dama*); cinghiale (*Sus scrofa*); lepore (*Lepus europaeus*).



6. Gli indennizzi sono concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo/zootecnici di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti).

7. Gli indennizzi sono altresì concessi a soggetti attivi nella produzione agricola primaria non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

8. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato sulla base di specifici sopralluoghi di verifica effettuati dall'Ente Parco in collaborazione eventualmente anche con il Reparto Carabinieri.

Art. 138 Accertamento del danno

1. L'Ente Parco si avvale del Reparto Carabinieri per l'accertamento dell'evento dannoso e la quantificazione della proposta di indennizzo.

2. Per casi di particolare complessità o in particolari periodi dell'anno, qualora il numero delle istanze di indennizzo presentate ai Comandi Stazione Carabinieri Parco sia tale da inficiarne le ordinarie attività di istituto, l'Ente Parco provvede a diminuirne l'eccessivo carico attraverso proprio personale tecnico qualificato o figure professionali abilitate, all'uopo incaricate dall'Ente Parco.

3. L'Ente Parco, attraverso proprio personale o altro all'uopo incaricato, provvede periodicamente alla formazione e/o aggiornamento del personale del Reparto Carabinieri, in particolare per quanto concerne l'identificazione della specie dannose, la misurazione delle superfici danneggiate e la identificazione e le caratteristiche delle colture interessate.

4. Tutti i dati (importo degli indennizzi per superfici e colture danneggiate), reperiti nel corso dell'accertamento del danno devono essere raccolti annualmente in apposita banca dati a disposizione dell'Ente.

5. La stima e l'indennizzo dei danni alle colture agrarie vengono determinati sulla base del metodo e dei dati contenuti nel "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco", predisposto dall'Ente.

6. Nel "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco" sono definite le tipologie di colture indennizzabili, le pratiche colturali di riferimento, i relativi valori di produttività riconosciuti dall'Ente (intesi come unitari medi annuali), e i valori medi tra i prezzi di mercato (franco azienda) riferiti ai Mercuriali dell'annata agraria precedente l'anno in corso.

7. La stima e l'indennizzo dei danni al patrimonio zootecnico sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario; ai fini della corresponsione degli indennizzi possono essere presi in considerazione:

a) danni per animali uccisi: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali predati;

b) costi indiretti: i costi per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti.

8. Dall'importo dei danni di cui al comma precedente sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

9. L'indennizzo è determinato sulla base del nocumento che il soggetto danneggiato subisce a causa del danno ed in particolare:

a) per i soggetti che svolgono l'attività di allevamento del bestiame con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. (ai sensi del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.) viene riconosciuto un indennizzo fino al 100% del valore di riferimento dell'entità del danno accertato secondo le modalità specificate negli articoli che seguono;

b) per i soggetti che svolgono l'attività di allevamento del bestiame con la sola qualifica di Imprenditore Agricolo (I.A.), è riconosciuta, quale indennizzo del danno, una percentuale fino al 50% del valore dell'entità del danno accertato come al comma che precede.

10. L'Ente liquida l'indennizzo all'avente diritto entro novanta giorni dalla comunicazione dell'evento dannoso.

11. L'indennizzo di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso motivo percepito.



Art. 139 Esclusioni e limitazioni

1. L'indennizzo non compete per danni arrecati al bestiame pascolante abusivamente, per il quale non venga osservata la normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti; parimenti, l'indennizzo non compete per danni agli apiari e agli allevamenti da cortile non in regola con la vigente normativa. Inoltre, l'indennizzo non compete per danni arrecati a strutture realizzate abusivamente o a terreni coltivati in assenza dell'autorizzazione prevista dagli artt. 7 e 8 del R.D. 3267/1923.

2. L'Ente Parco, con successivo provvedimento, fissa una soglia minima di danno economico indennizzabile, per cui l'Ente non indennizzerà i danni il cui valore economico sia inferiore alla predetta soglia.

3. Non sono inoltre ammessi ad indennizzo i danni:

a) relativi a terreni o colture lungamente a riposo, fatti salvi i prato-pascoli di proprietà pubblica o privata ove regolarmente sfalciati;

b) arrecati a giardini, piante ornamentali, a spazi verdi di pertinenza di strutture abitative e ricettive;

c) arrecati a colture forestali naturali spontanee di qualunque età, di proprietà pubblica o privata ed ai pascoli naturali di proprietà pubblica o privata;

d) arrecati a colture forestali artificiali (da legno o meno) di proprietà pubblica o privata, di qualunque età, che godano di finanziamenti comunitari o di altra fonte. L'Ente potrà comunque procedere, ove richiesto, al rilascio al proprietario della coltura di certificazione attestante il danno prodotto dalla fauna selvatica;

e) relativi al patrimonio zootecnico, nei casi di assenza della carcassa dell'animale o presenza di resti insufficienti e di mancanza di qualsiasi circostanza indiziante utile all'accertamento della causa del danno;

f) la mancata apposizione sulla carcassa o sull'animale ferito (nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente) dei metodi identificativi previsti dall'anagrafe nazionale di ciascuna specie oggetto della denuncia.

4. Non è previsto alcun indennizzo per danni arrecati al patrimonio agricolo nei seguenti casi:

a) in caso di piccoli danni, di valore inferiore a € 50;

b) in caso di evidente mancanza di ordinarietà della coltura;

c) in caso di danni a tartufaie;

d) in caso di cattiva gestione e/o manutenzione delle misure di prevenzione realizzate a protezione delle colture.

Art. 140 Denuncia del danno da fauna

1. La denuncia del danno, pena decadenza, deve essere effettuata dall'interessato al Comando Stazione Carabinieri Parco del Reparto Carabinieri competente nei termini temporali stabiliti nei commi seguenti. In nessun caso il danno dovrà essere ripristinato prima dell'avvenuto sopralluogo. -Non sono ammessi risarcimenti per spese di ripristino già sostenute anche se documentabili.

2. Per i danni alle colture agrarie, il "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco" definisce i termini temporali per ciascuna coltura, ed in particolare:

a) in caso di danni al terreno (scavi) in periodo autunno-invernale, il danneggiato deve procedere alla denuncia nel periodo compreso tra i mesi di novembre e febbraio al fine di consentire l'accertamento delle colture e delle superfici, seminate e danneggiate, nei tempi sufficienti alla valutazione della convenienza di attuazione delle misure di ripristino previste dalle tabelle del "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco";

b) in caso di danni al raccolto i tempi di denuncia vengono individuati dalla specifica tabella (lucro cessante) del "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco";

c) Per casi particolari, specificati nelle tabelle, del "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco" quali la perdita di parte notevole o della totalità della coltura nelle fasi iniziali (semina ed emergenza) Cerealicole, Leguminose e Industriali, la denuncia deve essere presentata entro i cinque giorni dall'evento dannoso al fine di poter verificare la correttezza delle pratiche colturali ordinarie.



3. Per i danni al patrimonio zootecnico, la denuncia di presunta predazione deve essere presentata nel più breve tempo possibile dal ritrovamento dei capi di bestiame morti o feriti e dall'accertamento di capi dispersi.
4. La denuncia per i danni alle colture agrarie deve essere effettuata utilizzando un apposito modulo prestampato messo a disposizione dal Comando Stazione Carabinieri Parco di cui al comma 1 e deve contenere:
 - a) le proprie generalità con indicazione della reperibilità;
 - b) titolo di possesso ed ubicazione catastale delle particelle interessate dal danno;
 - c) l'estratto di mappa catastale con l'ubicazione del fondo;
 - d) la superficie complessiva del fondo;
 - e) nel caso di colture agrarie e forestali o di pascoli:
 - i) sommarie notizie sulla coltura danneggiata: ubicazione, qualità, numero delle piante danneggiate, superficie sulla quale si è riscontrato il danno, causa presunta del danno;
 - ii) data o periodo in cui avverrà il ripristino o la raccolta;
 - iii) forme di prevenzione e/o protezione già adottate.
5. La denuncia per i danni al patrimonio zootecnico deve:
 - a) essere effettuata in forma di autocertificazione, per iscritto o via fax o anche verbalmente e formalizzata al momento del sopralluogo e presentata dall'interessato presso il Comando Stazione Carabinieri Parco competente territorialmente o, nel caso di irreperibilità dello stesso, al Reparto Carabinieri, oppure all'Ente Parco;
 - b) essere effettuata compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo disponibile presso il Comando Stazione Carabinieri Parco competente territorialmente, presso il Reparto Carabinieri oppure presso l'Ente Parco.
6. La denuncia deve contenere l'attestazione che il richiedente non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo.
7. Nella denuncia dovrà essere dichiarata la presa d'atto del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità.
8. Le richieste difformi dalla procedura sopra descritta non saranno valutate.
9. Il verbale di accertamento e la relativa documentazione sono trasmessi all'Ente Parco entro 45 giorni dalla denuncia del danno.
10. La documentazione può contenere anche indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri.

Art. 141 Accertamento del danno da fauna

1. Al Reparto Carabinieri, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione Carabinieri Parco dipendenti, è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso con relativa istruttoria, quantificare il danno e trasmettere la documentazione alla Direzione dell'Ente per le procedure di indennizzo.
2. La mancata formalizzazione della denuncia di danno esposta verbalmente, costituisce motivo per l'annullamento del sopralluogo.
3. Ai fini dell'indennizzo dei danni al patrimonio agricolo, il sopralluogo viene effettuato entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della denuncia. Se allo scadere del 15° giorno non viene effettuato il sopralluogo di accertamento, entro il termine dei successivi dieci giorni lavorativi il danneggiato può far pervenire al protocollo dell'Ente Parco perizia di parte firmata da un tecnico abilitato. Nel frattempo l'Ente, anche con ritardo, provvederà all'esecuzione del sopralluogo secondo le modalità previste dal Regolamento, utilizzando la perizia di parte per confronto.
4. Il personale che effettua il sopralluogo di cui al comma 3 accerta l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno alla coltura e il comportamento dei selvatici che hanno prodotto il danno, appartenenti alle specie di cui al presente disciplinare.



5. Al termine del medesimo sopralluogo, il verbale indicante l'effettiva constatazione che il danno denunciato sia stato arrecato da fauna selvatica, firmato dal personale accertante, viene consegnato in copia al danneggiato che lo controfirma.

6. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di consegna del verbale in copia al danneggiato, di cui al comma 5, questi può far pervenire al protocollo dell'Ente Parco, firmata da un tecnico abilitato, una perizia di parte che verrà comunque utilizzata per confronto.

7. In sede di accertamento del danno al patrimonio agricolo si procede mediante sopralluogo volto a:

- a) rilevamento della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) mediante SIM, dati AGEA, GPS; per semplice riferimento, possono essere utilizzate a corredo Mappe e Visure Catastali fornite dal danneggiato;
- b) acquisizione di documentazione fotografica.

8. Il rilevamento della superficie di suolo seminata e danneggiata con scavi può essere effettuato, al fine di indennizzo specifico della lavorazione leggera, a richiesta dell'interessato, nel periodo dall'autunno a fine inverno.

9. Il rilevamento della perdita di produzione deve essere effettuato nel periodo dalla primavera a fine estate (comunque nel periodo di raccolto).

10. Ai fini dell'indennizzo dei danni al patrimonio zootecnico, l'accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla data della denuncia da parte dell'interessato e comunque entro un periodo di tempo che consenta la rilevazione dei danni. Il personale del Reparto Carabinieri potrà essere accompagnato al sopralluogo da personale dell'Ente. Nel caso si tratti di personale veterinario (dell'Ente o da questo all'uopo incaricato), il verbale di accertamento del danno elaborato dal personale del Reparto Carabinieri sarà integrato da un'apposita perizia medico legale.

11. L'accertamento o l'esclusione di malattie infettive, le indicazioni per lo smaltimento delle carcasse (DPR 320/1954 e s. m. i.; Reg. 1069/2009/CE) e l'attività di sorveglianza per le T.S.E. (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) così come previsto dalla normativa vigente, sono attività di esclusiva competenza del Veterinario Ufficiale della ASL/ASUR competente per territorio, che deve essere contattato dal proprietario degli animali.

12. In fase di accertamento di cui al comma 10 il danneggiato attesta l'avvenuto sopralluogo controfirmando ed eventualmente controdeducendo il verbale in cui vengono riportate tutte le notizie e le considerazioni utili alla determinazione della causa ed alla valutazione del danno.

13. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo.

14. L'Ente Parco si riserva la facoltà di provvedere, con propri mezzi e personale, allo smaltimento delle carcasse del bestiame predato, fatta salva la possibilità di riuscire a raggiungere le suddette carcasse con apposito automezzo.

Art. 142 Valutazione del danno al bestiame ed agli apicoltori

1. La valutazione del danno con determinazione dell'indennizzo spettante, viene effettuata dal Reparto Carabinieri o da personale dell'Ente o da un esperto all'uopo incaricato dallo stesso Ente, sulla base delle risultanze del sopralluogo e dei dati di riferimento indicati in "Prontuario".

2. L'indennizzo e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi diretti ammissibili ed all'80% dei costi indiretti ammissibili. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

3. L'indennizzo di cui al presente Regolamento è cumulabile con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis aventi gli stessi costi ammissibili individuabili, nel limite del 100% dei costi diretti ammissibili ed dell'80% dei costi indiretti ammissibili.

4. L'Ente Parco predispone un "Prontuario dei danni al patrimonio zootecnico del Parco" che tiene conto del pregio della razza e di altri fattori quali le modalità di conduzione dell'allevamento che rendono il prodotto di maggior valore sul mercato. Nel prontuario vengono definiti gli elenchi delle razze animali normalmente



utilizzate per l'allevamento e l'importo degli indennizzi, basato sul reale valore di mercato degli animali. Tale prontuario viene periodicamente aggiornato ed approvato dall'Ente per tenere conto delle variazioni dei valori di mercato.

5. Il ferimento di animali da parte della fauna del Parco è indennizzato, previo accertamento nei modi previsti nel precedente art. 141, sulla base delle fatture o degli scontrini fiscali relativi all'acquisto di medicinali e articoli sanitari in genere, specificatamente prescritte dal veterinario e finalizzati alla cura delle ferite subite, nonché delle spese veterinarie adeguatamente documentate.

6. Nel Prontuario sono riconosciute e definite le compensazioni per i costi di cui al comma precedente. I costi per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti sono proporzionati ai costi diretti e mai superiori al valore di mercato dell'animale ferito. Per le specie da latte verrà indennizzato il mancato prodotto sino al sopraggiungere del periodo di asciutta.

7. Sono altresì riconosciuti ed indennizzati i danni subiti dai cani da lavoro (da guardiania e conduzione) utilizzati per la difesa del gregge che rimangano feriti o uccisi a seguito di un evento di predazione ascrivibile solo al lupo o all'orso. Non sono riconosciuti, per i cani, altri eventi imputabili ad altre specie selvatiche.

8. Sono riconosciuti ed indennizzati i danni causati alle arnie ascrivibili esclusivamente all'orso e al cinghiale.

9. L'Ente Parco può dotarsi, mediante apposite convenzioni o bandi, di un quantitativo definito di ovini e caprini, di diverse razze autoctone e differenti attitudini produttive, al fine di rimpiazzare i capi deceduti a seguito di un evento di predazione, per gli allevatori che ne facciano richiesta, in alternativa all'indennizzo monetario. In questo caso, ogni capo riconosciuto come indennizzabile potrà essere sostituito da un capo adulto in età produttiva e della stessa attitudine di quello deceduto, oppure, a scelta dell'allevatore, di attitudine differente ma avente lo stesso valore di mercato. La sostituzione potrà essere effettuata fino ad esaurimento del numero di soggetti di razze ovine e caprine disponibili, esauriti i quali, farà seguito il consueto indennizzo monetario.

Art. 143 Valutazione del danno alle colture

1. Per quanto attiene alle colture forestali sono indennizzabili i seguenti danni non reversibili o temporaneamente reversibili subiti dalle:

- a) superfici rimboschite fino a cinque anni di età
- b) piantagioni arboree di qualunque età, purché non in stato di abbandono.

2. Per quanto attiene alle produzioni agro-pastorali sono ammessi ad indennizzo i danni non reversibili a:

- a) colture erbacee (frumento, orzo, avena, mais, patate, ortaggi ecc.);
- b) medicinali, altre colture foraggiere escluso il pascolo;
- c) colture arboree ed arbustive da frutto, purché non in stato di abbandono (frutteti, castagneti, oliveti, vigneti ecc.).

3. Il valore di riferimento per l'indennizzo dei danni alle colture è assunto sulla base di principi equitativi. Tale valore è calcolato in relazione all'entità del danno accertato sulla base di specifici sopralluoghi di verifica effettuati secondo le modalità di cui all'art. 138.

4. Le produzioni vengono desunte dalle medie degli ultimi tre anni, così come rilevate per i dati ISTAT, dall'ISMEA, ecc., separatamente per pianura, collina e montagna, e/o direttamente da analisi di mercato.

5. Per le colture arboree adulte con danni ai tessuti vascolari (scortecciamento, rosicatura, ecc.), verrà valutata l'entità del minor prodotto determinato da tali danni.

6. Il "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco" e le tabelle vengono aggiornati e approvati dall'Ente entro il 31 Aprile di ogni anno.

7. L'indennizzo che viene riconosciuto, esclusi i costi indiretti che non sono ammissibili, è pari al 100% del valore del danno accertato e viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

8. L'indennizzo di cui al presente Regolamento e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.



9. Il medesimo indennizzo è cumulabile con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis aventi gli stessi costi ammissibili individuabili, nel limite del 100% dei costi ammissibili. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

10. Sono escluse dagli indennizzi di cui al presente Capo:

a) le imprese in difficoltà come definite alla sezione 2.4 (definizioni), punto (35)15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1.7.2014. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni oggetto di indennizzo ai sensi del presente disciplinare.

b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

11. A seguito del sopralluogo di cui al comma 3, sulla base della valutazione delle risultanze emerse l'accertatore redige idoneo documento di quantificazione dell'indennizzo nel rispetto di quanto previsto al presente Capo ed in particolare:

a) Il documento concernente la proposta di indennizzo, redatto dal personale del Reparto Carabinieri, viene comunicato all'interessato e quindi trasmesso all'Ente Parco per quanto di competenza;

b) L'istruttoria in cui è indicata la quantificazione del danno, redatta da personale dell'Ente o da questo all'uopo incaricato, viene comunicata al danneggiato e quindi trasmessa per conoscenza al Reparto Carabinieri.

12. La quantificazione dell'indennizzo, si basa sulle risultanze del sopralluogo e delle seguenti indicazioni tecnico-agronomiche e di mercato, che si intendono già considerate nel "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco";

13. L'indennizzo compensa, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente e sulla base delle quantità e del prezzo di mercato indicati in Prontuario, il valore del danno medio del prodotto perduto a causa della fauna selvatica, riferito alla produttività dell'intera annata agraria di produzione e viene proposto per ogni singola coltura. Dall'importo dei danni sono detratti gli eventuali costi (mancate spese di raccolta) non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno.

14. La valutazione e conseguente quantificazione del danno vengono riferite ad un valore potenziale di produzione ottenibile sul campo, inteso come unità colturale, sulla base del tipo di coltura praticata e delle condizioni colturali specifiche;

15. In applicazione di quanto stabilito dal comma 14, vengono applicati gli ulteriori criteri per la quantificazione del danno:

a) la determinazione del valore di produzione viene desunta dal "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco" contenente dati agronomici medi, e/o direttamente mediante prelievo di biomassa eseguito in campo, secondo le modalità descritte. Tale valore medio (tabellare o calcolato), viene riferito all'intero ciclo annuale di coltivazione e all'ettaro di superficie produttiva e costituisce la base di calcolo per la determinazione dell'indennizzo;

b) il valore dell'indennizzo per mancata produzione, sarà commisurato al prezzo di mercato (€/Q/ha); risulterà perciò comprensivo dei compensi a tutte le attività agronomiche anticipate, compresa la semina, fino al momento del danno e pertanto, in caso di perdita totale di produzione, l'importo viene calcolato al netto delle mancate spese, non sostenute, per le attività di raccolta;

c) la determinazione dell'indennizzo in periodo autunno-invernale, a parte i casi specifici previsti in prontuario (colture arboree), è limitata al costo medio di eventuali azioni di ripristino delle condizioni ottimali ordinarie quali lavorazioni leggere, risemine e, solo per le colture poliennali, trasemine;

d) il prezzo di mercato dei prodotti danneggiati, di cui alla precedente lettera b, viene calcolato franco azienda sulla base dei valori fissati dai Mercuriali Camerali o sulla scorta dei prezzi reperiti sui mercati locali, qualora non previsti nei mercuriali; per particolari produzioni verranno utilizzati listini di Camere di Commercio di riferimento, o territorialmente competenti.



16. Modalità, durata delle colture (annuali, biennali, quadriennali o poliennali), “Ordinarietà” nonché “Vocazionalità” dell’area coltivata, vengono delineate nel Prontuario tecnico. Casi di inosservanza delle regole di Buona Pratica Agricola, anche segnalati da accertatori, verranno valutati in campo da personale tecnico dell’Ente o da un esperto all’uopo incaricato dall’Ente medesimo, che provvede all’istruttoria per l’indennizzo, comunque commisurato all’effettivo grado produttivo raggiunto dalla coltura

17. L’Ente Parco aggiorna ed integra periodicamente i valori di riferimento dei costi di lavorazione delle colture, la tipologia delle colture indennizzabili, la produttività media (Q/ha) ed il prezzo di mercato (€/Q) per ciascuna di esse, indicandoli in “Prontuario”.

18. Attraverso un’apposita attività di monitoraggio, pianificata dall’Ente Parco d’intesa con il Reparto Carabinieri, da effettuarsi contestualmente alle verifiche per danni, saranno ulteriormente perfezionate le tabelle relative alle produzioni unitarie in modo da giungere a valori rappresentativi, riconosciuti per aree omogenee, volti a rappresentare riferimenti oggettivi per il calcolo dell’indennizzo ed equi, in quanto ottenuti da comparazioni con rilevazioni in campo.

Art. 144 Valutazione del danno alle strutture

1. Per i danni alle strutture strettamente connesse all’esercizio delle attività agricole e di allevamento, la stima del danno è determinata in base ad apposita perizia tecnica, redatta dagli uffici dell’Ente, e relativamente al vigente prezzario regionale dei LL.PP.

Art. 145 Danni da cane e da cane inselvatichito

1. L’Ente non indennizza i danni provocati a capi di bestiame da cani, sia domestici che inselvatichiti.
2. Nei casi in cui sussista il dubbio circa la causa del danno tra lupo e cane, verranno assunte specifiche informazioni circa la probabilità di frequenza delle varie aree da parte dei branchi di lupi, che costituiranno la base per la valutazione della ammissibilità dell’indennizzo.
3. Al fine di evitare l’abbandono indiscriminato di cani da lavoro e/o la mancata custodia dei cani al seguito del bestiame domestico che vanno ad incrementare la già consistente popolazione di cani rinselvatichiti, si richiama l’obbligo derivante dalla normativa vigente, dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina. L’Ente si riserva la possibilità di effettuare dei controlli mirati.

Art. 146 Liquidazione del danno da fauna

1. La Direzione dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è l’Autorità competente alla supervisione ed all’emanazione dell’atto di liquidazione.
2. L’Ente Parco, fatta salva la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio, liquida l’indennizzo all’avente diritto entro novanta giorni dalla data di consegna del verbale in copia al danneggiato.
3. In caso di carenze di fondi, gli indennizzi non liquidati al 31 dicembre verranno liquidati ad avvenuta approvazione, da parte del Ministero vigilante, del bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Art. 147 Misure di prevenzione dei danni alle colture agrarie

1. Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti paesaggistici del Parco, le imprese di cui all’art. 137 sono tenute a mettere in atto misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica, secondo le modalità previste dall’Ente Parco in apposito Disciplinare che specifica le tipologie e le norme tecniche di attuazione di misure di prevenzione volte a limitare i danni alle colture sul territorio del Parco
2. Il disciplinare può prevedere anche l’erogazione di contributi finanziari agli agricoltori, a totale o parziale carico dell’Ente, finalizzati all’adozione di tecniche di prevenzione dei danni, nonché mettere a disposizione gratuita degli agricoltori i mezzi tecnici ritenuti opportuni per la prevenzione e riduzione dei danni stessi.
3. Compatibilmente con le finalità istitutive di conservazione delle zoocenosi, l’Ente Parco attua misure di prevenzione volte al contenimento numerico della fauna che arreca danno al patrimonio agricolo.

Art. 148 Buone pratiche di allevamento



1. Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti paesaggistici del Parco, le imprese di cui all'art. 137 sono tenute a mettere in atto misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica, secondo le modalità previste dall'Ente Parco in apposito Disciplinare che specifica le tipologie e le norme tecniche di attuazione di misure di prevenzione volte a limitare i danni alla zootecnia sul territorio del Parco.

Art. 149 Indennizzo per danni alle colture agrarie derivanti da altre specie di fauna

1. L'Ente Parco si riserva la possibilità di estendere il diritto d'indennizzo a danni derivanti anche da specie di fauna selvatica non previste dall'art. 137, mediante proprio atto in integrazione al presente Regolamento.

2. L'eventuale integrazione dovrà essere fondata sulla valutazione di incidenza economica del rilievo dei danni attribuiti ad una certa specie di fauna, sulla base dei dati derivanti dalle relative denunce e da uno studio sull'entità e lo sviluppo numerico potenziale della popolazione.

Art. 150 Contenzioso relativo al danno da fauna

1. Avverso la quantificazione e valutazione del danno, come stabilito nel presente capo, il danneggiato può presentare motivato ricorso.

CAPO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 151 Illeciti amministrativi

1. Sono considerati illeciti amministrativi, ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge n. 394 del 1991, e sono puniti, ai sensi della legge n. 689 del 1981, con la sanzione pecuniaria pari al pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00 salvo successivi adeguamenti disposti ex legge, le seguenti infrazioni:

- a) la violazione delle disposizioni del presente Regolamento;
- b) la violazione delle disposizioni del Piano per il Parco e delle altre disposizioni regolamentari emanate dall'Ente Parco;
- c) la inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Direttore, nell'esercizio delle titolarità di cui alla Legge n. 394/91, D.P.R. del 22/7/96 e dal D.M. del 19/12/1997 e altre leggi in materia;
- d) la inottemperanza a quanto disposto con i provvedimenti adottati ai sensi dell'Art.29, comma 1, della Legge n. 394 del 1991, esecutivi ai sensi di legge.

2. In ogni caso è fatta salva l'applicazione della vigente normativa sanzionatoria in materia ambientale.

Art. 152 Sanzioni

1. Alle infrazioni accertate, fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge nazionale e/o regionale in materia penale, sono applicate le sanzioni stabilite con il Disciplinare delle sanzioni aggiornato dall'Ente con cadenza biennale.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissate nel Disciplinare delle sanzioni tra un limite minimo ed un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si tiene in considerazione la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.

Art. 153 Procedimento sanzionatorio

1. Le sanzioni di cui al presente capo sono irrogate dal Direttore dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 29 commi 1 e 2 della Legge Quadro, e dell'art. 27 comma 1 del D.lgs. n. 165, del 30 marzo 2001, il Direttore dell'Ente, qualora venga esercitata un'attività in difformità rispetto al piano, al Regolamento, ai provvedimenti emanati in base al Regolamento e



alle autorizzazione o al nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima. Dispone inoltre la revoca del provvedimento permissorio ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino e la ricostituzione degli assetti biologici a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di lavori o trasformazione di opere.

3. In via accessoria, può essere disposto il sequestro o la confisca dei beni utilizzati per la violazione, nonché l'inibizione a richiedere il permesso all'esercizio dell'attività abusivamente condotta sino a tre anni, salvo se diversamente disposto nel presente Regolamento.

4. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione degli assetti biologici entro un congruo termine, il presidente provvede agli opportuni atti di demolizione e ripristino a spese dell'obbligato.

Art. 154 Capacità di intendere e di volere

1. Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui al presente Capo chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

2. Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del comma precedente, risponde della violazione chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 155 Elemento soggettivo

1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 156 Cause di esclusione della responsabilità

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

2. Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 157 Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

2. Il proprietario della cosa utilizzata o destinata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o ancora il titolare di un diritto personale di godimento, se trattasi di bene immobile, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo dimostrazione che la cosa sia stata utilizzata contro la propria volontà.

3. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, colui che ha imposto tale autorità, direzione o vigilanza è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'Ente o imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.



Art. 158 Non trasmissibilità dell'obbligazione e più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 159 Comportamento recidivo e principio di specialità

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.
2. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Art. 160 Atti di accertamento

1. Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed incaricati all'accertamento delle relative sanzioni, sono: il personale del Reparto Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle altre Forze di Polizia dello Stato, nonché il personale dell'Ente e coloro che siano individuati con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo, dotati di idonea qualifica.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza.
3. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge.
4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati previsti dalle leggi vigenti.

Art. 161 Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni. Per i residenti all'estero il termine è di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Ente con provvedimento della Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, con particolare riferimento all'art. 21 comma 2 della Legge n. 394/91, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 426/98.
5. Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 162 Pagamento in misura ridotta

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.



Art. 163 Obbligo del rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare alla Direzione dell'Ente un rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Art. 164 Ordinanza e ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ente documenti e scritti difensivi oltre alla richiesta di poter essere sentiti.

2. L'Ente Parco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza dirigenziale motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; diversamente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall'art.11 della L.689/1981, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

4. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca a termine di atti con valore di legge.

5. Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dal Regolamento; al Presidente viene comunicato l'avvenuto pagamento entro il trentesimo giorno. Tale comunicazione spetta all'ufficio che ha ricevuto il pagamento.

6. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

7. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizioni ai sensi della legge n. 689 del 1981, o, nel caso in cui venga proposta opposizione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato l'opposizione stessa, ovvero dopo che l'ordinanza con la quale si dichiara inammissibile l'opposizione o sia convalidato il provvedimento opposto sia diventato inoppugnabile o ancora, dopo che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso queste ultime.

Art. 165 Sequestro

1. Il sequestro amministrativo, sanzione amministrativa accessoria, può essere effettuato:

- a) sulle attrezzature, armi o materiali utilizzati per commettere la violazione;
- b) sul bene oggetto della violazione, che sarà consegnato all'Ente per l'alienazione e/o la distruzione.

2. Quando si è proceduto a sequestro amministrativo, per il tramite del Reparto Carabinieri o di personale con qualifica competente, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

3. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Presidente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

4. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 166 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria



1. Il Presidente può disporre, su richiesta dell'interessato, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

Art. 167 Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Presidente procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.
2. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 168 Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.

Art. 169 Altre disposizioni regolamentari emanate dall'Ente

1. Alle violazioni delle disposizioni dettate dagli altri regolamenti adottati dall'Ente, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli stessi regolamenti.

Art. 170 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981 ed alle altre normative vigenti.



TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 171 Danno ambientale

1. Ferme restando le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, l'Ente, ai sensi dell'art. 313, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, in qualità di soggetto danneggiato dal fatto produttivo di danno ambientale, agisce in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

2. Quando si è verificato un danno ambientale, l'Ente adotta, dandone previa comunicazione alle autorità di cui al precedente comma:

a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;

b) le necessarie misure di ripristino di cui all'art. 306 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. Per il recupero delle spese sostenute per l'adozione delle predette misure di precauzione, prevenzione, messa in sicurezza e ripristino, l'Ente agisce direttamente in via di rivalsa nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili del danno, del pericolo o dell'imminente minaccia di danno.

4. In ogni caso, l'Ente comunica tempestivamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tutte le notizie inerenti casi di danno ambientale o situazioni di pericolo per l'ambiente nonché tutte le informazioni sulle misure di precauzione, prevenzione, messa in sicurezza e ripristino eventualmente adottate.

Art. 172 Derghe e limitazioni

1. L'Ente Parco, per motivi di necessità o di urgenza, connessa alle funzioni di sorveglianza, di tutela e gestione dell'ambiente naturale, di protezione civile, di sicurezza, di soccorso o di emergenza, può stabilire deroghe o limitazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato e della Regione Calabria ovvero siano di competenza di altri organi o autorità.

2. Le deroghe sono specifiche, motivate e a termine.

3. Qualsiasi provvedimento autorizzatorio ovvero qualsiasi nulla osta concesso in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere esibite, a richiesta, al personale di sorveglianza ed essere restituite alla loro scadenza.

4. Il personale dipendente dall'Ente Parco può agire in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sulla base di appositi ordini di servizio, motivati ai sensi del comma 1 del presente articolo, della Direzione dell'Ente.

5. Il Direttore presenta ogni sei mesi al Consiglio Direttivo una relazione illustrativa sulle deroghe concesse ai sensi del presente comma.

Art. 173 Regolamenti operativi e disciplinari vigenti

1. Tutti i regolamenti operativi e/o i disciplinari già emanati dall'Ente Parco decadono automaticamente con l'efficacia del Regolamento ai sensi dell'art. 11 della Legge quadro. In particolare sono abrogati i regolamenti relativi a:

2. L'Ente può adottare, secondo le procedure della Legge quadro, per sopraggiunte necessità eventuali regolamentazioni integrative su specifiche materie.



Art. 174 Regime transitorio fino all'approvazione del Piano per il Parco

1. Fino all'approvazione definitiva del Piano per il Parco, le disposizioni del presente Regolamento riferite specificamente alle zone *a* e *b* si applicano alle zone 1 del D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, mentre le disposizioni riferite specificamente alle zone *c* e *d* si applicano alle zone 2 del medesimo D.P.R.